



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza
a.a. 2021/2022

IL RUOLO DEL TRIBUNATO DELLA PLEBE
ALL'INTERNO DELLA COSTITUZIONE ROMANA:
un esempio di resistenza costituzionalizzata

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Zanon Giorgia

Tesi di Laurea Magistrale

Federica CECCHETTO

Matricola n. 1117955

INDICE

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO 1 IL CONFLITTO FRA ORDINI E LA NASCITA DEL TRIBUNATO	12
1.1.LA PRIMA FASE DEL CONFLITTO: CARATTERISTICHE E CONTENUTI.....	12
1.2.LA SECONDA FASE DEL CONFLITTO: NUOVI PROBLEMI E NUOVE SOLUZIONI A VECCHI PROBLEMI.....	19
1.3.LA TERZA FASE DEL CONFLITTO: L'INGRESSO DEI PLEBEI ALL'INTERNO DELL'ORDINE POLITICO	21
1.4.LA QUARTA FASE DEL CONFLITTO: VERSO UNA SUA CONCLUSIONE?	31
1.5.TRIBUNI DELLA PLEBE E RES PUBLICA: EVOLUZIONE DI UN RAPPORTO	38
CAPITOLO 2 DALLA <i>LEX HORTENSIA</i> AL TRIBUNATO DEI GRACCHI: LA C.D. "ERA DELLA QUIESCENZA".....	42
2.1.IL TRIBUNATO DOPO LA <i>LEX HORTENSIA</i> E IL PAREGGIAMENTO DEGLI ORDINI.....	42
2.2.CONTRO LE ASPIRAZIONI MILITARI DEI NOBILI CHE INTENDEVANO SFRUTTARE LA GUERRA PER OTTENERE GLORIA PERSONALE.....	43

2.3. CONTRO IL MONOPOLIO DELLA NOBILITAS DELLE PIÙ ALTE MAGISTRATURE	45
2.4. CONTRO L'ABUSO DEI POTERI DEI GENERALI ROMANI A SALVAGUARDIA DELLA FIDES ROMANA.....	46
2.5. CONTRO LA CATTIVA AMMINISTRAZIONE DELLE PROVINCE ROMANE	48
2.6. I CONFERIMENTI DEI TRIONFI MILITARI	52
2.7. "MANCIPIA NOBILIIUM"?	54
2.8. I TRIBUNI E LA LEVA MILITARE: UNA POLITICA POPOLARE DEL TRIBUNATO?	56
2.9. IL COLLEGIO DEGLI AUGURI E LA SUA COMPOSIZIONE.....	61
2.10. I TRIBUNI E LA DIFESA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA	

64

CAPITOLO 3 IL TRIBUNATO ALLA FINE DELLA REPUBBLICA.. 68

3.1. IL TRIBUNATO DEI GRACCHI.....	68
3.2. LA QUESTIONE AGRARIA	69
3.3. LA LEX SEMPRONIA AGRARIA	75
3.4. L'ABROGATIO DI MARCO OTTAVIO.....	78
3.5. LA FINE DEL TRIBUNATO DI TIBERIO.....	87
3.6. GAIO GRACCO	90
3.7. IL PROGRAMMA LEGISLATIVO DI GAIO GRACCO	91
3.8. OBIETTIVI E CONSEGUENZE DELLA LEGISLAZIONE DI GAIO ..	103
3.9. I GRACCHI: RIFORMATORI O RIVOLUZIONARI?	109

CAPITOLO 4 LA *TRIBUNICIA POTESTAS* DI AUGUSTO 112

4.1. IL TRIBUNATO DAI GRACCHI AD AUGUSTO	112
4.2. GLI EVENTI CHE PORTARONO ALL'ASCESA DI OTTAVIANO ...	121

4.3.I CONTENUTI DELLA COSTITUZIONE DI AUGUSTO. IN PARTICOLARE, LA TRIBUNICIA POTESTAS	124
4.4.PERCHÉ ASSUMERE LA TRIBUNICIA POTESTAS?	137
CONCLUSIONE	146
FONTI BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFIA	152

INTRODUZIONE

Al centro di questo studio vi è l'indagine del tribunato della plebe, una delle più importanti magistrature della Repubblica romana, la quale si distinse da tutte le altre, oltre che per la sua origine rivoluzionaria, anche e soprattutto per la singolare natura dei suoi poteri e delle sue funzioni. Come scrisse Cicerone: “*In seditione et ad seditionem nata sit*”¹, una magistratura che nacque nella rivolta e per la rivolta.

Con la presente tesi di laurea si intende analizzare l'inquadramento costituzionale del tribunato della plebe e la rilevanza storica e giuridica che esso ebbe per la Repubblica romana e per i suoi cittadini. In altre parole, evidenzierò il ruolo assunto dal tribunato all'interno della Costituzione romana e il rapporto che questo ebbe con gli organi che, secondo la teoria della costituzione mista di Polibio, detenevano il potere: il Senato, i consoli e le assemblee popolari. In particolar modo ci si focalizzerà sulle prerogative riconosciute a questa magistratura e sui principali obiettivi che i tribuni cercarono di raggiungere.

Il metodo seguito per tale analisi è quello dell'indagine storiografica: ho ricercato le fonti che fornissero un resoconto, a volte anche un'interpretazione, di alcuni episodi o personaggi

¹ Cicerone, *Delle leggi*, 3.19

particolarmente rilevanti per la storia del tribunato, lungo tutto l'arco della Repubblica. Specificatamente, ho cercato di focalizzarmi sul quesito relativo a quale fosse la funzione di questa magistratura e cosa ci si potesse aspettare da essa, con particolare riguardo alle conseguenze che ebbe sulla società di cui fece parte e alla sua evoluzione nel tempo. È così emerso come una magistratura, inizialmente volta alla sola resistenza passiva all'aristocrazia dominante, divenne una delle istituzioni essenziali per la vita (e la sopravvivenza) della Repubblica, la quale adempì sempre al suo compito di difesa dei valori fondamentali della Costituzione romana e, soprattutto, della *libertas* dei cittadini. Questo venne realizzato dai tribuni della plebe tramite una costante opera di opposizione, anche nei periodi in cui il rapporto col Senato si fece meno conflittuale.

È questo l'aspetto che mi ha maggiormente incuriosita. Il tribunato, infatti, mostra come sia possibile includere, in una Costituzione, una forza finalizzata alla difesa degli interessi dei cittadini, di tipo negativo (ossia di resistenza, di opposizione, ai meccanismi di potere stabiliti nella Costituzione stessa), senza tuttavia dover ricorrere, a tal fine, ad istituzioni *extra ordinem*, vale a dire poste al di fuori dell'ordine (costituzionale). In questo sta, a mio parere, l'attrattiva di una simile magistratura e il motivo per cui ho deciso di approfondirla.

La discussione si svolgerà seguendo l'evoluzione nel tempo del tribunato della plebe. Il primo capitolo avrà ad oggetto il conflitto tra gli ordini (il quale ebbe inizio con la prima secessione della plebe nel 493 a.C. e terminò con la pubblicazione, quasi due secoli più tardi, della *lex Hortensia* nel 287 a.C., la quale, stabilendo che i plebisciti

avevano ora lo stesso valore delle leggi per tutta la comunità romana, sancì convenzionalmente il pareggiamento dei due ordini patrizi e plebei) e si evidenzierà come, in questo periodo, i tribuni agirono sempre in difesa dei propri rappresentati, ossia dei plebei. Limitandosi, in un primo momento, a garantirne l'incolumità tramite lo *ius auxilii* e l'*intercessio*, per passare poi ad un ruolo più attivo, avanzando, in particolare, nuove proposte di legge valide, a partire dal 287 a.C., per tutti i cittadini romani senza distinzioni.

Con la parificazione degli ordini, i plebei iniziarono ad ottenere delle posizioni sempre più importanti all'interno del governo della Repubblica e, di conseguenza, anche il tribunato sembrò mettere da parte la sua vocazione oppositiva, per iniziare a lavorare più spesso al fianco del Senato e in accordo con esso. Ad un più attento esame emergerà, tuttavia, che anche in questa seconda fase, a cui è dedicato il secondo capitolo, i tribuni non rinunciarono mai alla propria funzione di tutela dei cittadini, poiché attuarono comunque delle politiche di controllo e altre di stampo più "popolare" (almeno sulla carta).

Si arriverà, così, al tribunato dei fratelli Tiberio e Gaio Gracco, rispettivamente nel 133 a.C. e nel 123 a.C., i quali sono spesso presentati dalla dottrina come l'esempio per antonomasia della natura rivoluzionaria del tribunato. Tuttavia, come cercherò di dimostrare nello svolgimento del terzo capitolo, i Gracchi non tentarono mai di sovvertire l'ordine costituzionale, ma cercarono sempre e solo di proporre delle riforme legislative, certamente innovative, ma che rompevano solo parzialmente con la tradizione precedente. I due fratelli avevano correttamente intuito che la Repubblica, nei suoi

ultimi anni di vita, avrebbe dovuto fronteggiare una forte crisi socioeconomica, per affrontare la quale vi era la necessità di realizzare delle riforme coraggiose ed organiche. Il tribunato della plebe si rivelò essere il miglior strumento per realizzare questo scopo, poiché era in grado di interpretare meglio di qualunque altra magistratura quali fossero i principali bisogni del popolo romano. Così, sulla scia dei Gracchi, vi furono anche altri tribuni che, dopo di loro, tentarono di realizzare delle importanti riforme per fronteggiare la crisi che la Repubblica stava attraversando: Saturnino, Sulpicio Rufo e Clodio sono solo alcuni di loro.

Il quarto ed ultimo capitolo sarà infine dedicato all'acquisizione da parte di Augusto della *tribunicia potestas*, ossia di tutte quelle prerogative che avevano fino a quel momento caratterizzato la magistratura del tribunato della plebe. In questa sezione, dopo aver visto in cosa consisteva concretamente la potestà tribunizia posseduta dal *princeps*, si indagheranno le motivazioni che spinsero quest'ultimo ad appropriarsi di un tale potere. Così facendo, emergerà anche il ruolo che il tribunato, ossia l'originale detentore di tale *potestas*, rivestì alla fine della Repubblica.

Si sarà così alle conclusioni di questo lavoro, tramite cui è stato possibile studiare il tribunato della plebe ed in particolare il ruolo che esso rivestì nel corso della Repubblica. È chiaro che col mio elaborato non intendo aggiungere nulla di nuovo nel già ampiamente esplorato panorama relativo a questa magistratura, ma piuttosto ribadire un concetto che rimane affascinante anche per le Repubbliche di oggi: dell'opposizione non si deve avere paura.

Non è zittendo l'opposizione od eliminandola che una Repubblica può svilupparsi e migliorarsi costantemente. Il tribunato nasce come magistratura di opposizione ed è rivestendo questo ruolo che fu in grado, fin dalle sue origini, di apportare enormi benefici alla Repubblica intera (non solo ad una parte di essa). Tramite la sua attività di opposizione, infatti, esso fu in grado di far riconoscere sempre più diritti, civili e politici, ai suoi "assistiti". Tuttavia, quella del tribunato non fu un'opposizione pura e semplice e questo fece la differenza sul lungo termine. Esso, infatti, raggiunto il pareggiamento degli ordini, acquisì anche il potere legislativo ed in tal modo fu in grado di proporre costantemente un modello politico diverso da quello prospettato dall'oligarchia dominante e tendenzialmente più vicino alla volontà del popolo. Laddove vi fosse stato un conflitto fra popolo ed oligarchia i tribuni, grazie ai poteri della loro magistratura, erano in grado di schierarsi al fianco del primo ed in difesa della sua *libertas*, facendo sì che la voce dei cittadini avesse sempre un canale ufficiale tramite cui farsi sentire. È esattamente quanto fecero i Gracchi, i quali, per il bene della Repubblica e dei suoi cittadini non ebbero paura di affrontare il Senato e l'oligarchia dominante, che in esso era rappresentata, pagando con la loro vita la decisione di opporsi a questa egemonia. Di tutto ciò era perfettamente consapevole Augusto il quale, acquisendo la *tribunicia potestas*, intendeva, da un lato, farsi passare per il difensore del popolo e dei suoi interessi, assumendo su di sé il ruolo che fino a quel tempo era stato rivestito dal tribunato; dall'altro, appropriarsi dei poteri dei tribuni, tramite i quali avrebbe potuto controllare le altre magistrature, in particolare acquisendo

l'intercessio, in modo da rinsaldare ulteriormente la propria posizione di supremazia all'interno del nuovo ordine costituzionale.

CAPITOLO 1

IL CONFLITTO FRA ORDINI E LA NASCITA DEL TRIBUNATO

1.1. La prima fase del conflitto: caratteristiche e contenuti

Secondo quanto ci viene riferito dalle fonti², il conflitto fra patrizi e plebei esplose nel 494 (o 493) a.C. con la secessione di questi ultimi sul Monte Sacro, per poi giungere al suo termine con la *lex Hortensia* del 287 a.C., la quale prevedeva che i plebisciti fossero da quel momento in poi vincolanti per l'intera comunità. Si tratta, quindi, di quasi due secoli. Un tempo troppo lungo per pensare che il conflitto possa essersi mantenuto sempre uguale, negli obiettivi e nei contenuti. Anzi, è molto più probabile che, in un mondo in continua evoluzione come era quello dei primi secoli della Repubblica, il conflitto fra ordini dovesse necessariamente essersi articolato in più fasi³.

² Le principali fonti relative al periodo in esame, gli inizi della Repubblica, sono le storie di Livio e quelle di Dionigi di Alicarnasso, i quali, a loro volta si rifacevano alla tradizione annalistica.

³ Kurt A. Raaflaub, "From Protection and Defense to Offense and Participation: Stages in the Conflict of the Orders, in *Social Struggles*" in *Archaic Rome. New Perspectives*

Il conflitto scoppia pochi anni dopo l'istituzione della Repubblica, in un contesto caratterizzato da una grave crisi agraria, presto trasformatasi in una più generale crisi economica, di cui le fonti ci offrono varie conferme⁴. A pagarne le conseguenze era in primo luogo la plebe che, oltre ad aver subito delle drastiche perdite di raccolto e bestiame, doveva prendere parte alle incessanti battaglie contro le popolazioni vicine. Si aggiunga, poi, che il vuoto di potere creatosi a seguito della caduta della monarchia aveva dato inizio ad una forte competizione fra le *gentes* patrizie, volta ad assicurarsi una fetta, più o meno grande, di potere. A questo scopo avevano mobilitato le ingenti risorse economiche e sociali a loro disposizione e avevano sfruttato gli uomini alle loro dipendenze. In questa situazione, evidentemente, i problemi legati alla questione dei debiti e il malcontento diffuso negli strati più bassi della popolazione non potevano che raggiungere un punto di non ritorno.

È, quindi, in questo quadro socioeconomico che, agli inizi del V secolo a.C. ha luogo la prima secessione della plebe: radunatisi fuori dai confini di Roma, sul *Mons Sacer*, i plebei istituirono i propri magistrati, i tribuni della plebe, tramite una *lex sacrata* e ne stabilirono la *sacrosanctitas*, giurando solennemente di non

on the Conflict of Orders, a cura di Kurt A. Raaflaub (Malden: Blackwell Publishing Ltd, 2005), pp. 185-222

⁴ Le carestie erano state annotate negli annali dei *pontefices*, il grano era necessario importarlo; i libri Sibillini presentavano una raccomandazione di costruire un tempio dedicato a *Ceres, Liber e Libera*; la normativa presente nelle dodici tavole suggerisce la presenza di un problema di debiti particolarmente serio; ecc.

abbandonarli e di proteggerli anche a costo della loro vita⁵. Chi avesse attentato alla vita dei tribuni sarebbe stato considerato *homo sacer* con la conseguenza che chiunque avrebbe potuto impunemente ucciderlo. In queste prime battute del conflitto i tribuni avevano un ben preciso scopo: proteggere i “compagni” plebei dall’abuso di potere dei patrizi e dei loro magistrati (*auxilii latio adversus consules*). Chi aveva subito delle ingiustizie da parte dei patrizi poteva chiedere l’intervento di uno dei tribuni in sua difesa. Quest’ultimo si sarebbe allora frapposto fra la vittima e il patrizio, protetto dal giuramento (sacro) che era stato concluso in precedenza e che ne garantiva l’incolumità.

Da tutto questo emerge come lo scopo di questa magistratura plebea, inizialmente, dovesse essere unicamente di difesa e di protezione. All’epoca, d’altronde, la plebe non poteva ancora sperare di mettere in discussione l’esclusività del comando politico che i patrizi avevano ottenuto all’interno della Repubblica. In riferimento a questo periodo non si trova nelle fonti, per esempio, alcun episodio in cui la plebe cercò di rivendicare il diritto di eleggere dei consoli plebei o di modificare in loro favore la struttura delle votazioni nelle assemblee. Non ambirono, tramite la messa in atto di una secessione e la conseguente istituzione di alcuni loro magistrati, ad ottenere un ruolo attivo nella politica o nella direzione della Repubblica. Semplicemente cercarono di frenare gli abusi che i patrizi avevano

⁵ Probabilmente i primi tribuni erano stati degli ufficiali dell’esercito che avevano guidato il movimento nelle fasi iniziali della secessione. Successivamente, tuttavia, vennero scelti sulla base di criteri diversi, come il loro stato sociale ed economico, piuttosto che per le loro capacità di comando.

posto in essere, a loro danno, fino a quel momento. Questo obiettivo risulta evidente, tra l'altro, anche in occasione della redazione delle dodici tavole⁶: tramite di esse la plebe intese solamente rafforzare le proprie garanzie. Lo scopo, infatti, era di fissare per iscritto le regole giuridiche, in modo da evitare che queste fossero interpretate arbitrariamente dai pontefici e, al contempo, che i consoli continuassero ad esercitare un potere privo di vincoli. Sono del tutto assenti, invece, norme finalizzate ad aumentare la partecipazione nella vita politica dei plebei.

⁶ Si tratta del testo legislativo più antico di Roma. Venne redatto tra il 451 e al 450 a.C. ad opera di un collegio decemvirale di composizione mista patrizio-plebea. Livio riferisce (*Ab urbe condita*, 3.9.5) che a proporre di mettere per iscritto le leggi fu, per primo, il tribuno della plebe Terentilio Arsa nel 461 a.C., allo scopo di limitare l'enorme potere dei consoli, i quali non avrebbero più potuto interpretare la legge come meglio credevano, caso per caso. Tuttavia, il Senato, in un primo momento, si oppose e solo un decennio più tardi fu possibile procedere con la codificazione delle dodici tavole. Così, nel 451 a.C. i decemviri scrissero il testo delle prime dieci tavole e, poiché tutte le magistrature ordinaria erano state sospese, amministrarono il governo della Città. L'anno successivo vennero redatte le ultime due tavole, ma allo scadere del mandato i decemviri si rifiutarono di dimettersi e avrebbero iniziato a governare in modo dispotico. Questo diede l'abbrivio ad una nuova serie di rimostranze popolari e, in particolare, ad una nuova secessione della plebe che portò, infine, alla cacciata dei decemviri e alla restaurazione delle magistrature ordinarie. Vennero così eletti, nel 449 a.C., i consoli Lucio Valerio Potito e Marco Orazio Barbato, i quali fecero approvare ai comizi centuriati tre leggi (le leggi Valerie-Orazie, appunto): la prima confermava la *sacrosanctitas* dei tribuni della plebe; la seconda parificava i plebisciti, emanati delle assemblee plebee, alle leggi dei comizi centuriati; la terza proibiva, infine, la creazione di magistrature *sine provocatione*, come furono i collegi decemvirali. Va segnalato, tuttavia, che vi sono forti dubbi sulla storicità di queste ultime leggi, le quali sembrano piuttosto essere una retrodatazione di leggi successive

Due fattori, principalmente, poterono favorire il successo della plebe: la condivisione di obiettivi comuni e la consapevolezza di essere di importanza vitale per lo Stato (si pensi solo al loro apporto militare). I patrizi avevano dalla loro tutte le caratteristiche vincenti (ricchezza, prestigio, monopolio del potere politico e religioso), ma rimanevano pur sempre una minoranza e questo ha fatto sì che la plebe sviluppasse un forte senso di solidarietà e coesione. Lo si vede, in particolare, con riferimento ai tribuni della plebe. Come si è detto, la forza di questa magistratura, soprattutto nelle fasi iniziali, stava nel sostegno che le veniva fornito dalla plebe, la quale si era impegnata volontariamente a garantirne l'incolumità a tutti i costi. Determinazione, coesione e grandi numeri, quindi, fecero in modo che le doglianze della plebe non potessero essere ignorate ancora per molto tempo.

In secondo luogo, i plebei rappresentavano la maggior parte degli agricoltori, ovvero della classe produttiva e facevano inoltre parte dell'esercito. Nella maggior parte delle società arcaiche possedere delle terre e combattere nell'esercito erano considerati dei privilegi ed erano strettamente collegati al possesso della cittadinanza. Questo apriva quindi la strada alla possibilità di una loro futura ed eventuale integrazione politica e sociale.

D'altra parte, i patrizi riuscirono a resistere egregiamente, senza grosse perdite, alle pressioni della plebe. Questo fu possibile perché l'aristocrazia romana, diversamente da altre dello stesso periodo (V secolo a.C.), come quella greca e quella etrusca, aveva sviluppato le proprie qualità formalizzandole in modo più rigido. Questo è quanto sostenuto, in particolare, da Kurt Raaflaub, secondo cui «la maggior

parte di queste qualità furono sviluppate più nitidamente e formalizzate più rigidamente che altrove; ad esse venne data un'eccezionale connotazione religiosa e misero fortemente in evidenza l'autorità e la superiorità»⁷ dei patrizi. Si pensi, ad esempio, al fatto che questi ultimi avevano i propri riti matrimoniali e che i matrimoni misti erano condannati non solo moralmente, ma anche legalmente vietati. Inoltre, si diffuse su larga scala un sistema clientelare che rafforzò ulteriormente le posizioni dei patrizi. Anche il procedimento delle votazioni, a base censitaria, così come la nomina dei candidati, erano pensati per fare in modo che tanto l'iniziativa, quanto la decisione finale potessero essere influenzate dal magistrato che le presiedeva. In questo modo l'aristocrazia patrizia era in grado di mantenere uno stretto controllo anche sull'assemblea, ulteriormente favorito dal sistema di voto per centurie⁸. Oltretutto, a Roma le pressioni interne (i plebei) in combinazione con quelle esterne (i nemici) avevano portato i patrizi a serrare i propri ranghi e a sviluppare uno straordinario senso di coesione nei valori e nei principi condivisi. Così, impararono anche a fare affidamento su di una magistratura (il consolato) capace di ridurre all'obbedienza eventuali dissidenti. Insomma, la "classe" dei patrizi si presentava, agli occhi dei propri rivali, come un'aristocrazia

⁷ Kurt A. Raaflaub, "From protection and defense to offense and participation: stages in the conflict of orders", in *Social struggles in archaic Rome. New perspectives on the conflict of orders*, Kurt A. Raaflaub (a cura di), II ed., (Oxford: Blackwell publishing Ltd, 2005), p. 198

⁸ Per una trattazione dettagliata del procedimento elettorale e legislativo all'interno delle assemblee romane rimando ad Eastland Stuart Staveley, *Greek and Roman Voting and Elections*, (New York: Cornell University press, 1972).

molto coesa e dotata di enormi poteri, sia sul piano politico e giuridico, sia su quello religioso, il che rendeva per i plebei difficile pensare di poterla sopraffare da un giorno all'altro.

Non a caso, quindi, in questa fase iniziale della lotta plebea, i tribuni mirarono semplicemente a porre un freno all'illimitato potere delle diverse magistrature patrizie. La strada della resistenza, dopotutto, era l'unica praticabile in questa prima fase. Tuttavia, è molto probabile che ci fossero già, tra le fila di questa classe, uomini volenterosi di opporsi allo strapotere dei patrizi, che si offrirono di guidare una ribellione, assumendo appunto la carica di tribuni. Solo in un momento successivo, tuttavia, la plebe avrebbe potuto iniziare a chiedere una maggiore partecipazione nella vita politica.

E così anche la funzione principale dei tribuni rimaneva quella di resistenza contro gli abusi di potere dei magistrati patrizi. Tramite l'*intercessio*, evoluzione dello *ius auxilii* di cui si è detto sopra, il tribuno poteva opporsi a qualsiasi atto posto in essere dai magistrati della Repubblica, ma anche alle delibere del Senato, piuttosto che alle esecuzioni delle sentenze, forti della loro inviolabilità, ossia della *sacrosanctitas*. Come spiegò egregiamente Pierangelo Catalano: «La *sacrosancta potestas* dei *tribuni plebis* è garante della libertà dei singoli *cives* dinnanzi al potere di governo dei magistrati patrizi e, al contempo e indissolubilmente, è garante dell'obbedienza dei magistrati patrizi alla volontà del popolo (*leges publicae*)»⁹.

⁹ P. Catalano, G. Lobrano, "Promemoria Storico Giuridico", in AA. VV (a cura di), *MMD anniversario della secessione della plebe al monte sacro. Conflitto e Costituzione Romana. Seminario di studi*, Sassari, 11-12 dicembre (2006).

1.2. La seconda fase del conflitto: nuovi problemi e nuove soluzioni a vecchi problemi

Le caratteristiche della lotta, in particolare gli obiettivi perseguiti, cambiarono quando, circa un secolo dopo la prima secessione, all'interno della plebe iniziò ad emergere una élite che possedeva le risorse economiche necessarie per distinguersi militarmente e numerosa abbastanza per far fronte allo strapotere dei patrizi. A partire da quel momento, la plebe più "ricca" iniziò a pretendere una maggiore partecipazione nella vita politica oltre che una maggiore uguaglianza sociale e si determinò, quindi, a passare da un ruolo prettamente passivo, nei confronti dei patrizi, ad uno maggiormente attivo. Le cause e le condizioni che portarono al formarsi di questa élite sono varie e complesse. È possibile che gli ex tribuni avessero iniziato a circondandosi di una sempre più ampia clientela. Anche la serrata del patriziato¹⁰ influi, poiché comportò l'esclusione

¹⁰ La teoria della serrata del patriziato è stata proposta inizialmente da Gaetano De Sanctis in *Storia dei romani. La conquista del primato in Italia* (Torino: Fratelli Bocca editori, 1907), pp. 233-236, la quale sostiene che agli inizi della Repubblica, subito dopo la caduta della monarchia, non vi fosse una reale separazione fra patrizi e plebe. Entrambi gli ordini, quindi, avevano inizialmente lo stesso peso all'interno delle magistrature e degli uffici religiosi. Al massimo si poteva distinguere tra famiglie più ricche e famiglie meno ricche, ma poiché non si trattava di categorie immutabili, nulla impediva ad una famiglia ricca di divenire povera e quindi passare nei ranghi plebei e viceversa ad una famiglia povera di salire, arricchendosi, la scala sociale per entrare nelle fila patrizie. Tuttavia, il patriziato iniziò un po' per volta a chiudere i propri ranghi (da qui il termine "serrata del patriziato", appunto), andando ad escludere sistematicamente la plebe da questa e quell'altra magistratura. Si spiegherebbe, così, la

dall'aristocrazia delle nuove, ricche, *gentes* che, conseguentemente, si trovarono costrette ad affiliarsi alla plebe pur di poter prendere parte alla vita politica della Repubblica.

I plebei cominciarono, allora, a premere per ottenere alcuni importanti obiettivi: 1) l'abolizione del divieto del matrimonio misto¹¹; 2) l'ottenimento di un ruolo di vertice nell'esercito; 3) l'elezione alle cariche pubbliche e la partecipazione ai collegi sacerdotali. Tuttavia, nemmeno in questa occasione i tribuni, con le loro azioni, cercarono di porre in dubbio l'ordine costituzionale. Per quanto non si limitassero più ad una mera resistenza passiva, l'obiettivo principale rimaneva quello di difendere i propri rappresentati, soltanto che ora si trovavano nella posizione di poterlo

presenza di nomi di origine plebea nelle liste consolari dei primissimi anni della Repubblica.

¹¹ Le leggi delle XII tavole, infatti, presentavano una norma che vietava il matrimonio misto fra patrizi e plebei, probabilmente al fine di solidificare ulteriormente il dominio di quella parte di patrizi già particolarmente influente. Questo tanto impedendo ai plebei di scalare i ranghi sociali unendosi in matrimonio a dei patrizi, magari meno facoltosi, quanto ostacolando i rivali patrizi che contavano su di una eventuale alleanza con ricche famiglie plebee per la loro avanzata politica. Così, nel 445 a.C., il tribuno della plebe Gaio Canuleio propose una legge volta, appunto, al riconoscimento della legalità dei matrimoni fra i due ordini sociali, così da aprire delle possibilità anche alle famiglie plebee di inserirsi nel panorama politico romano. La legge passò, non senza qualche scontro e così cadde il divieto. Vi sono dei forti dubbi sulla veridicità di questo racconto poiché all'epoca dei fatti i plebisciti non erano ancora stati parificati alle leggi, per cui non avrebbero potuto considerarsi vincolanti anche per i patrizi. Rimando a Gary Forsythe, *A critical history of early Rome. From prehistory to the first punic war*, (Berkeley: University of California press, 2005), pp.225-230 per uno studio dettagliato sulla storicità della *lex Canuleia*, tuttavia, quanto a noi interessa è che il divieto, laddove fosse effettivamente esistito, sembra che cadde definitivamente in quegli anni.

fare anche tramite delle azioni positive, ossia proponendo nuove leggi a favore della plebe. Questo proprio perché, come si è detto, era ormai emersa un'élite abbastanza forte da vincere l'eventuale opposizione patrizia e in grado, quindi, di sostenere anche le politiche più ambiziose dei tribuni stessi.

1.3. La terza fase del conflitto: l'ingresso dei plebei all'interno dell'ordine politico

Una tappa fondamentale del fatidico pareggiamento politico-sociale tra patrizi e plebei è costituita dalle deliberazioni delle leggi Licinie-Sestie¹² del 367 a.C.¹³ Si tratta di una serie di provvedimenti legislativi, proposti dai tribuni della plebe Gaio Licinio Stolone e Lucio Sestio Laterano, che miravano a risolvere la questione dei debiti (*de aere alieno*), del possesso di *ager publicus* (*de modo agrorum*) e dell'accesso dei plebei al consolato, prevedendo, in particolare, che uno dei due consoli potesse essere di origine plebea (*de consule plebeio*). Oltre a ciò, si elevava a dieci il numero dei *duoviri sacris faciundis*, stabilendo che metà dei posti fossero

¹² È discusso se si tratti di più leggi separate o di un'unica legge composta da più provvedimenti non collegati fra loro. Per semplificazione io le tratterò come tre diverse proposte di leggi poi unificate.

¹³ Questo è quanto sostiene anche Robert Develin, "The Integration of Plebeians into the Political Order after 366 b.C.", in *Socials Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of Orders*, a cura di Kurt A. Raaflaub (Malden: Blacwell Publishing Ltd, 2005), pp. 293-311

riservati ai plebei. Tutti problemi che avevano caratterizzato il conflitto fra ordini fin dalle sue battute iniziali e che trovarono in questa sede un primo assestamento.

Ebbe così inizio una fase del conflitto durante la quale i plebei cercarono di rinforzare i diritti loro riconosciuti e di diminuire ulteriormente i privilegi patrizi, raggiungendo una sempre maggiore uguaglianza sul piano sociale ed una più effettiva presenza nella vita politica. Le leggi Licinie-Sestie diedero dunque avvio al processo di unificazione tra patrizi e plebei in campo politico, ma anche dopo la loro emanazione continuarono a persistere delle importanti differenze fra i due ordini. Basti pensare che si dovrà attendere il 172 a.C. prima di avere effettivamente una coppia di consoli plebei, sebbene questa possibilità fosse già stata prevista nel 342 a.C. dalla *lex Genucia*, la quale stabiliva che entrambi i consoli potessero essere plebei.

Evidentemente vi erano degli uomini politici di origine plebea che spingevano affinché venisse negato ai patrizi ogni privilegio che garantisse loro un monopolio nella sfera religiosa o in quella pubblica. Eppure, è evidente che in qualche modo i patrizi riuscirono a mantenere e farsi riconoscere ancora per parecchio tempo un ruolo speciale nella Repubblica. Vediamo meglio.

I magistrati dotati di *imperium* (consoli e pretori) venivano eletti dai comizi centuriati. L'assegnazione dei cittadini ad una piuttosto che all'altra centuria avveniva sulla base dei rispettivi patrimoni (valutati in denaro). Al vertice di questo sistema vi erano le 18 centurie di cavalieri (*equites*), seguite dalle 170 centurie di fanti (*pedestris*). Queste ultime erano poi assegnate alle cinque diverse

classi di censo: 80 centurie spettavano alla prima classe, 20 alla seconda, alla terza e alla quarta, 30 alla quinta. Poiché si votava per centurie è chiaro che dal parere della classe dei cavalieri assieme a quello della prima dipendevano le sorti di qualunque proposta, anche laddove la maggioranza dei cittadini fosse in realtà in disaccordo con esse, essendo questi distribuiti nelle classi numericamente inferiori (ossia dalla seconda alla quinta). Quindi, anche la scelta dei consoli dipendeva in gran parte dalla volontà delle prime due.

In un primo momento è molto probabile che i patrizi avessero un forte ascendente su questa assemblea. Ad un certo punto, però, il numero di plebei in grado di rientrare nella prima classe iniziò a crescere, fino a diventare dominante rispetto a quello dei patrizi. La maggioranza dei votanti che contava, allora, doveva essere con tutta probabilità costituita da ricchi plebei. Questo fatto giocò a favore di quest'ultimi, i quali ora sarebbero stati in grado di fare passare le proprie proposte.

Ciò nonostante, i patrizi riuscirono ad arginare questa forza plebea ancora per molto tempo. Lo si è già visto relativamente alla previsione dell'elezione di una coppia di consoli plebei. Queste leggi, infatti, nulla prevedevano in merito alle conseguenze di una loro mancata osservanza, il che finiva con l'indebolirne la forza. Questo fatto spiegherebbe la necessità di confermare determinati presidi (come la *provocatio ad populum*) attraverso reiterati interventi legislativi. Evidentemente esisteva un problema di effettività delle disposizioni e probabilmente vi erano dei patrizi che continuarono ad ostacolare o, per lo meno, a rallentare l'avanzamento dei plebei. Tuttavia, poiché non potevano fare nulla per bloccare direttamente le

delibere delle assemblee della plebe, sia in campo legislativo che elettorale, per i patrizi non rimaneva che sostenere che quanto deciso dai concili plebei non fosse per loro vincolante.

Un altro fattore che fu certo d'aiuto ai patrizi nella loro resistenza ai plebei fu il controllo dei collegi sacerdotali¹⁴. La Costituzione romana presentava, infatti, diversi elementi religiosi coi quali i patrizi avevano una particolare associazione: tutti i principali atti politici, come anche le delibere elettorali e legislative, venivano compiuti avendo cura di ottenere il preventivo favore degli dèi; lo stesso concetto di *imperium* era fortemente intriso di connotazioni religiose; il console che operava al di fuori della città possedeva pieni *auspicia populi romani*. Non bisogna credere che questi aspetti fossero presi alla leggera o che fossero utilizzati principalmente a scopi politici, al contrario. Così, quando iniziò a prefigurarsi la possibilità di avere una coppia di consoli tutta plebea può darsi che qualcuno fosse sinceramente scettico e preoccupato, anche fra gli

¹⁴ Ai collegi sacerdotali era affidata principalmente la gestione dei riti e costituivano il nucleo del sistema religioso romano. Ogni sacerdote e ogni collegio aveva poi compiti specifici, fra i più importanti ricordiamo: il collegio dei pontefici, presieduto dal *pontifex maximus*, si occupavano di conservare le tradizioni religiose e la *pax deorum*, e di interpretare i *mores*; i *Flamini*, ossia i sacerdoti addetti in modo particolare ad una divinità, il più rinomato fra i quali era il *flamen Dialis*, ossia il *flamen* di Giove; gli auguri, incaricati di interpretare ufficialmente i segni coi quali le divinità manifestavano il loro favore o meno; i *Quindecemviri*, i quali avevano il compito di consultare, per ordine del Senato, i libri Sibillini ed avevano, inoltre, la sorveglianza dei culti stranieri (potevano, per esempio, approvare o respingere l'introduzione di un nuovo culto). I sacerdoti, la cui carica era a vita, provenivano dalle classi sociali più alte e solo con la *lex Ogulnia de sacerdotis* (300 a.C.) anche i plebei furono ammessi ai collegi sacerdotali.

stessi plebei, di turbare la *pax deorum*. La presenza di queste idee tradizionaliste fu sicuramente d'aiuto ai patrizi che cercarono di mantenere il monopolio di diverse cariche religiose (si veda su tutti il caso del *flamen dialis*), ma non solo. Che i patrizi avessero un ruolo privilegiato è ulteriormente confermato, per esempio, dal fatto che il *princeps senatus*, ossia colui il quale aveva la prerogativa di esprimere per primo il proprio parere all'interno del Senato, fosse sempre stato un patrizio.

Robert Develin riferisce, inoltre, dell'esistenza di una regola che proibiva ai senatori di diventare tribuni¹⁵, sebbene, all'epoca in cui questa regola trovava applicazione, i plebei fossero già presenti in Senato¹⁶. Questo, probabilmente, perché c'era il rischio di un conflitto di interessi, dal momento che il tribunato era una magistratura che in qualunque momento poteva essere chiamata ad

¹⁵ A giudizio dell'autore, tale regola sarebbe ricavabile da un passo di Aulo Gellio (*Notti Attiche*, 14.8.2) in cui viene detto che i tribuni della plebe avevano il diritto di convocare il Senato pur non essendo senatori prima del plebiscito Attinio. Ne deriva che prima di questo plebiscito gli ex tribuni non potevano essere, appunto senatori. Sulla datazione di questo plebiscito, purtroppo, non vi sono grandi certezze poiché esso non risulta da nessuna delle altre fonti. Tuttavia, io seguirò le conclusioni di Robert Develin in "The Atinian plebiscite, tribunes and the Senate", *The Classical Quarterly*, 28, n. 1 (1978), p. 143, che lo colloca attorno al 212-190 a.C., periodo in cui dai *fasti* emergono diversi Attinii e in cui vi fu una *lectio* straordinaria (216 a.C.) che richiese di far entrare in Senato un gran numero di plebei, i quali probabilmente non apprezzarono l'idea di dover rinunciare ad un successivo tribunato per poter sedere in Senato.

¹⁶ Il plebiscito Ovinio, emanato tra il 318 e il 312 a.C., quindi prima del plebiscito Attinio di cui si è detto nella nota precedente, nel trasferire dai consoli ai censori il compito di provvedere alla *lectio senatus* (ossia all'integrazione dei senatori), stabilì anche l'ammissione dei plebei al Senato.

agire in opposizione al Senato. Tuttavia, esisteva anche una legge che impediva a chiunque avesse ancora in vita il padre che aveva rivestito una magistratura curule di rivestirne a sua volta una plebea. Questa norma proverebbe l'esistenza di una differenza, accettata da entrambi gli ordini, di tipo qualitativo, in particolare religioso, tra magistrature patrizie e magistrature plebee. Differenza che giustificava il divieto, da un lato, per un plebeo "entrato in contatto", seppur indirettamente, con le magistrature patrizie di rivestirne una plebea (almeno fino a quando quella commistione persisteva, ossia fino a quando il padre rimaneva in vita), dall'altro, il divieto per un senatore di diventare poi tribuno. Si tratterebbe in entrambi i casi, quindi, di proibizioni che trovano una giustificazione nelle superstizioni religiose.

D'altra parte, andando ad osservare i *fasti* relativi al decennio successivo alle leggi Licinie-Sestie (366-356 a.C.), ricaviamo che i patrizi che ricoprono il consolato in quel periodo non furono affatto disposti ad assecondare le richieste della plebe¹⁷ e le famiglie plebee che riuscirono per prime ad avere un console tra i propri componenti non furono in grado di conquistare stabilmente posizioni di potere. L'immagine che emerge è, dunque, quella di un'opposizione o comunque di una riluttanza patrizia che proseguì anche negli anni '50 del quarto secolo, malgrado un periodo di apparente pace sociale e nonostante la plebe sembrasse aver fatto dei passi in avanti sul piano dell'integrazione coi patrizi. Può darsi che alcuni esponenti dell'aristocrazia ritenessero virtuoso ed utile collaborare coi plebei,

¹⁷ Servilio Ahala, per esempio, nel 362 a.C. nominò Appio Claudio dittatore *consensu patriciorum* e Sulpicio Petico fece parte di tre collegi consolari composti di soli patrizi nel 355, 353 e 351 a.C.

ma nel momento in cui sorgeva un qualche problema pare che la lealtà al proprio ordine di appartenenza finisse comunque per avere la meglio. La presenza ancora in questi anni di coppie di consoli solo patrizi è riprova di un tentativo di reagire alle rivendicazioni della plebe, così come il ricorso all'interregno o alla dittatura per evitare che i consoli plebei avessero la conduzione delle elezioni.¹⁸

I primi anni del consolato plebeo, quindi, furono caratterizzati da vari tentativi dei patrizi di minimizzare i successi della plebe e massimizzare i propri (magari sperando di riottenere il totale controllo di questa magistratura). In questo furono probabilmente aiutati da un atteggiamento di esclusività posto in essere da alcune famiglie plebee da cui provenivano i primi consoli. Atteggiamento che doveva quindi essere moderato. Forse questo era lo scopo del divieto di iterazione previsto nel 342 a.C. dalla *lex Genucia*: garantire un certo ricambio e l'ingresso di nuove famiglie plebee nei ruoli di vertice, sì da limitare l'accentrarsi dei poteri in poche, ma particolarmente influenti, *gentes*. A partire da quell'anno, infatti, iniziano a comparire nuovi nomi all'interno dei *fasti*.

Verso la metà del terzo secolo si hanno diverse prove che i due ordini si erano ormai riappacificati dando vita ad una nobiltà mista patrizio-plebea, una sorta di coalizione che, però, non giocava a favore dei plebei appartenenti agli strati sociali più bassi. Il conflitto

¹⁸ Si ricorse, dopo un lungo periodo di inutilizzazione, ad un *interregnum* nel 356 a.C. al fine di eleggere due consoli patrizi. Nel 350 a.C. si scelse di far condurre le elezioni al dittatore e Livio (7.22.10) ci dice esplicitamente che fu presa questa decisione proprio allo scopo di aggirare il principio presente nelle leggi Licinie Sestie. Seppur quell'anno non si ottenne il risultato sperato, ci riuscirono quello successivo.

fra gli ordini non era ancora del tutto concluso¹⁹ e alcuni patrizi tentarono di approfittare di queste rinnovate tensioni per opporsi ad ulteriori rivendicazioni plebee o per far rivivere la memoria delle loro antiche prerogative. Tuttavia, lo sviluppo nel tempo di un ordine politico misto, patrizio-plebeo, aveva definitivamente cambiato la natura del conflitto. Così, seppur ci sarebbero stati ancora tribuni più o meno provocatori (si pensi, ad esempio, a Gaio Flaminio nel 232 a.C., il quale venne fortemente osteggiato dai patrizi per le sue politiche a favore della plebe), la loro attività non sarebbe più stata rivolta esclusivamente contro i patrizi.

Ma qual era il rapporto fra i “leader” plebei e gli strati sociali più bassi, i quali si assume fossero i loro naturali sostenitori? Ne determinarono effettivamente il successo contro i patrizi oppure furono la causa di una certa rivalità tra politici plebei che, nel tentativo di assicurarsi una carica pubblica, “combattevano” fra di loro per ottenerne il supporto? Come si è già sottolineato debiti e difficoltà economiche caratterizzarono sempre la storia plebea. Si tratta di problemi sentiti come di massima priorità, al punto da arrivare ad oscurare, talvolta, anche la questione del monopolio del

¹⁹ Si verificarono, infatti, ancora degli episodi che possono essere collocati all’interno della cornice del conflitto fra patrizi e plebei: la dittatura del plebeo Publio Filone nel 339 a.C., ci viene detto da Livio (8.12.4-17), fu fortemente criticata e alla sua successiva candidatura a pretore del 336 a.C. si oppose un console patrizio. Nel 327 a.C. i tribuni sostennero che l’origine plebea del dittatore aveva fatto sì che gli auguri (provenienti chiaramente dai ranghi patrizi) lo dichiarassero *vitio creatus*. Nel contesto della censura di Appio Claudio Cieco (312 a.C.), ripresero gli scontri tra i magistrati patrizi e i tribuni della plebe (Livio, 9.33.3). Fino ad arrivare al 287 a.C. quando si ebbe, pare, un’altra secessione culminata nella dittatura che portò alla *lex Hortensia*.

potere da parte dei patrizi, come si evidenziò in occasione delle leggi Licinie Sestie. In proposito così scrisse Livio:

*«Inter priorem dictaturam abdicatam novamque a Manlio initam ab tribunis velut per interregnum concilio plebis habito apparuit quae ex promulgatis plebi, quae latoribus gratiora essent. nam de fenore atque agro rogationes iubebant, de plebeio consule antiquabant».*²⁰

La plebe, quindi, ci viene riferito dall'autore, aveva intenzione di approvare solo le rogazioni concernenti le questioni dei debiti e dell'*ager publicus* e non quella riguardante l'elezione di un console plebeo. Per quanto vi possano essere dei dubbi sulla veridicità dei fatti, questa vicenda mostra cosa realmente preoccupasse la maggior parte della plebe. Tuttavia, Livio spiega anche come essa fosse consapevole che per risolvere una volta per tutte il problema del carico di debiti vi fosse ormai la necessità di raggiungere le magistrature più alte. Così facendo avrebbero perfino potuto arrivare ad uguagliare i patrizi sul piano degli onori e del potere:

*«Occasio videbatur rerum novandarum propter ingentem vim aeris alieni, cuius levamen mali plebes nisi suis in summo imperio locatis nullum speraret: accingendum ad eam cogitationem esse; conando agendoque iam eo gradum fecisse plebeios unde, si porro adnitantur, pervenire ad summa et patribus aequari tam honore quam virtute possent.»*²¹

²⁰ Livio, *Ab Urbe Condita*, 6.39.1-2

²¹ Livio, *Ab Urbe Condita*, 6.35.1-3

Per ottenere questo obiettivo, ossia l'elezione alle magistrature dotate di *imperium*, come evidenziato sopra, i plebei dipendevano principalmente sulle centurie appartenenti alla prima classe, dunque su uomini che appartenevano agli strati economici più alti.

Tuttavia, è comprensibile che essi cercassero anche il consenso delle classi più basse, specialmente nei momenti di crisi politica. Il popolo, infatti, non avrebbe visto di buon grado l'associazione dei propri rappresentanti politici col ceto dei creditori. Era da chi non fosse connesso con la classe dirigente che ci si poteva aspettare delle politiche di aiuto agli strati più poveri²² e un sincero interessamento per la loro causa. La necessità che i plebisciti fossero vincolanti per tutti, allora, può aver avuto un legame diretto con l'aspirazione dei plebei di poter essere completamente padroni del loro destino.

Nel momento in cui si stabilì una nobiltà patrizio-plebea, però, quelli fra i plebei che riuscirono a guadagnare un qualche ruolo di vertice, non vollero rischiare di perdere il potere conquistato con tanta fatica. Conseguentemente, la politica perseguita dai patrizi cominciò ad essere condivisa anche dall'aristocrazia plebea ed i motivi di scontro fra i due ordini cambiarono. Così, non ci si deve stupire quando, nel raccontare della prima volta in cui vennero effettivamente eletti due consoli plebei (172 a.C.), Livio non fa menzione di scontri o proteste né da una parte né dall'altra. Il suo silenzio è eloquente: il conflitto patrizio-plebeo può avere certo avuto, come ricordo del passato, un'influenza sulla coscienza della

²² Non a caso i *quinqueviri mensarii*, collegio istituito dal console plebeo Marcio Rutilio al fine di redistribuire il denaro attinto dalle casse pubbliche a chi ne aveva più bisogno, erano uomini di origine plebea, ma provenienti da famiglie non ancora consolari.

classe politica, ma, non essendo più considerato un problema attuale, non creava più delle conseguenze sul piano pratico.

1.4. La quarta fase del conflitto: verso una sua conclusione?

Questa nobiltà patrizio-plebea andò a costituire una nuova classe dirigente che, assieme, puntava ad ottenere la stessa esclusività che aveva caratterizzato fino a quel momento l'ordine patrizio, a discapito della plebe povera, che rappresentava pur sempre la maggioranza della popolazione. Il che mostra ancora una volta come la lotta fra i due ordini, seppur avvalsi talvolta di mezzi quasi eversevi (*secessio*), non si sviluppò mai al punto di arrivare ad essere una vera e propria rivoluzione²³. L'obiettivo dei tribuni non fu mai quello di imprimere una svolta radicale e democratica a Roma. In una repubblica come quella romana, fortemente oligarchica, era impensabile tanto per i patrizi quanto per i plebei avere un governo democratico come quello ateniese.

Ma i plebei che non riuscirono a far parte di questa nobiltà mista? Anche loro non si sentivano più in opposizione ai patrizi? Evidentemente no: le strutture dell'organizzazione plebea (*in primis* i tribuni) continuavano ad esistere e ad essere attive sulla scena

²³ Jürgen von Ungern-Sternberg, "The End of the Conflict of Orders" in *Socials Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of Orders*, a cura di Kurt A. Raaflaub (Malden: Blacwell Publishing Ltd, 2005), pp. 312-332

politica; ancora una volta si dovette ribadire, con la *lex Hortensia* del 287 a.C., la validità e l'efficacia generale dei plebisciti²⁴; lo *ius provocationis* venne legalmente riconosciuto solo nel 300 a.C. con la *lex Valeria*, la quale sanzionava i comportamenti illegittimi in questo campo²⁵. Eppure, ora vi erano anche consoli plebei. Com'era possibile, allora, che alcune delle rivendicazioni plebee faticassero ad attecchire anche dopo che i plebei erano riusciti ad ottenere le più alte cariche della Repubblica?

Il fatto è che dopo la nascita e lo sviluppo della nobiltà patrizio-plebea il conflitto fra i due ordini non scomparso, semplicemente mutò natura. Una volta che, verso la fine del quarto secolo, i plebei riuscirono ad ottenere la posizione di consoli e di censori, essi si andarono a collocare al fianco dei patrizi. Conseguentemente il popolo finì per sentirsi distante tanto dagli uni quanto dagli altri e così si sviluppò una nuova contrapposizione, tra popolo e Senato. I plebei che ora condividevano il potere coi patrizi non erano più

²⁴ Si noti, infatti, che già nel 339 a.C. la *lex Publilia Philonis* aveva parificato i plebisciti alle leggi.

²⁵ La *provocatio ad populum* consisteva in una garanzia riconosciuta al cittadino sottoposto ad esecuzione penale, il quale poteva appellarsi al popolo che, riunito nei comizi, poteva decidere di annullare la condanna pronunciata da un magistrato. Questa era presente fin dai primi anni della Repubblica, ma non sempre veniva rispettata dai magistrati (patrizi), i quali spesso decidevano di ignorarla. Da qui la necessità di riaffermare più volte questo diritto, fino ad arrivare all'emanazione della *lex Valeria*. Von Ungern-Sternberg, "The end of the conflict of the orders", p. 330-331, n. 57, evidenzia, inoltre, come la legalizzazione della *provocatio* tanto contro i magistrati patrizi quanto contro quelli plebei dimostri che all'epoca del passaggio della *lex Valeria* (300 a.C.) ormai il confronto non fosse più fra questi due ordini sociali, ma piuttosto fra la *nobilitas* ed il popolo.

interessati a combattere per realizzare le aspirazioni più prettamente plebee. Quelli invece rimasti fuori dalle posizioni di potere, accortisi di questo, tentarono di mantenere in vita una certa “coscienza di classe”. Inoltre, continuarono a sfruttare le possibilità, offerte loro dai tribuni meno allineati con l’aristocrazia, di opporsi al Senato quando necessario. La loro preoccupazione principale adesso era di evitare che questa nuova nobiltà esercitasse qualsivoglia tipo di influenza anche sui magistrati plebei.

Solo quando Roma si trovò di fronte la minaccia dell’avanzata di Annibale, Senato e popolo si avvicinarono, mettendo da parte i precedenti dissidi. I tribuni iniziarono a proporre sempre più spesso plebisciti su suggerimento del Senato e ad agire in concordanza con gli interessi di quest’ultimo. È questo il periodo che Peter Brunt chiama di “quiescenza” del tribunato²⁶, durante il quale (almeno apparentemente) esso mise da parte la propria vocazione rivoluzionaria e di opposizione, per agire al fianco e in accordo con chi deteneva il potere. Lo vedremo meglio successivamente.

Come si stava dicendo, il progressivo affermarsi della nobiltà patrizio-plebea provocò una variazione nel conflitto che vedeva ora la plebe opporsi non più ai soli patrizi, ma al Senato tutto, in quanto rappresentante di quella nobiltà mista. Questo è quanto accadde, per esempio, in occasione della *lex Claudia de nave senatorum*. Essa venne emanata attorno al 218 a.C. (su proposta del tribuno Quinto Claudio) e vietava ai senatori e ai loro figli di possedere più di una

²⁶ Peter Astbury Brunt, *Social conflicts in the Roman Republic* (W. W. Norton & Company, 1974)

nave con una capacità superiore a 300 anfore, ossia una nave preposta ai traffici commerciali. Livio attesta che questa legge provocò un forte scontento all'interno del Senato (*per summa contentionem acta*²⁷) e che l'unico senatore che la appoggiò fu il plebeo e precedentemente tribuno Gaio Flaminio. Egli attrasse a sé l'ostilità dell'aristocrazia (*invidiam apud nobilitatem*) e allo stesso tempo ottenne il sostegno della plebe (*favorem apud plebem*). È vero che in generale il commercio era mal visto dai rappresentanti della nobiltà, quasi si trattasse di una attività degradante. Per cui è possibile che i cittadini fossero in larga parte d'accordo col passaggio di questa legge, chi per interessi economici, chi per motivi "etici" di separazione della politica dagli affari. Ad ogni modo, è evidente, in questo caso, il divario esistente fra gli interessi del Senato (l'organo che rappresentava la nobiltà patrizio-plebea) e quelli della plebe, i quali vennero invece interpretati da Gaio Flaminio.

Quest'ultimo, tra l'altro, si era già reso protagonista di alcuni accesi scontri tra il Senato e la plebe mentre era tribuno a causa, in particolare, di una *lex agraria* che era stata da lui proposta nel 232 a.C. e con la quale era stata disposta l'assegnazione viritana (*viritim*)²⁸ dell'*ager Gallicus*²⁹. Quando poi, nel 227 a.C., scoppiò la guerra gallica, proprio la *Lex Flaminia* venne indicata dai suoi

²⁷ Livio, *Ab Urbe Condita*, 21.63.4

²⁸ Nell'*adsignatio* viritana i territori appartenenti alla Repubblica venivano distribuiti singolarmente (*viritim*, appunto), un lotto a ciascun cittadino, rimanendo, dunque, di proprietà del solo privato. Per vedere più nel dettaglio le implicazioni di una tale assegnazione rispetto alla classica *adsignatio coloniarum* rimando a qualche paragrafo più sotto.

²⁹ Si tratta del territorio sottratto ai Senoni al sud della colonia di Arimino.

contemporanei come una delle cause del conflitto. Secondo questa tradizione, i Galli si sarebbero sentiti minacciati dall'insediarsi dei nuovi coloni nei territori a loro limitrofi e furono così spinti ad agire per prevenire una successiva ed eventuale invasione romana. Tuttavia, è difficile, se non impossibile, che le cose stessero effettivamente così. Quasi un cinquantennio prima erano già state fondate due colonie più a nord e quindi ben più vicine al territorio dei Galli (Sena Gallica attorno al 283 a.C. e Arimino nel 268 a.C.).

Inoltre, è improbabile che i senatori fossero contrari ad un'ulteriore distribuzione dei territori al fine di appropriarsi e di sfruttare loro stessi i terreni per mezzo della loro occupazione, dal momento che, nel corso del terzo secolo, furono fondate diverse colonie. Allora, quale fu la ragione di una così forte opposizione della nobiltà a questa legge? Il motivo, probabilmente, è da ricercare nel metodo di assegnazione di queste terre. Fino ad allora la distribuzione avveniva tramite la fondazione di colonie, lungo tutto il territorio italiano, principalmente a scopo di difesa. Chi si trasferiva in una colonia assumeva lo *status* di Latino, il che avrebbe comportato la perdita della cittadinanza romana e tutto ciò che ne conseguiva. Per molto tempo i coloni erano stati, però, disposti ad accettare questo fatto se il corrispettivo era quello di ottenere delle proprietà terriere. Ma, a seguito anche delle diverse campagne militari vittoriosamente condotte, non c'era più il problema della mancanza di terra e, d'altra parte, Roma era ormai la prima potenza d'Italia, il che comportava un sempre maggior interesse nel possedere la sua cittadinanza. L'*adsignatio viritim* permetteva di assegnare individualmente i lotti di *ager* pubblico i quali rimanevano

così interamente nel dominio privato senza privare gli assegnatari della cittadinanza romana. La *lex agraria* di Flaminio finiva quindi per contravvenire ai metodi tradizionali di assegnazione dei territori conquistati, ossia tramite la fondazione di colonie, e per portare la cittadinanza romana in regioni che si trovavano distanti dal centro della vita politica di Roma. Aspetti questi, che dovevano aver creato del malumore tra le fila dei senatori.

Ci si potrebbe chiedere se le politiche di Flaminio abbiano rappresentato qualcosa di diverso dal conflitto fra ordini, una nuova rivoluzionaria fase o se, invece, non siano state che un proseguo dello stesso. Come si è già più volte detto, nel corso del terzo secolo l'antagonismo tra patrizi e plebei muta in un conflitto sociale tra i ricchi, a prescindere dalla loro origine plebea o patrizia e i poveri, i quali si indentificavano con la *plebs*. Nei suoi quindici anni di attività politica, Flaminio fu in grado di cogliere quali fossero le rimostranze della plebe e di mettere l'accento su di esse in maniera originale. Egli aveva probabilmente realizzato che l'indipendenza della plebe dipendeva da un'eguale indipendenza del Senato e della nobiltà. A questo scopo rispondeva, evidentemente, anche la *lex Claudia de nave senatorum* del 218 a.C., la quale mostrava, inoltre, l'abilità di Flaminio di tenere in giusta considerazione le crescenti differenziazioni che si stavano creando nell'economia e nella società romana (per esempio, l'emergere dell'ordine equestre come nuova classe dirigente tra la plebe). Eppure, la posizione del Senato non fu mai indebolita. E d'altra parte non era intenzione di Flaminio creare un divario insormontabile fra i due ordini. Non bisogna dimenticare che egli stesso era un membro del Senato ed aveva raggiunto le più

alte cariche del *cursus honorum*. Allo stesso tempo, tuttavia, desiderava assicurare fermamente, o meglio, istituzionalmente, gli interessi della plebe all'interno di un sistema di governo aristocratico. Non vi fu nulla di "rivoluzionario" nelle azioni di Flaminio, seppure diedero origine a degli scontri. Egli si limitò a sfruttare i nuovi strumenti a sua disposizione al fine di adattare e riformare l'ordine preesistente, mai per sostituirlo con uno nuovo. Tuttavia, la legge agraria toccava un campo, quello della politica colonizzatrice, che era tradizionalmente di competenza del Senato. Inevitabilmente, quindi, Flaminio si dovette scontrare con quest'ultimo, ma alla fine ne uscì vincitore, riuscendo a far approvare la sua proposta di legge. Legge che, oltretutto, aveva validità *erga omnes*, poiché era quanto stabilito dalla *lex Hortensia*, la quale si rivelò essere un eccellente mezzo per perseguire con successo una determinata linea politica anche senza avere l'appoggio del Senato. La *nobilitas*, accortasi di questo, tentò di screditare questo tipo di iniziative, additandole come completamente "demagogiche" e sovversive, ma ormai non si poteva più tornare indietro. Lo stesso cercarono di fare anche coi tentativi di riforma che seguirono dal 133 a.C. in poi.

Per questi motivi è difficile sostenere che il conflitto fra gli ordini volse definitivamente al suo termine col passaggio della *lex Hortensia*. Tuttavia, entrò in una nuova fase, caratterizzata da obiettivi e mezzi diversi. Ormai la plebe era stabilmente presente nel governo della Repubblica e, quel che forse conta di più, aveva conseguito i mezzi per far valere attivamente le proprie ragioni, in particolare grazie all'ottenimento della parificazione dei plebisciti alle leggi. In un quadro così mutato, inevitabilmente anche il

tribunato fu destinato a cambiare. Così, da un ruolo prettamente negativo e di opposizione, passò ad un ruolo positivo e di iniziativa, dal momento che ora, grazie alla *lex Hortensia*, anche l'assemblea da loro convocata e presieduta era in grado di emanare delle leggi ugualmente vincolanti per tutti i cittadini romani. D'altra parte, c'era ancora una grossa fetta di plebe, quella più povera, che rischiava di rimanere inascoltata ed esclusa. Non mancarono, quindi, iniziative più "popolari", di cui Gaio Flaminio fu uno dei fautori, le quali suscitavano ancora l'opposizione della classe dirigente patrizio-plebea. Iniziative di questo tipo provenivano quasi sempre dai tribuni i quali, almeno apparentemente meno legati alle élite al potere, continuavano a rappresentare una magistratura capace di intercettare le esigenze delle classi più basse della Repubblica, ma agendo pur sempre nel rispetto dell'ordine costituzionale.

1.5. Tribuni della plebe e res publica: evoluzione di un rapporto

Il tribunato nacque, quindi, in funzione di difesa della plebe, il che è dimostrato dal fatto che il primo potere che gli fu riconosciuto fu lo *ius auxilii*, tramite il quale gli era possibile intervenire in difesa del singolo cittadino(-plebeo) contro l'agire dei consoli ed anche delle magistrature inferiori. Ma ad un certo punto il ruolo del tribunato all'interno della Repubblica cambiò. Così come cambiarono i poteri di cui era dotato. Questo fatto è intrinsecamente legato al cambiamento di obiettivi della plebe o meglio, di quella

parte della plebe che aveva guidato inizialmente la protesta. Una volta che questa riuscì ad ottenere la condivisione dei poteri politici coi patrizi emersero dei bisogni e delle necessità diverse. Non era più sufficiente un potere passivo, ma ce n'era bisogno di uno attivo: il potere di imporre a tutti i cittadini romani le proprie deliberazioni legislative. Ma a questo punto il conflitto fra gli ordini vero e proprio probabilmente era già concluso o quasi. Dopotutto conveniva all'intera Repubblica riconoscere alle assemblee della plebe questo potere.

A ben vedere i magistrati in grado di proporre delle leggi (o, più in generale, di produrre diritto) erano pochi: i due consoli, il dittatore, se e quando presente e, più tardi, il pretore.³⁰ I consoli e il dittatore spesso volte, a causa dei loro impegni militari, si trovavano fisicamente lontani da Roma. Tuttavia, vi era costantemente la necessità di far passare un alto numero di leggi³¹ anche quando i consoli non si trovavano in città. Perciò è possibile che i tribuni furono gradualmente ammessi a questo compito. Prima con le leggi

³⁰ Si tenga presente che per un periodo ristretto, circa tra il 444 a.C. e il 367 a.C., furono istituiti anche dei tribuni militari con potestà consolare, forse per far fronte alle esigenze militari ed amministrative (e magari anche legislative) che richiedevano la presenza di più di due soli magistrati. Questi erano tratti da entrambi gli ordini e probabilmente fu un passo importante verso il pareggiamento degli ordini che i plebei speravano di ottenere.

³¹ Cicerone, per esempio, in una delle sue orazioni ci fa sapere che ai suoi giorni spesso e molte leggi venivano proposte (*leges videmus saepe ferri multas*). Eppure, di queste molte leggi, solo una manciata è pervenuta fino a noi. Il che porta a concludere che gli autori delle nostre fonti, semplicemente, non fossero interessati a trascrivere tutte le leggi che anno per anno venivano promulgate e poi approvate, così ne tralasciavano una buona parte per riportare solo quelle che ritenevano maggiormente significative.

Valerie-Orazie, poi con la re-istituzione dei tribuni plebei, infine, con la *lex Hortensia*. Quando, tramite quest'ultima, i plebisciti vengono parificati in tutto e per tutto al resto delle leggi, rendendoli quindi vincolanti anche per i patrizi, la Repubblica cominciò ad avere sempre più bisogno della legislazione tribunizia. Come disse Ernest Badian: «Lo Stato non avrebbe più potuto funzionare senza la legislazione tribunizia, la quale a partire da quel momento diviene il principale metodo per l'emanazione delle leggi»³².

Il tribunato alla fine del conflitto, dunque, non era più la stessa magistratura che era stata ideata dopo la prima secessione sul Monte Sacro. Il “repertorio” dei suoi poteri si era ampliato e ora, oltre allo *ius auxilii*, e alla sua naturale evoluzione, lo *ius intercessionis*, entrambi poteri di stampo negativo (ossia volti ad impedire il verificarsi di qualcosa), era presente anche un potere positivo: lo *ius agendi cum plebe*, il quale, dopo l'emanazione della *lex Hortensia*, aveva riconosciuto in capo a questa magistratura un ruolo attivo di produzione del diritto per tutta la cittadinanza romana.

Questo cambiamento nei poteri riconosciuti al tribuno della plebe, tuttavia, non si tradusse, a mio parere, in un cambiamento dei risultati che tramite di essi questa magistratura intese raggiungere. Il ruolo rivestito da essa durante tutto l'arco del conflitto fra gli ordini fu sempre la difesa degli interessi della plebe ed in particolare degli strati più poveri di questa, soprattutto quando andò a formarsi una *nobilitas* mista patrizio-plebea. A questo scopo, un potere come

³² Ernst Badian, “Tribuni plebis and Res publica”, in *Imperium sine fine: T. Robert Broughton and the Roman Republic*, J. Linderski (a cura di) (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1996) p. 212

l'*intercessio*, ossia il potere di «opporsi a qualsiasi atto degli organi cittadini, magistrati, senato, comizi» e di «vietare la leva dell'esercito e l'imposizione dei tributi, le proposte di leggi, le elezioni, l'esecuzione di deliberazioni del Senato e perfino la stessa convocazione dei comizi»³³ era fondamentale, poiché tramite di esso la plebe poteva, oltre a dimostrare il proprio eventuale dissenso, intervenire nella vita politica influenzandola. Ed infatti già molte delle tappe più significative dell'affermazione politica e costituzionale della plebe, come evidenzia Leandro Polverini³⁴, furono raggiunte tramite lo sfruttamento di questa unica prerogativa: la redazione delle leggi delle XII tavole, la quale, nel mettere per iscritto la tradizione giuridica ridusse le possibilità che essa venisse applicata arbitrariamente dai magistrati patrizi; la *lex Canuleia* che abolì il divieto dei matrimoni fra patrizi e plebei; le rogazioni Licinie-Sestie che riconobbero il diritto dei plebei di occupare uno dei due posti di console. Il tribunato era ormai in grado, quindi, di influenzare (più o meno direttamente) la politica della *Res publica*.

³³ Francesco De Martino, *Storia della costituzione romana*, I², (Napoli: Jovene, 1972), pp. 353-354

³⁴ Leandro Polverini, "Il tribunato della plebe", *Il pensiero politico*, a. XL, n. 2 (2006), p. 366

CAPITOLO 2

DALLA *LEX HORTENSIA* AL TRIBUNATO DEI GRACCHI: LA C.D. “ERA DELLA QUIESCENZA”

2.1. Il tribunato dopo la lex Hortensia e il pareggiamento degli ordini

Secondo la tradizione dopo la *lex Hortensia* e la conseguente fine del conflitto fra ordini il tribunato avrebbe perso quella sua vocazione rivoluzionaria che lo aveva contraddistinto durante tutti i primi anni della Repubblica, per trasformarsi, invece, in uno strumento a disposizione del Senato e quindi della *nobilitas*. Per un secolo e mezzo, quindi, questa magistratura non avrebbe fatto altro che agire, salvo alcune sporadiche volte, in totale accordo col Senato, perdendo così quella natura sovversiva e di opposizione che l’aveva caratterizzata agli arbori. Natura che avrebbe poi recuperato solo negli ultimi anni della Repubblica, a partire dal tribunato dei Gracchi in poi.

In realtà dal 287 al 133 a.C. il tribunato non smise di adempiere adempì sistematicamente al suo principale dovere: agire in salvaguardia e difesa degli interessi della plebe. E lo fece utilizzando

tutti gli strumenti a sua disposizione. D'altronde ad eleggere il tribunato era il popolo, riunito nei concili tributi della plebe. Nel periodo in esame vi furono inoltre diversi attacchi da parte dei tribuni al potere dei magistrati curuli. Essi agirono sempre come un legittimo organo dello Stato, i cui poteri erano tali da permettergli di intervenire per conto e in nome dello Stato o di singoli cittadini al fine di correggere eventuali forme di abuso di potere perpetrate dagli altri magistrati, così da difendere la costituzione repubblicana.

2.2. Contro le aspirazioni militari dei nobili che intendevano sfruttare la guerra per ottenere gloria personale

La fine della guerra contro Annibale (202 a.C.) vide un nuovo assalto ai poteri della *nobilitas* (ora composta sia da patrizi che da plebei, come visto nel capitolo precedente) da parte dei tribuni della plebe. Le prime azioni erano dirette ad impedire che i più ambiziosi fra gli esponenti di quella classe utilizzassero la guerra come un mezzo per ottenere fama e gloria personale. Così nel 201 a.C. un veto tribunizio bloccò i tentativi del console Lentulo di proseguire la guerra contro Annibale e così facendo fu poi un plebiscito che confermò la pace con Cartagine³⁵. L'anno successivo il tribuno Quinto Bebio si oppose alla proposta di dichiarare guerra alla Macedonia ed accusò il Senato di essere guerrafondaio, poiché non

³⁵ Livio, *Ab Urbe Condita*, 30, 43, 1-3

voleva che il popolo fosse coinvolto in un nuovo conflitto che aveva il solo scopo di aumentare la fama di qualche nobile³⁶. Poco più avanti, nel 196 a.C., i tribuni Marcio Ralla e Atinio Labeo chiesero ai comizi di decidere in merito alla proposta del console Claudio Marcello di proseguire con la guerra in Macedonia. Quando questi votarono a favore della pace, misero in evidenza ancora una volta come il popolo non avesse intenzione di portare avanti una guerra inutile solo per aumentare la gloria personale di un console³⁷.

In tutti questi casi pare che il sentimento diffuso fosse quello della inutilità di queste campagne militari, le quali parevano rispondere esclusivamente agli interessi personali di alcuni nobili, disposti a portare avanti queste imprese per il proprio tornaconto, piuttosto che al bene del popolo nella sua interezza. Bisogna infatti ricordare che la plebe, in particolare quella rurale, non voleva andare in guerra o meglio, non voleva combattere delle guerre che la costringessero ad abbandonare i propri campi per dei periodi prolungati di tempo (la seconda guerra punica, per esempio, venne combattuta per una quindicina di anni, tra il 218 a.C. e il 202 a.C.).

³⁶ Livio, *Ab Urbe Condita*, 31, 6, 3-6

³⁷ Livio, *Ab Urbe Condita*, 33, 25, 6-7

2.3. *Contro il monopolio della nobilitas delle più alte magistrature*

Una seconda serie di lotte tribunizie fu diretta contro le ambizioni della *nobilitas* di ottenere le più importanti cariche della Repubblica, anche senza rispettare il normale *cursus honorum*. Nel 199/8 a.C. i tribuni Fulvio e Curio tentarono di annullare le elezioni dei consoli in base alla constatazione che i nobili trattavano le magistrature più basse con sdegno puntando direttamente al consolato, ma fallirono³⁸. Tuttavia, la *nobilitas* continuò a mostrarsi arrogante nei suoi tentativi di assumere le più alte cariche. Così nel 190 a.C. il pretore Emilio Lepido, durante le elezioni dei consoli, lasciò la sua provincia (la Sicilia) per condurre una campagna a Roma senza l'autorizzazione del Senato³⁹. Più avanti, nel 185 a.C., il console in carica Claudio Pulcro promosse la candidatura di suo fratello per le successive elezioni⁴⁰. Nel 184 a.C. i tribuni si opposero alla candidatura a pretore dell'edile curule allora in carica, in base al principio secondo cui nessuno può occupare due magistrature contemporaneamente⁴¹.

Il problema del diritto della *nobilitas* di avere automaticamente accesso alle più alte cariche della Repubblica ricorse più volte negli anni che seguirono la fine della guerra contro Annibale. Esso trovò una prima soluzione quando, nel 180 a.C., il tribuno Lucio Villio fece

³⁸ Livio, *Ab Urbe Condita*, 32, 7, 8-11

³⁹ Livio, *Ab Urbe Condita*, 37, 47, 6-7

⁴⁰ Livio, *Ab Urbe Condita*, 39, 32, 5-13

⁴¹ Livio, *Ab Urbe Condita*, 39, 39, 1-15

approvare la c.d. *lex Villia annalis*, la quale fissava l'età minima per poter accedere alle maggiori magistrature della Repubblica (inoltre stabiliva il rispetto di un intervallo di almeno due anni tra il possesso di una carica e l'altra)⁴². Venne quindi legalmente stabilito l'ordine delle cariche da rivestire. Così facendo si impediva alla *nobilitas* di accedere direttamente alle magistrature più importanti, senza essere prima avanzati nel *cursus honorem*.

2.4. *Contro l'abuso dei poteri dei generali romani a salvaguardia della fides romana*

Vi furono, inoltre, diverse occasioni in cui i tribuni agirono contro dei generali romani, colpevoli di aver abusato dei loro poteri. Nel 187 a.C., subito dopo la guerra contro Annibale, i tribuni vennero incaricati dal Senato di recarsi a Locri per investigare sulle attività di Scipione l'Africano e di arrestarlo e portarlo a Roma laddove le accuse (di sperpero del denaro) mosse nei suoi confronti da Catone il censore si fossero rivelate veritiere. L'iniziativa, però, si risolse in un nulla di fatto⁴³. Nel 186 a.C., tuttavia, Scipione l'Africano non

⁴² Livio, *Ab Urbe Condita*, 40, 44, 1

⁴³ Plutarco, *Vita di Catone maggiore*, 3 racconta che nel 204 a.C. Catone fu inviato in Africa assieme all'allora console Publio Cornelio Scipione, detto poi l'Africano, in veste di questore. In questa occasione ebbe modo di vedere come Scipione si dimostrasse largo di manica con le proprie truppe, spingendoli così ai piaceri e al lusso. Tornato a Roma prima di Scipione denunciò al Senato gli sperperi e la vita dissoluta che sembrava tenere, ottenendo l'invio dei tribuni, ma Scipione si scagionò abilmente dalle

riuscì a sottrarsi alle nuove accuse: due tribuni (entrambi di nome Q. Petilio) lo citarono in giudizio per aver sottratto alle casse pubbliche una parte dei contributi dovuti da Antioco e previsti nel trattato di pace⁴⁴. Fu nuovamente su iniziativa dei tribuni, la rogazione Petillia, che l'anno successivo alla morte di Scipione l'Africano, fu riunita una commissione incaricata di perseguire il fratello dell'Africano, Lucio Scipione, accusato di peculato. Si pensava infatti che egli avesse concesso delle condizioni di pace meno aspre e la liberazione del figlio di Antioco in cambio di un corrispettivo in denaro che non avrebbe mai versato all'erario⁴⁵. Quella stesa norma fu applicata più avanti nei confronti di Gneo Manlio Volgone, a seguito del suo trionfo contro i Galli d'Asia. Pare infatti che egli avesse investito una grossa somma nello stipendio dei soldati e, poi, nel realizzare il trionfo. Somma che avrebbe, secondo questa visione, sottratto al popolo di Roma per suoi fini personali.

Evidentemente questi nobili si pensavano e agivano al disopra della legge. Di conseguenza vi era la necessità, percepita dal popolo, di porre un freno a questo tipo di atteggiamenti e il tribunato era il mezzo tramite cui si poteva ottenere questo risultato.

accuse, sostenendo che tutto ciò che aveva fatto lo aveva fatto per la buona riuscita della guerra e senza mai perdere di vista ciò che contava realmente.

⁴⁴ Livio, *Ab Urbe Condita*, 38, 50-51

⁴⁵ Livio, *Ab Urbe Condita*, 38, 54-55

2.5. *Contro la cattiva amministrazione delle province romane*

Mentre negli anni '80 del secondo secolo a.C. le misure poste in essere dai tribuni erano state dirette principalmente contro l'influenza e contro l'esercizio del potere della *nobilitas*, il decennio successivo vide un altro tipo di soggetti presi di mira dall'azione tribunizia. Si trattava di uomini spregiudicati, la cui ingordigia nei confronti delle province e la cui sfacciataggine in patria avevano reso particolarmente odiosi. I tribuni intervennero, allora, in supporto del Senato che trovava delle grosse difficoltà nel far rispettare il *mos maiorum*. I difetti nell'amministrazione delle province romane erano ormai diventati palesi e, probabilmente, anche le nuove famiglie plebee avevano visto nelle province un tramite per arricchirsi. Gli ufficiali romani, inoltre, si comportavano in maniera dispotica, ignorando spesso e volentieri, per esempio, la legge del 199 a.C. (attribuita al tribuno Publio Porcio Laeca) che aveva esteso la possibilità di far avvalersi del diritto di *provocatio* anche ai cittadini romani che si trovavano nelle province (quindi fuori dai confini di Roma) contro le pene comminate dai governatori o dai comandati militari.

Il Senato, con l'aiuto dei tribuni, decise allora di scagliarsi contro i fautori di tali oltraggi. Nel 173 a.C., per esempio, fu console Popilio Lenate, il quale condusse una guerra contro i Liguri Statielli, proseguendola, ingiustamente e contro il volere del Senato, l'anno successivo. In questi scontri egli si rese protagonista di diverse ingiustizie nei confronti delle popolazioni locali ed in relazione a

questi fatti i tribuni istituirono una speciale *quaestio* con la quale sottoposero il precedente console a giudizio⁴⁶.

Inoltre, diversi pretori vennero condannati, in questi anni per aver amministrato le province loro affidate con crudeltà e avidità. Così i pretori Lucrezio e Ortensio vennero redarguiti dal Senato per aver iniziato una guerra ingiusta (*bellum iniustum*). Lucrezio, in particolare, fu condotto dinnanzi al popolo dai tribuni per venire poi condannato al pagamento di una certa somma⁴⁷.

Riuscire a condurre in giudizio i fautori di tali crimini non era poi un problema. La reale difficoltà stava nell'assicurare una loro condanna. È esattamente quanto successe nei confronti del pretore della provincia della Spagna Ulteriore del 151 a.C.: Sulpicio Galba. Costui, dopo aver accordato ai Lusitani la pace, li massacrò ingannandoli e vendette come schiavi i superstiti, mettendo così in serio pericolo la reputazione di Roma in quei territori. Al suo ritorno nella *urbe* l'allora tribuno Scribonio Libone propose una legge per il riscatto degli schiavi lusitani e chiese inoltre che egli fosse processato da uno speciale tribunale, proposta che venne sostenuta anche dall'ormai anziano Catone. Una volta davanti al comizio che lo doveva giudicare, tuttavia, Galba fece mostra delle sue grandi doti oratorie⁴⁸ e, appellandosi alla pietà dei suoi interlocutori, riuscì così a sfuggire ad una condanna. Questa fu una grave sconfitta per il Senato, ma anche per i tribuni. Come reazione nel 149 a.C. il tribuno Lucio Calpurnio Pisone Frugi promosse la *lex Calpurnia de pecunis*

⁴⁶ Livio, *Ab Urbe Condita*, 42. 21.1-8

⁴⁷ Livio, *Ab Urbe Condita*, 43.8.9

⁴⁸ Lo stesso Cicerone (*Brutus*, 80) lo ricorda come il più grande oratore del suo tempo.

repetundis, la quale istituiva una *quaestio perpetua* contro gli impieghi indebiti posti in essere dai magistrati delle province in danno di singoli o di intere comunità. Si trattava del primo tribunale permanente in materia penale. Inoltre, la legge stabilì che la condanna consistesse nella restituzione di quanto sottratto illegalmente o nel versamento di un equivalente in denaro. Caratteristica di questo processo era che oltre a non poter essere sottoposto ad un veto tribunizio, l'eventuale sentenza non potesse essere appellata. Dopotutto questo processo si svolgeva dinnanzi ed era deciso già dal popolo, poiché il giudizio veniva dato da una giuria di cittadini, mentre il magistrato si limitava a presiederla, senza prendere parte alla votazione. Da questo momento in poi i magistrati accusati di estorsione sarebbero stati giudicati dai loro simili e non avrebbero più potuto sperare di riuscire a muovere i sentimenti della folla che li giudicava al fine di assicurarsi l'assoluzione così come aveva precedentemente fatto Galba. Era tramite misure di questo tipo che si cercava di garantire il buon operato dei governatori delle province.

Pur agendo al fianco del Senato, definirli *mancipia nobilium*⁴⁹ non sarebbe corretto. Tutte le azioni di cui si è detto finora erano sempre dirette ad alcune forme di abuso del potere, a prescindere che fossero realizzate da *nobiles* insolenti piuttosto che da *novi homines* spregiudicati.

⁴⁹ Livio, *Ab Urbe Condita*, 10.37.9 Il termine utilizzato da Livio stava ad indicare l'esistenza di tribuni che agivano in attuazione del volere della *nobilitas*. *Mancipium*, infatti, voleva dire acquisto, e, più in particolare nel gergo giuridico, indicava il diritto di proprietà. *Mancipia nobilium*, quindi, significava letteralmente di proprietà dei nobili.

Tuttavia, vi furono effettivamente dei tribuni che agirono come *mancipia nobilium*. Alcuni tribuni certamente sfruttarono gli appoggi della *nobilitas* per assicurarsi una progressione nel *cursus honorum*, prendendo anche parte nelle diverse faide fra i membri dell'aristocrazia, egemone. È risaputo, per esempio, degli scontri tra Emilio Lepido e Fulvio Nobiliore. Racconta a proposito Livio che il tribuno Aburio si era opposto alla richiesta di trionfo dell'allora proconsole Fulvio Nobiliore. Nel fare ciò quest'ultimo denunciò il tribuno di star agendo in applicazione di quanto gli era stato detto di fare da Emilio Lepido, il quale era impegnato all'estero nella conduzione di una guerra e che sembrava nutrire per Fulvio Nobiliore una forte inimicizia⁵⁰. Successivamente Tiberio Sempronio Gracco padre, rimproverò aspramente il suo collega. Queste le parole di Tiberio Gracco riportate da Livio: “Neppure le proprie personali inimicizie era edificante far valere in qualità di magistrato; che poi un tribuno della plebe si facesse rappresentante dei rancori altrui, questa era una vergogna e non era cosa degna della potestà del collegio tribunizio e delle leggi sacrate. (...) Né in particolare un tribuno della plebe (doveva) far proprie le ire di un console (...) per dimenticare il tribunato affidatogli dal popolo romano, e affidato per giunta a tutela della libertà dei cittadini, non per sostenere la tirannia di un console”⁵¹. Il discorso di Tiberio Gracco padre è sottolinea chiaramente quale fosse il ruolo del tribunato della plebe: la difesa dei cittadini e dei loro interessi, non certo quelli di una singola

⁵⁰ Livio, *Ab Urbe Condita*, 39.4

⁵¹ Livio, *Ab Urbe Condita*, 39.5.2 tradotto da Piero Pecchiura e altri, in *Storie* Vol.III, (Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 2001)

persona a cui si era legati. Questo rimaneva lo scopo ultimo di questa magistratura, anche quando si trovata ad agire in consonanza col Senato.

2.6. *I conferimenti dei trionfi militari*

Quello dei conferimenti dei trionfi in campo militare era un ambito nel quale era possibile mettere pubblicamente in mostra le varie faide fra nobili. In questo campo gli Scipioni sfruttarono più volte le prerogative dei tribuni a loro vicini.

Il tribuno Sempronio Longo, per esempio, si oppose al riconoscimento del trionfo in favore di Cornelio Lentulo per le sue vittorie in Spagna, poiché era interesse degli Scipioni intaccare la dignitas dei Claudii, loro avversari politici. Nel 191 a.C. il tribuno Bleso tentò di prevenire il riconoscimento di un trionfo a Scipione Nasica, che aveva sconfitto i Galli Boi, poiché egli non aveva inviato le sue truppe in aiuto di Minucio, impegnato contro i Liguri⁵². Secondo il tribuno, se Nasica fosse intervenuto in aiuto del collega, invece di essere così desideroso di celebrare il proprio trionfo, probabilmente non si sarebbero subite tutte quelle perdite. Tuttavia, il fatto che l'intero Senato avesse appoggiato Nasica e costretto Bleso a ritirare il suo veto suggerisce la presenza di un attacco di natura politica posto in essere da un tribuno di parte. Si ricordi, del resto,

⁵² Livio, *Ab Urbe Condita*, 36.39.6-10

che era vietato per un comandante operare al di fuori della propria provincia.

Quella di concedere gli onori era una prerogativa del Popolo, di conseguenza era dovere dei tribuni vigilare attentamente sulle richieste avanzate dai generali che rientravano a Roma. Dal momento che ad avere diritto ad un trionfo o ad una più piccola ovazione erano solo i dittatori, i consoli o i pretori, era tutto sommato facile per i tribuni opporsi al conferimento di un riconoscimento a favore di un promagistrato. Così, quando Lucio Cornelio Lentulo, proconsole in Spagna, chiese di celebrare le sue imprese in trionfo, il Senato non glielo concesse, proprio sulla base del fatto che egli era un promagistrato. Tuttavia, gli permisero di celebrare un'ovazione, ignorando il veto posto dal tribuno della plebe Tito Sempronio Longo⁵³. Nell'anno successivo, invece, fu il Senato che, trovatosi di fronte al veto posto dal tribuno Publio Porcio Leca nei confronti della richiesta fatta da Lucio Manlio Acidino di rientrare con un'ovazione a Roma dalla Spagna, dovette arrendersi alla volontà del tribuno della plebe⁵⁴. Altre volte il veto veniva utilizzato al fine di guadagnare del tempo per riflettere. Nel 192 a.C. due tribuni, Marco e Caio Titini, posero il veto sul conferimento di un trionfo al console Lucio Cornelio, così da garantire che, prima che fosse deciso alcunché dal Senato in merito alle richieste avanzate del console, fossero presentate al Senato tutte le prove necessarie per valutare se il trionfo era effettivamente meritato o meno⁵⁵.

⁵³ Livio, *Ab Urbe Condita*, 31.20.3-4

⁵⁴ Livio, *Ab Urbe Condita*, 32.7.4

⁵⁵ Livio, *Ab Urbe Condita*, 35.8.9

2.7. “*Mancipia nobilium*”?

Ciò nonostante, non è semplice valutare quando le azioni dei tribuni abbiano realmente rappresentato o meno un’attuazione dei desideri della *nobilitas*. I motivi dietro ai loro interventi non sono sempre chiari e lampanti ed è dunque possibile che le affermazioni secondo cui i tribuni agirono in qualità di *mancipia nobilium* siano interpretazioni errate delle reali intenzioni perseguite dai tribuni.

È quanto succede, per esempio, nelle vicende relative a Gaio Flaminio (console poi nel 187 a.C.) agli inizi del secondo secolo a.C. Per due volte la sua posizione fu salvaguardata grazie a degli interventi tribunizi: nel 197 a.C. i tribuni Lucio Oppio e Quinto Fulvio si opposero ad un cambio di comando in Macedonia, dove Flaminio stava vittoriosamente conducendo una guerra⁵⁶; l’anno successivo sempre dei tribuni, Quinto Marcio Re e Caio Atinio Labeone, opposero il loro veto alla proposta avanzata dal console Marcello di proseguire la guerra in Macedonia, finendo col prolungare, ancora una volta, il comando di Flaminio in quella provincia⁵⁷. Si può dire, allora, che questi tribuni agirono come *mancipia* di Flaminio? Evidentemente entrambi gli interventi lo beneficiarono, eppure il primo, impedendo il cambio nel comando della guerra, era inteso a concedere ad un comandante il tempo necessario per la vittoria definitiva della sua campagna e in questo trovava una generale giustificazione; mentre il secondo impedì il

⁵⁶ Livio, *Ab Urbe Condita*, 32.28.3-9

⁵⁷ Livio, *Ab Urbe Condita*, 33.25.4-7

protrarsi di una guerra non necessaria, la quale sarebbe stata solamente a scapito del popolo romano.

Inoltre, il sostegno offerto dal popolo ad alcuni membri della *nobilitas* finì per complicare ulteriormente il problema. Dai tribuni, dopotutto, ci si aspettava che agissero nell'interesse del popolo. Perciò sarebbe semplicistico indentificare un tribuno, il quale si limitava a portare a compimento quella che era la volontà del popolo, come una "proprietà" della *nobilitas* ogni qual volta un suo esponente avesse beneficiato dell'azione tribunizia. La logica di fondo dietro alla prima elezione al consolato di Scipione del 205 a.C.⁵⁸ e al successo di Flaminio del 198⁵⁹, era la volontà che il popolo fosse libero di eleggere chi preferiva in ciascuna magistratura.

Così, gli interventi volti a regolare il *cursus honorum* e l'iterazione delle cariche erano sicuramente graditi e ben visti dal Senato, ma questo non voleva dire che il popolo non avrebbe rivendicato il proprio ruolo all'interno della Repubblica, laddove tali leggi non avessero più interpretato il loro volere. Ecco che nel 147 a.C., nello scontro riguardante il diritto di Scipione Emiliano di essere eletto console pur non essendo ancora mai stato edile curule né avendo l'età prevista dalla *lex Villa Annalis*, il popolo affermò di essere, in base alla legge di Romolo, il solo possibile "giudice" delle elezioni e di essere colui che poteva confermare o annullare qualsiasi legge che ritenesse opportuna. Ci si aspettava da Scipione Emiliano, messi in luce nelle campagne in Africa, che fosse in grado di

⁵⁸ Livio, *Ab Urbe Condita*, 28.38.6-10

⁵⁹ Livio, *Ab Urbe Condita*, 32.7.11-12

portare a termine una guerra che si stava trascinando da troppo tempo e che il popolo romano ormai mal sopportava. In questa occasione i tribuni avrebbero potuto privare i consoli del loro diritto di convocare e presiedere le elezioni, ponendo il veto, ma decisero invece di assecondare il desiderio del popolo di eleggere Scipione Emiliano. Nel 135 a.C. egli fu eletto nuovamente console, allo scopo di fargli assumere il comando della guerra contro Numanzia e per fare ciò dovette essere dispensato (*legibus solutus*) dalla legge che vietava la rielezione al consolato.

In molti casi in cui si è sostenuto che i tribuni stessero agendo in qualità di *mancipia nobilium*, in realtà, dando attuazione agli interessi del popolo, stavano svolgendo una delle loro funzioni fondamentali. Perciò l'identificazione dei tribuni come "proprietà" della *nobilitas* non è così calzante come può apparire ad una prima valutazione.

2.8. *I tribuni e la leva militare: una politica popolare del tribunato?*

Lily Ross Taylor⁶⁰ sostiene che nel periodo in esame, dal passaggio della *lex Hortensia* al tribunato dei Gracchi, il tribunato mutò ruolo, passando dall'agire in totale accordo col Senato a sposare, in un secondo momento, la causa del popolo. Nel fare ciò

⁶⁰ Lily Ross Taylor, "Forerunners of the gracchi", *The Journal of Roman Studies*, pp.19-27

agirono in maniera rivoluzionaria e per questo li definisce precursori dei Gracchi. Questo mutamento lo si può notare, in primo luogo, con riferimento al tema della leva militare.

Come si è detto nel capitolo precedente, una volta aperto il consolato ai plebei e resa la legislazione plebea vincolante per l'intera comunità, le lotte tribunizie inevitabilmente diminuirono e tribuni e Senato, al cui interno si trovavano ora anche alcuni rappresentanti della plebe, raggiunsero una maggiore intesa. Intesa che si rafforzò ulteriormente a seguito della rovinosa sconfitta nella battaglia di Canne. Tuttavia, il tribunato non perse mai la sua vocazione "popolare". Così, anche quando si trovò ad agire al fianco del Senato, le sue azioni rimasero conformi a quello che era il volere e il benessere del popolo. Nemmeno in questo contesto, quindi, si scordò di quale fosse il suo principale compito: dare esecuzione alla volontà del popolo e cercare di intercettarne i suoi desideri.

Tra il 216 a.C. (morte di Gaio Flaminio) e il 167 a.C. circa i tribuni, in materia di servizio militare, o si trovarono d'accordo col Senato o raggiunsero con esso un compromesso. Lungi dall'interferire con la leva, durante il periodo dell'occupazione di Annibale dell'Italia, i tribuni acconsentirono addirittura alla richiesta del Senato di emanare una legge per il reclutamento nelle legioni dei giovani al di sotto dei diciassette anni, iniziativa chiaramente impopolare⁶¹. Nel 193 a.C. i tribuni della plebe erano impegnati nella valutazione di varie richieste di esenzione dalla leva militare (chi per anzianità, chi per malattia), ma il Senato, ricevute notizie di

⁶¹ Livio, *Ab Urbe Condita*, 25.5.6

un'invasione da parte dei Liguri, dichiarò guerra e impedì così ai tribuni di assegnare ulteriori esenzioni⁶². Un paio di anni dopo gli abitanti delle colonie marittime si appellarono ai tribuni per farsi dispensare dal servizio di marina⁶³, ma vennero da questi rinviati al Senato, convenendo in questo modo con la decisione che rifiutò la richiesta⁶⁴. Nel 184 a.C. i pretori uscenti espressero il desiderio di condurre con sé nel rientro in patria i soldati che li avevano accompagnati⁶⁵. Al contrario, i nuovi pretori speravano che i soldati sarebbero rimasti in Spagna. I tribuni si divisero: alcuni minacciavano di apporre il veto alla decisione di ricondurre l'esercito in patria, altri minacciavano di bloccare tutte le future decisioni, se avessero apposto il veto. Poiché si era creata una situazione di stallo la decisione venne rimessa al Senato, il quale optò per un compromesso: vennero arruolati nuovi soldati, ma ne furono anche congedati altri (a partire da chi aveva finito il suo periodo di servizio militare obbligatorio)⁶⁶. Un più serio conflitto fra tribuni e Senato, sempre relativamente alla leva militare, sorse nel contesto della

⁶² Livio, *Ab Urbe Condita*, 34.56.9-11

⁶³ Normalmente le colonie di cittadini romani erano dispensate dal servizio militare, poiché erano chiamate a sorvegliare e proteggere costantemente le coste. Poiché gli abitanti di queste città chiesero l'intervento dei tribuni della plebe se ne deduce che dovesse effettivamente trattarsi di cittadini romani. Tuttavia, l'esonero riguardava di solito una eventuale partecipazione a campagne militari in giro per l'Italia, non contribuire alla formazione di una flotta navale, com'era il caso citato.

⁶⁴ Livio, *Ab Urbe Condita*, 36.3.5

⁶⁵ Chi era chiamato a combattere in una delle due Spagne rischiava spesso e volentieri di rimanere distante da casa per parecchi anni.

⁶⁶ Livio, *Ab Urbe Condita*, 39.38.8-12

guerra contro la Macedonia nel 171 a.C., dal momento che il console Licinio decise di arruolare anche veterani e soldati che avevano fino ai cinquant'anni di età. Molti di questi si arruolarono volontariamente, fiduciosi di potersi arricchire tanto quanto i loro predecessori. Tuttavia, i centurioni si appellarono ai tribuni, poiché temevano che si attribuisse loro un grado inferiore a quello raggiunto durante la loro precedente carriera. Due dei tribuni ritennero che la questione dovesse essere discussa davanti ai consoli, occupandosi loro della leva e della guerra, ma gli altri otto tribuni decisero che avrebbero preso in carico la richiesta, impegnandosi ad aiutare qualsiasi cittadino soggetto ad ingiustizie. Il caso si risolse a favore dei consoli grazie all'intervento di Spurio Ligustino, un centurione il quale, dopo aver raccontato degli anni passati in servizio in Spagna e nell'Est, aveva deciso di ritirare il suo appello ai tribuni e riuscì a persuadere gli altri centurioni a fare altrettanto per rimettersi nelle mani dei consoli e del Senato⁶⁷.

Tuttavia, le condizioni che avevano allora portato ad un compromesso e ad un accordo finale stavano cambiando. A partire dal 164 a.C. circa si verificò un calo demografico e una conseguente perdita di coltivazioni a causa delle lunghe assenze da casa dei contadini impiegati nelle costanti guerre. Si trattava di una crisi che riversava tanto nel bacino elettorale quanto nel numero delle forze militari a disposizione. La difficoltà di trovare nuove reclute divenne evidente nel 154 a.C. quando, dopo circa venticinque anni di pace, un nuovo conflitto scoppiò in Spagna. Gli uomini non volevano più

⁶⁷ Livio, *Ab Urbe Condita*, 42.32-35

andare in guerra, soprattutto in Spagna. Già nel 184 a.C. si era visto come si trattasse di una guerra troppo distante, che costringeva i contadini soldati ad una lunghissima assenza. Inoltre, non c'erano nemmeno grosse speranze di ottenere un lauto bottino in caso di vittoria. Così, dopo tre campagne di feroci e spesso infruttuosi combattimenti contro i Lusitani e contro i Celtiberi, si verificò la crisi della leva del 151 a.C. Un console particolarmente ambizioso, Licinio Lucullo, si oppose alla pace coi Lusitani ottenuta dal suo predecessore, Claudio Marcello, e, deciso a riaprire la guerra, si dedicò alla leva con grande energia. I giovani, tuttavia, preoccupati dai racconti che giungevano dagli accampamenti spagnoli, tentarono di sottrarsi all'arruolamento e decisero allora di appellarsi ai tribuni. Quest'ultimi, probabilmente col supporto di Marcello e dei suoi sostenitori, chiesero che almeno una parte di loro fosse esenta. Poiché i consoli non cedettero alle loro richieste, i tribuni li sequestrarono e li imprigionarono nel carcere Mamertino. Alla fine, fu deciso di scegliere chi esentare tramite un'estrazione a sorte (non certo il più efficace dei metodi)⁶⁸. Fu la prima volta che i tribuni si spinsero a tanto. Attorno al 138 a.C. i tribuni nuovamente chiesero ai consoli di esonerare dal servizio militare dieci uomini ciascuno. Di fronte al rifiuto di quest'ultimi i tribuni decisero di incarcerare una seconda volta i consoli⁶⁹.

Ora, il rapporto tra leva militare e tribunato esiste fin dal principio di questa magistratura e risale appunto, come abbiamo visto, alla

⁶⁸ LIV. *Periochae*, 48

⁶⁹ LIV. *Periochae*, 55

prima secessione della plebe⁷⁰. Intervenire in aiuto degli uomini che potevano essere arruolati era un compito che il tribunato prendeva molto seriamente. In quegli anni la necessità e l'utilità delle guerre in Spagna veniva messa in dubbio su più fronti, basti pensare che erano già stati conclusi in precedenza degli accordi di pace. Visto il coinvolgimento di figure di spicco della *nobilitas*, è probabile vi fossero in gioco degli interessi di parte. Da qui gli scontri sulla leva militare di cui si è detto. Per la Taylor questo cambio di atteggiamento nei confronti della leva dimostrerebbe che il tribunato stava mutando natura, sposando nuovamente la “causa popolare” e opponendosi ad un sempre più unito e diligente Senato. Tuttavia, a me pare più probabile che, in riferimento alla tematica della chiamata alle armi, ancora una volta, il tribunato agisse, indipendentemente dai suoi rapporti col Senato, in difesa di quello che riteneva essere l'interesse del popolo.

2.9. *Il collegio degli auguri e la sua composizione*

Che il tribunato agisse comunque nell'interesse del popolo lo si può vedere ancora meglio con riferimento al tema della composizione del collegio degli auguri, altro ambito nel quale la

⁷⁰ Richard E. Mitchell in *Patricians and plebeians: the origin of the roman state* (Cornell University Press, 1990) evidenzia come i tribuni entravano in carica a partire dal 10 dicembre, ossia prima della chiamata dei *iuvenes* a procedere col giuramento militare il primo gennaio. R. E. Mitchell, *Patricians and Plebeians: The Origin of the Roman State*, New York, 1990, p. 151

Taylor scorge un ulteriore esempio della natura “popolare” delle politiche dei tribuni che precedettero i gracchi.

Attorno al 145 a.C. il tribuno Gaio Licinio Crasso propose una legge che stabiliva che ad eleggere i membri dei collegi sacerdotali⁷¹, che fino ad allora venivano scelti tramite cooptazione (ossia su designazione dei membri già in carica), dovesse essere il popolo. Alla fine, la legge non passò, soprattutto a causa dell’opposizione mostrata da Scipione Emiliano e da Lelio. Quello che si prefiggeva di ottenere Licinio Crasso era di garantire la presenza nel collegio di persone che tenessero in dovuta considerazione gli interessi dell’intero popolo e non solo di una fetta di esso. Attorno al 150 a.C. furono emanate due leggi, la *lex Aelia* e la *lex Fufia*, le quali riconoscevano a qualsiasi magistrato il diritto di opporsi alla proposta di una legge tramite *obnuntiatio*, ossia tramite l’annuncio di aver assistito ad un cattivo presagio. Di vitale importanza per l’efficacia di queste disposizioni era la composizione del collegio degli auguri a cui il Senato avrebbe deferito eventuali questioni sulla validità delle obnuziazioni. Poiché, come detto poco sopra, nel secondo secolo a.C. i membri di questo collegio venivano ancora scelti tramite cooptazione, è ragionevole ritenere che per la maggior parte esso fosse composto da esponenti delle più importanti famiglie della *nobilitas* volenterosi di opporsi alle più “avventate” iniziative

⁷¹ Cicerone, *De amicitia*, 96

tribunizie. Da qui il tentativo, non riuscito, di Licinio Crasso di modificare il metodo di elezione dei membri⁷².

Più tardi, tra 139 e il 137 a.C. vennero approvate, su iniziativa dei tribuni, le c.d. *leges tabellariae*, ossia un complesso di leggi che regolò le procedure di voto nelle assemblee del popolo romano⁷³. In particolare, la *lex Gabina* regolò le elezioni dei magistrati e la successiva *lex Cassia* regolò la votazione nei processi penali pubblici, ossia nei processi che avvenivano nei comizi centuriati, ed entrambe prevedevano delle votazioni segrete. Ciascun votante, infatti, apponeva il proprio voto su delle apposite tavolette (da cui *leges tabellariae*, appunto) che venivano poi riposte in apposite urne. Seguiva lo spoglio dei voti e, quindi, la proclamazione del risultato da parte di un magistrato. Almeno in teoria, queste leggi avrebbero dovuto intaccare il potere e l'influenza della *nobilitas* nelle votazioni, dal momento che le votazioni orali e quindi palesi permettevano agli esponenti della *nobilitas* di tenere sotto controllo la propria clientela durante le operazioni di voto.

Entrambi questi due casi di legislazione tribunitia dimostrerebbero che il tribunato già prima del 133 a.C. aveva iniziato a sposare la causa “popolare”, trovandosi così opposto al Senato. A ben vedere, tuttavia, nessuna di queste leggi aveva lo scopo ultimo di aumentare la partecipazione popolare o le competenze delle assemblee popolari. Al massimo tentarono di aumentare

⁷² Oltretutto la proposta venne poi ripresa nel 103 a.C. sempre da un tribuno della plebe, Gneo Domizio Enobarbo, e divenne legge. A partire da quel momento i membri dei principali collegi sacerdotali sarebbero stati eletti dai comizi tributi.

⁷³ Cicerone, *Delle leggi*, 3. 35

l'indipendenza di queste ultime dal Senato (non sempre riuscendoci). È allora più probabile che il tribunato, così come era successo in riferimento alla leva militare, ritenesse di agire in quello che esso riteneva essere l'interesse della Repubblica.

2.10. I tribuni e la difesa della Costituzione repubblicana

Potremmo quindi concludere che nel secolo e mezzo che intercorse tra il passaggio della *lex Hortensia* nel 287 a.C. e il tribunato dei Gracchi del 133 a.C., nessun tribuno tentò realmente di limitare i poteri del Senato a vantaggio delle competenze riconosciute al popolo (in particolare all'interno delle loro assemblee). Nonostante la mancanza di politiche propriamente "popolari" da parte dei tribuni dell'epoca, sarebbe tuttavia un errore riferirsi a questo periodo come "l'era della quiescenza"⁷⁴. Al contrario, il tribunato fu molto attivo.

Alcuni tribuni si impegnarono nel ridurre i poteri della nobiltà a vantaggio di tutta la Repubblica, per esempio quando regolarono il *cursus honorum*. Altri vennero coinvolti, come si può ben vedere nel

⁷⁴ La locuzione venne utilizzata da Peter A. Brunt come titolo di un capitolo del suo libro *Social Conflicts in the Roman Republic*, (London: W. W. Norton company, 1971), pp. 60 ss. per indicare il periodo di relativa pace sociale che andò dal 287 a.C. circa al 133 a.C. durante il quale l'autore ritiene che il tribunato avesse messo da parte la sua natura sovversiva preferendo, invece, sottostare alla volontà del Senato. Da qui il riferimento ad una almeno apparente "quiescenza" del tribunato in quegli anni.

campo dei trionfi militare e dei loro rifiuti, negli scontri che si verificarono ad intermittenza tra famiglie e gruppi di questa nobiltà. Coloro i quali danneggiarono la *fides* di Roma, in particolare i comandanti dell'esercito all'estero piuttosto che i governanti delle province, divennero oggetto degli attacchi dei tribuni. Tanto il Senato quanto il popolo sentivano il bisogno di regolare l'agire dei propri magistrati sia in patria sia al di fuori di essa ed il tribunato forniva loro i mezzi per provare a realizzare tutto questo.

Il tribunato era il canale legittimo tramite cui si potevano affrontare gli abusi perpetrati a danno della Repubblica da magistrati poco collaborativi o da esponenti della *nobilitas* dotati di *imperium*. Dunque, anche durante questo periodo i tribuni continuarono ad agire in conformità con la loro originaria e principale vocazione, ossia quella di difendere degli interessi del popolo e della Costituzione repubblicana. Per fare questo a volte lavorarono al fianco del Senato, come si è visto con riferimento alla cattiva amministrazione delle province, altre volte in opposizione ad esso, in particolare nell'ambito della leva militare. E lo fecero sfruttando tutti i poteri a loro disposizione: *intercessio*, *ius agendi cum plebe*, spingendosi persino ad esercitare il loro *ius coercionis* sui consoli. Il tribunato era sicuramente molto cambiato rispetto a quando fu istituito, in particolar modo con riferimento agli obiettivi perseguiti, ma la sua essenza di garante della libertà dei cittadini, specialmente tramite la propria azione interdittiva, ma ora anche tramite un'azione maggiormente attiva, di proposizione delle leggi, non sembrava essere mutata. Come ha scritto Williams: “Piuttosto che un'istituzione intimorita, che agiva come se fossero state delle pedine

dell'aristocrazia senatoria, il tribunato adempì costantemente al suo compito principale – agire nell'interesse del popolo”⁷⁵.

⁷⁵ Peter Williams, “The roman tribunate in the ‘Era of Quiescence’ 287-133BC”, *Latomus*, T. 63, Fasc. 2 (2004), p. 282

CAPITOLO 3

IL TRIBUNATO ALLA FINE DELLA REPUBBLICA

3.1. *Il tribunato dei Gracchi*

La scelta di Appiano di iniziare il suo racconto delle guerre civili nel 133 a.C. non è casuale. I tribunati dei Gracchi, infatti, si rivelarono essere uno spartiacque degli eventi che seguirono nella storia della Repubblica romana. Dopo di loro la politica a Roma non fu più la stessa. Furono loro per primi a comprendere, almeno in parte, il potenziale delle assemblee popolari e come potessero essere utilizzate per indebolire o per aggirare il potere della *nobilitas*. D'altra parte, le assemblee erano volubili, ingenui e poco lungimiranti e la nobiltà non aveva certo intenzione di rimanere seduta a guardare il proprio potere che veniva consumato da ciò che essa tacciava per pura e semplice demagogia. I nobili erano anzi pronti a combattere per difendere i propri interessi. Seppure il tribunato si rivelò non avere tutti i mezzi necessari per riuscire ad intaccare definitivamente le fondamenta della Costituzione repubblicana, i Gracchi resero comunque evidente per chi venne dopo di loro la strada da intraprendere per una eventuale modifica dell'ordine costituzionale preesistente.

3.2. *La questione agraria*

Una premessa sulla situazione socioeconomica di Roma a metà del secondo secolo appare doverosa per poter comprendere, come ci si è ripromessi di fare, quali fossero gli obiettivi perseguiti dal tribunato in questi anni. In particolare, bisognerà volgere l'attenzione sulla questione agraria, in modo da capire se e come questa influenzò il programma dei fratelli Gracchi.

Plutarco riferisce che Gaio raccontò in un libro di come suo fratello Tiberio, prima di partire per una campagna militare in Spagna, rimase impressionato dalla situazione in cui versava l'Etruria: per la maggior parte risultava abbandonata, ma anche dove veniva coltivata tale compito era affidato per lo più a degli schiavi di origine straniera⁷⁶. Per quanto possa risultare poco affidabile, quanto affermato da Gaio Gracco pare riflettere quella che era l'effettiva realtà del tempo, per lo meno in alcune parti d'Italia: un calo del numero di uomini liberi impiegati nel lavoro della terra a cui si accompagnava un aumento della popolazione di schiavi.

Le guerre avevano avuto un forte impatto sulla società del tempo, soprattutto quando cominciarono a combattersi per lungo tempo e in luoghi sempre più distanti da Roma e dall'Italia. Gli ampi margini di guadagno che caratterizzavano alcune delle guerre condotte durante il secondo secolo avevano indotto, chi ne aveva le possibilità economiche, di speculare sulla guerra: chi accaparrandosi gli ampi bottini, chi stringendo contratti pubblici per l'approvvigionamento

⁷⁶ Plutarco, *Vita di Tiberio Gracco*, 8.9

degli eserciti e delle flotte o per la fabbricazione di armi o di navi, ecc. Insomma, le guerre offrivano molteplici opportunità di arricchirsi per chi sapeva coglierle. Queste ricchezze venivano poi reinvestite in proprietà immobiliari, in particolare in quella terriera (il più sicuro degli investimenti per il tempo e certamente quello più nobile).

Nel mentre, tuttavia, il ceto dei piccoli-medi proprietari agricoltori veniva chiamato a prender parte alle guerre, più o meno lunghe e distanti, rendendo difficile, se non impossibile, per le loro famiglie continuare a lavorare le terre⁷⁷. Stando così le cose, i contadini impoveriti dovettero cedere alle pressioni (a volte anche tramite l'uso della forza, ma in altri casi non si rendeva nemmeno necessario) dei grandi proprietari terrieri concedendo loro i propri terreni⁷⁸. Il servizio militare, piuttosto che sul mantenimento di un esercito regolare, si basava al tempo su un sistema "a chiamata": un cittadino romano veniva chiamato a servire nell'esercito fino a quando la guerra non terminava per poi tornare, nella maggior parte dei casi, a coltivare la propria terra. Questo sistema poteva funzionare in modo efficace solo fino a quando le guerre si tenevano nei pressi di Roma e per un breve periodo. Nel momento in cui, come si è detto, il soldato era chiamato a prendere parte a delle guerre che potevano durare diversi anni e che si prospettavano anche poco remunerative,

⁷⁷ In particolare, il problema si poneva in riferimento al c.d. *ager publicus populi romani*, per i dettagli rimando al sottoparagrafo del presente capitolo in cui ne parlo specificatamente.

⁷⁸ Appiano, *Guerre Civili*, 1.7.5

la leva fu vista come un sopruso e una sciagura (da qui tutte le proteste di cui si è parlato anche nel capitolo precedente).

Dalla guerra contro Annibale in poi, Roma e i suoi alleati furono obbligati a levare grandi eserciti e a tenerli nei campi di battaglia per parecchi anni. Questo spostamento di manodopera dalla produzione di materie prime essenziali, spiega perfettamente Peter Brunt, era possibile perché i guadagni prodotti dalla guerra permettevano all'Italia di importare dall'estero le provviste necessarie e soprattutto gli schiavi che avrebbero preso il posto degli uomini liberi nell'agricoltura, nel commercio e nell'attività manifatturiera. La potenza militare di Roma era ora basata su di una abbondante manodopera di schiavi, ma il peso della leva militare e gli effetti economici delle conquiste di Roma causarono, assieme, la soppressione della classe contadina italiana⁷⁹.

Frattanto che le “truppe contadine” erano sottoposte a delle sempre più grandi difficoltà, stava emergendo una nuova classe composta da uomini estremamente ricchi e, per di più, provenienti dall'aristocrazia dominante, in grado quindi di sfruttare a loro favore tanto l'espansione imperiale di Roma quanto i poteri degli incarichi pubblici. Lo sviluppo dell'allevamento su larga scala, la crescita degli agglomerati di proprietà terriere e la diffusione di coltivazioni intensive erano tutte pratiche promosse da questi nuovi ricchi che cercavano al contempo di reinvestire e riallocare le proprie risorse

⁷⁹ Peter.A. Brunt, *Italian Mapower 225 B.C – A.D. 14*, (Oxford: Clarendon press, 1971), p. 61

(in un mondo dove vi erano pochi altri investimenti sicuri tanto quanto quelli nella proprietà immobiliare).

Ma quali erano, allora, le sorti dei contadini “espropriati” una volta che facevano ritorno dalla guerra? In parte si recarono a Roma nel tentativo di cercare un qualche impiego. In quegli anni, infatti, vennero finanziate diverse opere, pubbliche e private, che richiedevano nuova manodopera. Tuttavia, non c’era a Roma l’opportunità di impiegare un gran numero di immigrati dalle campagne e, comunque, laddove venisse richiesto un lavoro maggiormente qualificato si preferiva scritturare artigiani più esperti o schiavi provenienti dalle culture più avanzate dell’est del Mediterraneo. Di conseguenza, non molti di questi contadini senza più una terra da coltivare potevano sperare di trovare di che vivere in città.

Probabilmente, quindi, molti di loro rimasero nelle campagne, cercando di farsi bastare quanto prodotto in piccoli appezzamenti di terra e dall’impiego in lavori stagionali per i quali erano richiesti, per determinati periodi di tempo, più braccianti, come viene fatto presente anche da Catone⁸⁰.

Erano questi i sostenitori dei fratelli Gracchi? In effetti per assicurarsi il passaggio di una legge agraria, che sarebbe andata incontro ad una forte opposizione da parte di uomini particolarmente ricchi ed influenti, era necessario ottenere il sostegno di un numero significativo di votanti provenienti dalle campagne, anche nel caso in cui molti di questi si fossero recentemente trasferiti in città senza

⁸⁰ Catone, *De agri cultura*, 144-5

essere ancora stati registrati in una delle quattro tribù urbane. Infatti, delle trentacinque tribù che componevano la rispettiva assemblea solo queste quattro erano collocate all'interno del *pomerium* e solo altre sette-otto si trovavano subito fuori e potevano quindi essere considerate parte della città. Le rimanenti dovevano essere per lo più composte da abitanti delle campagne.

Bisogna tenere anche conto che la grande espansione di Roma degli ultimi anni e la sua evoluzione in vera e propria potenza del Mediterraneo aveva avuto delle importanti conseguenze anche sul piano delle politiche domestiche. Buona parte dei cittadini romani, infatti, risiedevano ormai in luoghi molto distanti da Roma. Tuttavia, la vita politica si svolgeva ancora tutta all'interno della Città: le assemblee elettorali e quelle legislative, ma anche le *contiones*, ossia le riunioni che precedevano le vere e proprie votazioni, ma che erano il luogo in cui tutte le proposte venivano discusse ed eventualmente sistemate, si tenevano all'interno delle mura o al massimo subito fuori. La conseguenza fu la perdita sul piano pratico dei diritti politici degli abitanti più poveri di queste distanti campagne, i quali non avevano né il tempo né le possibilità economiche per affrontare il lungo viaggio che li avrebbe portati a Roma e che conseguentemente finivano per non interessarsi a quanto accadeva in città o erano comunque male informati o tenuti del tutto all'oscuro. Al contempo, la città pullulava di schiavi ed ex-schiavi e questi ultimi, una volta manomessi, diventavano cittadini e quindi elettori. Per cui, a prescindere dal fatto che durante il secondo secolo il Senato abbia o meno cercato di continuare ad arrogarsi certi privilegi o che vi potesse essere stato ancora il tentativo di certe famiglie aristocratiche

di monopolizzare le magistrature più importanti e tutto ciò che ne consegue, è un dato di fatto che le assemblee popolari, ma anche le *contiones* stesse, non erano più in grado di riflettere quelli che erano gli interessi della maggior parte dei cittadini. D'altronde Roma aveva ormai smesso di essere una *polis* e andava ormai assumendo le dimensioni di un impero.

Vi era poi la questione dell'*ager publicus*, ossia il territorio di proprietà dello Stato romano, ottenuto per la maggior parte tramite le confische effettuate a danno delle popolazioni vinte e assoggettate. Vi erano diversi modi tramite i quali lo Stato romano poteva disporre di tali terre: uno di questi era costituito dalle assegnazioni individuali, a seguito delle quali il terreno passava in tutto e per tutto nella proprietà di chi lo riceveva; esso poteva anche essere assegnato a delle colonie e quindi non venir distribuito a singoli individui, ma rimanere a disposizione della neonata comunità o dei precedenti abitanti; per finire, la parte che non veniva distribuita restava di proprietà della Repubblica e, quando non veniva affittata, era utilizzata per la coltivazione e per il pascolo sotto pagamento di un canone periodico (*vectigal*). Già le leggi Licinie Sestie (367 a.C.) avevano previsto che non si potessero possedere più di 500 iugeri di *ager publicus* e che non si potessero far pascolare più di 100 capi di bestiame grosso e 500 di bestiame minuto. Tuttavia, i canoni e i limiti che erano stati imposti vennero ripetutamente ignorati e gli occupanti cominciarono a trattare la terra coltivata o tenuta a pascolo come se fosse stata di loro proprietà. Così facendo divenne sempre più difficile determinare se una proprietà fosse pubblica o privata. Ecco che quando Tiberio Gracco propose di riprendere i terreni pubblici

illegalmente posseduti, in modo da redistribuirli ai più bisognosi, chi li stava al momento occupando visse questa manovra come un furto.

Possiamo quindi concludere che a metà del II secolo a.C. vi fossero effettivamente dei problemi di tipo economico-sociali che avevano giustamente attirato l'attenzione di Tiberio e di Gaio Gracco, per risolvere i quali essi cercarono di realizzare dei programmi politici di riforma che portarono all'inevitabile scontro tra plebe rurale e aristocrazia terriera.

3.3. *La lex Sempronia agraria*

Per far fronte alla crisi che affliggeva i piccoli proprietari terrieri, Tiberio Gracco decise di far eleggere una commissione di triumviri con il compito di accertare i casi di possesso di *ager publicus* superiore al limite di 500 iugeri⁸¹. Chiunque fosse stato trovato in possesso di più di 500 iugeri avrebbe dovuto abbandonare i terreni in eccesso⁸². Quanto così recuperato dalla commissione avrebbe poi dovuto essere redistribuito a favore dei più poveri. La legge prevedeva inoltre che queste assegnazioni fossero inalienabili, così da salvaguardarne l'acquisizione (vi era infatti il pericolo che i vecchi

⁸¹ La legge prevedeva inoltre la possibilità di mantenere 250 iugeri ulteriori per ogni figlio a carico.

⁸² Non è chiara la qualificazione giuridica dei territori che rimanevano nel loro possesso, in particolare se sarebbe diventata di loro proprietà o se sarebbe rimasta di proprietà della Repubblica romana.

occupanti cercassero si riacquistare le proprietà che erano state loro tolte).⁸³

La proposta di legge di Tiberio non intendeva dunque essere una misura di emergenza per rispondere temporaneamente ad una situazione di difficoltà, ma una più generale riforma con la quale si cercava di migliorare stabilmente le condizioni economiche e sociali dei cittadini. Probabilmente riteneva che riducendo il divario tra ricchi e poveri si potesse dare nuova vita al popolo, il quale cominciava a sentirsi sempre più distante dalle istituzioni che lo rappresentavano.

I destinatari delle assegnazioni disposte dalla commissione dovevano infatti essere gli appartenenti ai più bassi strati sociali. Non solo i piccoli contadini, ma anche (e soprattutto) i nullatenenti, i quali sopravvivevano lavorando i campi dei grandi possidenti terrieri. Appiano racconta infatti di come a Roma arrivò un gran numero di persone per votare la legge agraria di Tiberio, le quali, terminate le votazioni, tornarono in fretta alle loro campagne proprio per riprendere il lavoro.⁸⁴ Così facendo i più poveri fra i plebei si sarebbero finalmente potuti affrancare dai ricchi patrizi, riprendendosi conseguentemente la propria libertà politica. Si sarebbe così assestato un brutto colpo alla *nobilitas* senatoria, che

⁸³ La *lex Sempronia* solleva tutta una serie di quesiti più o meno importanti che però non ritengo fondamentale trattare nel dettaglio in questa sede. Di questi uno dei più interessanti riguarda l'interrogativo se alle assegnazioni potessero partecipare anche gli alleati italiani e latini. Questo è quello che emergerebbe da Appiano. Tuttavia, è più plausibile che gli alleati fossero toccati da questa legge solo in quanto grandi possidenti e che fossero quindi esclusi dalle successive assegnazioni.

⁸⁴ Appiano, *Guerre Civili*, 1.10.41

non avrebbe più potuto fare affidamento sul sistema clientelare che aveva sfruttato sin dagli albori della Repubblica. Ecco la reale ragione della forte opposizione di quest'ultima al passaggio della *lex Sempronia* agraria. Coloro che dipendevano economicamente dai più ricchi (o perché lavoravano le loro terre o perché avevano contratto un qualche tipo di debito) avevano per anni utilizzato i propri diritti politici a favore dei propri patroni. Ora veniva loro concessa l'opportunità di scegliere cosa fosse effettivamente meglio per loro.

Non si trattò di opporsi all'aristocrazia e ai valori che essa rappresentava (Tiberio, in fin dei conti, era il discendente di due fra le più illustri famiglie romane: i Semproni da parte del padre e gli Scipioni da parte della madre, la famosa Cornelia), quanto di rimettere il cittadino, anche quello più povero, al centro della vita pubblica, in modo da ridare vigore alle istituzioni romane e tramite di esse alla Repubblica intera.

Arriviamo così ad una prima conclusione. Ossia che la riforma di Tiberio, nei suoi contenuti, non avesse una carica rivoluzionaria tale da sovvertire l'ordine preesistente. Del resto, non fu certamente questa né la prima *lex agraria* della storia, né la prima a creare contestazioni. Abbiamo visto in precedenza come già la *lex Flaminia* del 232 a.C. aveva portato con sé delle forti opposizioni da parte della classe senatoria.

L'eventuale carattere rivoluzionario del tribunato di Tiberio va ricercato quindi altrove. Non nei contenuti della legge agraria, ma nelle sue motivazioni ideologiche, le quali emersero nel particolare *iter* che questa legge dovette seguire per poter essere promulgata e

principalmente nella destituzione del collega di Tiberio, Marco Ottavio.

3.4. *L'abrogatio di Marco Ottavio*

Dalle campagne erano giunti in gran numero tanto i sostenitori della legge agraria quanto i suoi oppositori, creando così una forte tensione in città. Le votazioni si svolsero quindi in un clima di grande fervore e impazienza.

Tiberio portò la sua proposta di legge direttamente davanti al *concilium plebis*, senza sottoporla preventivamente al vaglio del Senato. Egli era consapevole che non avrebbe trovato né appoggio né comprensione tra le fila dei senatori e per questo ritenne fosse meglio evitare un confronto con essi fin dall'inizio, piuttosto che consultarli per poi non seguirne il parere, evitando così un'eventuale accusa di contraddittorietà. In ogni caso, quello di Tiberio non fu un caso isolato. Già prima di lui i tribuni Gaio Flaminio nel 232 a.C. e Valerio Tappone nel 188 a.C. avevano proposto le loro leggi direttamente davanti all'assemblea plebea, senza aver prima ottenuto il parere del Senato. Quest'ultimo caso, in particolare, è per noi quanto mai interessante, poiché alla proposta del tribuno di concedere la piena cittadinanza ad alcune comunità italiane ben quattro dei suoi colleghi opposero il veto, proprio sulla base che non era stata chiesta la previa autorizzazione del Senato. Questi alla fine però desistettero «accertato che era competenza del popolo, non del

Senato, elargire il suffragio a chi volesse»⁸⁵. Emerge così chiaramente l'idea che fosse competenza del popolo, tramite le proprie assemblee, non del Senato decidere se concedere o meno la cittadinanza e con essa il diritto di voto. Possiamo quindi affermare con una certa sicurezza che, evitando di chiedere il parere del Senato, Tiberio non si stava ancora muovendo al di fuori dei limiti costituzionali.

Consapevole, coi suoi sostenitori, che questa decisione avrebbe suscitato ulteriore scontento tra le fila senatorie, contava sul fatto che una volta divenuta legge, tramite il voto del *concilium plebis*, l'opposizione si sarebbe pian piano placata. Questo era, in fondo, quanto era successo nei casi precedenti. Eppure, nel 133 a.C. le cose andarono diversamente. Il tribuno Marco Ottavio, infatti, decise, di porre il veto e di proseguire testardamente nella sua opposizione, il che lo condurrà poi alla sua sconfitta. Ma andiamo per gradi e torniamo al racconto degli eventi che portarono alla promulgazione della legge agraria di Tiberio.

Dopo la *promulgatio* ebbe luogo una serie di discussioni relative alla proposta di legge, durante le quali Tiberio e Marco Ottavio si scontrarono per convincere rispettivamente della bontà o meno di essa. La tensione crebbe e si arrivò così al giorno delle votazioni della proposta di legge. Prima di procedere con le votazioni Tiberio tenne un ultimo discorso, rivolto direttamente verso il foro, parlando ancora una volta della condizione dei poveri contadini-soldati e animando ulteriormente il popolo. A questo punto chiese al banditore

⁸⁵ Livio, *Periochae*, 38.36.8

di leggere il testo della legge, ma Marco Ottavio pose il veto. Poiché, come viene riferito da Plutarco, «Fra i tribuni prevale quello che si oppone»⁸⁶, Tiberio non poté che sciogliere l'assemblea e rinviare le votazioni.

Lo scrittore greco racconta, inoltre, che fra le due votazioni ebbero luogo diversi dibattiti fra i due tribuni e che durante uno di questi Tiberio si offrì di indennizzare Ottavio delle perdite che avrebbe eventualmente subito a causa del passaggio della legge, purché ritirasse il suo veto. Poiché quest'ultimo non cedette, Tiberio emanò, secondo lo storico greco, un editto col quale sospese tutte le attività delle altre magistrature fino a quando non si fossero tenute le nuove votazioni e pose, inoltre, i sigilli sulle porte del tempio di Saturno, proclamando che chi avesse disobbedito al divieto da lui sancito sarebbe stato multato. Così, preoccupati delle conseguenze, i magistrati cessarono l'esercizio delle proprie funzioni.⁸⁷

Su questo punto mi soffermo un poco, poiché vi è stato chi ha interpretato l'iniziativa di Tiberio di interdire le funzioni pubbliche come l'emanazione del cosiddetto *iustitium*. Si tratta di un provvedimento col quale si bloccavano le attività delle magistrature allo scopo di far fronte ad una situazione di emergenza, per lo più di natura militare. Situazione di emergenza che, invero, non pareva sussistere nel 133 a.C. Tiberio, inoltre, sarebbe stato il primo e l'unico magistrato plebeo ad avvalersi di un tale potere. Se le cose stessero così, saremmo davvero di fronte ad un atto senza precedenti

⁸⁶ Plutarco, *Vita di Tiberio Gracco*, 10.3

⁸⁷ Plutarco, *Vita di Tiberio Gracco*, 10.8

e in probabile contrasto con la prassi costituzionale romana. Tuttavia, è improbabile che si trattasse effettivamente di uno *iustitium*. Infatti, gli unici magistrati che risultano aver emanato questo tipo di provvedimento nella storia romana furono il dittatore, i consoli e i pretori. Inoltre, era pur sempre previsto un intervento del Senato, più o meno diretto, che manca totalmente nel caso di Tiberio.

È più probabile allora che egli cercò semplicemente di mantenere la situazione a Roma sotto controllo, tramite i mezzi che aveva già a sua disposizione in qualità di tribuno, in modo da evitare che gli scontri fra le opposte fazioni si inasprissero ulteriormente finendo per mandare all'aria una volta per tutte il suo tentativo di riforma. D'altronde i tribuni erano già in grado di inibire tutte le funzioni pubbliche tramite l'esercizio del loro *ius intercessionis*. Per cui è possibile che le magistrature, temendo di essere fortemente ostacolate nelle proprie attività, decisero di interromperle di loro spontanea volontà fino alla successiva giornata di votazione, in seguito alla quale speravano che i conflitti si sarebbero conclusi. A questo scopo potrebbe rispondere anche la previsione di alcune sanzioni, facoltà che era riconosciuta ai tribuni nel normale esercizio della loro *coercitio*. Il tempio di Saturno, poi, era la sede dell'erario. Si può quindi ipotizzare che Tiberio avesse voluto chiuderlo per impedire che i possidenti terrieri regolarizzassero la loro posizione versando i canoni che non avevano fino a quel momento pagato, in ottemperanza delle precedenti leggi. Non è quindi necessario ricorrere alla previsione dello *iustitium* per spiegare la situazione di stallo che viene descritta da Plutarco.

È in questa atmosfera di diffidenza generale che si arriva al secondo giorno di votazioni. Letta la legge, gli oppositori di Tiberio procedettero, questa volta, alla sottrazione delle urne dove dovevano essere depositati i voti. I suoi sostenitori erano pronti a fermarli, quando, per evitare ulteriori scontri e su consiglio di due ex consoli, Tiberio si recò in Senato per un consulto. Probabilmente sperava che il Senato preferisse evitare inutili spargimenti di sangue. Purtroppo ciò non avvenne e fu di conseguenza costretto a tornare di corsa nel foro per informare il popolo che si sarebbe dovuta di nuovo aggiornare l'assemblea. La volta successiva, però, non si sarebbe votato solo sulla legge agraria, ma anche sulla eventuale destituzione di Ottavio, il quale, insistendo col suo veto, agiva contro il popolo che era invece chiamato a rappresentare.

Si arrivò così al terzo giorno di votazioni. Per prima cosa si procedette a votare in merito alla destituzione di Marco Ottavio. Ancora una volta Tiberio chiese al collega di ritirare il suo veto, ma Ottavio persistette con la sua opposizione.⁸⁸ Ebbero così inizio le votazioni che portarono alla destituzione di Marco Ottavio dalla sua carica di tribuno. Al suo posto venne eletto un nuovo tribuno e, eliminato l'ostacolo rappresentato dal veto tribunizio, la legge agraria non ebbe difficoltà a passare. Conseguentemente, Tiberio, suo fratello Gaio e il suocero Appio Claudio vennero eletti membri

⁸⁸ Appiano racconta che Tiberio avrebbe proposto di votare prima sulla legge agraria e solamente dopo sui poteri di Marco Ottavio, ma la sostanza non cambia, perché l'eventuale passaggio della legge avrebbe reso superflua la votazione in merito alla destituzione del tribuno e sarebbe quindi equivalso ad una rimozione del suo veto.

della commissione chiamata a dare esecuzione alla legge appena votata.

Ma torniamo alla deposizione di Marco Ottavio. Si trattò di un'azione senza precedenti, la cui legalità era certamente dubbia, tant'è che poco tempo dopo il senatore Tito Annio Lusco, abile oratore, sfidò Tiberio ad una *sponsio*⁸⁹ proprio per dimostrare che, ordinandone la sua deposizione, non aveva violato la *sacrosanctitas* di un collega. Annio sosteneva infatti che il veto di Marco Ottavio fosse perfettamente legittimo dal momento che stava agendo in difesa di un cittadino (plebeo⁹⁰) oltraggiato. Stava insomma esercitando il suo normale *ius auxilii*. In questa narrazione il “cattivo” tribuno sembra quindi essere Tiberio che, non contento di agire contro gli interessi della plebe, si è spinto fino a far deporre un collega che invece cercava di difenderli. Tiberio, dopo aver in un primo momento sciolto l'assemblea, tenne un discorso al popolo dove, rispondendo alla provocazione dell'avversario, spiegò la sua visione del tribunato, il suo ruolo all'interno della Costituzione ed in particolare il rapporto tra questo ed il popolo.

Secondo Tiberio, un tribuno era effettivamente sacrosanto, nel senso che era consacrato al popolo ed era suo compito proteggerlo. Tuttavia, nel momento in cui si fosse trovato ad agire contro gli

⁸⁹ Una *sponsio* era una specie di scommessa giudiziaria: ciascuna delle parti offriva una certa somma precedentemente pattuita e colui che veniva dichiarato perdente doveva poi rinunciare al proprio denaro.

⁹⁰ Tito Annio Lusco apparteneva infatti all'antica *gens* plebea *Annia* e nella abile provocazione che rivolse a Tiberio è lui stesso ed i suoi possedimenti ad essere minacciati dalla legge agraria.

interessi di questo egli si sarebbe privato da sé della sua carica, poiché non aveva fatto ciò per cui era stato eletto. «Perché, anche se distruggesse il Campidoglio e incendiasse l'arsenale, bisognerà lasciarlo tribuno: se agisce così, è un cattivo tribuno, ma, se distrugge l'autorità del popolo non è più tribuno. (...) Pertanto, non è neppure giusto che il tribuno che danneggia il popolo conservi l'inviolabilità che spetta in virtù del popolo, dal momento che tenta di distruggere quel potere da cui deriva la sua forza»⁹¹ Tiberio evidenzia quindi il rapporto di fiducia che si instaura tra popolo e tribuno al momento dell'elezione di quest'ultimo. Rapporto che permetterebbe quindi una valutazione della condotta di un tribuno anche durante il suo operato (e non solo successivamente, come già era possibile fare). Inoltre, sempre questo rapporto di fiducia impedirebbe un esercizio totalmente discrezionale dello *ius intercessionis*. Il ruolo del tribuno all'interno della Costituzione è, secondo Tiberio, quello di proteggere i cittadini e di garantire sempre la loro libertà (in primo luogo quella politica) e, facendo ciò, ossia tenendo sempre sotto controllo l'operato degli altri magistrati, difendere la *Res publica* stessa. Questi sono i valori fondanti la costituzione romana, per la cui difesa si era battuto Tiberio.

Tuttavia, il veto è insindacabile, sia che a porlo fosse stato un solo tribuno o più d'uno e a prescindere dal magistrato contro cui lo si fosse usato. Esso doveva sempre e comunque essere rispettato. In tale contesto, allora, la deposizione di Marco Ottavio da parte di

⁹¹ Plutarco, *Tiberio Gracco*, 15.3. Tradotto da Gabriele Marasco, *Vite di Plutarco*, Vol. quinto (Torino: Unione Tipografica – Editrice Torinese, 1994)

Tiberio si mostrerebbe essere in contrasto con una pratica costituzionale largamente accettata. Sennonché, sempre in ambito di deliberazioni popolari, il veto tribunizio venne in diversi casi “ignorato”⁹² proprio perché appariva evidente come esso non venisse utilizzato allo scopo di tutelare gli interessi del popolo. Allora, laddove l’uso dello *ius intercessionis* non fosse conforme a quelli che erano gli interessi del popolo o rispondesse a necessità personali dello stesso tribuno, ad esso non dovevano necessariamente adeguarsi gli altri tribuni. Da ciò si può concludere che lo *ius intercessionis* diveniva sindacabile quando non rispettava la finalità per cui era stato istituito, ossia tutte le volte in cui non era espressione della volontà popolare. Quindi, nel momento in cui Marco Ottavio continuò ad opporsi strenuamente ad una legge che aveva chiaramente il favore popolare egli tradì la carica che ricopriva e con ciò il suo veto poteva essere disatteso.

Tiberio, però, spinge le conclusioni di questo ragionamento un po’ più in là arrivando a sostenere che nel momento in cui un tribuno

⁹² Alcuni di questi li abbiamo già visti nei capitoli precedenti, ma vale la pena richiamarli. Il primo caso fu quello dei due tribuni che proposero nel 366 a.C. le leggi Licinie Sestie.: la plebe iniziò le procedure di votazione nonostante il veto pendente di alcuni tribuni che si opponevano a queste leggi. Un secondo caso si verificò nel 300 a.C. con riferimento al passaggio della *lex Ogulnia* (la quale avrebbe concesso ai plebei la possibilità di far parte dei collegi sacerdotali) durante il quale la votazione venne rinviata proprio a causa del veto posto da alcuni tribuni. Tuttavia, durante la successiva seduta dell’assemblea i tribuni ritirarono il veto una volta accertato di quanto favore godeva la proposta di legge in discussione. Si può infine citare il caso del trionfo del console Postumio che venne celebrato nonostante ben sette tribuni si furono opposti, proprio perché era il popolo che lo chiedeva sulla base del principio che era esso ad avere l’ultima parola in questo ambito.

agisce contro la volontà popolare non solo il suo veto può venire ignorato, ma questi può anche essere destituito dallo stesso popolo che aveva tradito perseguendo interessi diversi dai loro. In questa nuova concezione della sovranità popolare Tiberio viene chiamato rivoluzionario, eppure a me sembra non essere in conflitto con la Costituzione romana, la quale ha sempre e da sempre riconosciuto un ruolo rilevante al popolo e alle sue assemblee deliberative.

Secondo la ricostruzione teorica di Tiberio, va sottolineato, nel momento in cui un tribuno agisce contro quelli che sono gli interessi del popolo esso si priva da solo della propria carica e, conseguentemente, perde la sua *sacrosanctitas*. Meglio, perde la sua inviolabilità, poiché la sua sacralità dipende solo dall'essere stato eletto e verrà meno solo quando non sarà più formalmente un tribuno, ossia alla fine del suo mandato o, com'è nel caso di Marco Ottavio, con la sua deposizione da parte del popolo. Perdendo la sua carica (da sé), perde anche il diritto ad una tutela del suo esercizio, che è appunto il suo essere inviolabile. Allora, per rispondere ad Annio, Tiberio non violò mai la *sacrosanctitas* del collega, anzi fu sempre rispettoso della stessa, dal momento che Marco Ottavio fu rimosso dalla sua carica solo dopo che il popolo si espresse in tal senso e non per un capriccio di un collega. Tant'è vero che Tiberio provò più e più volte a far desistere Ottavio e decise di procedere con la formale destituzione solo quando fu certo che Ottavio non avrebbe mai ritirato il proprio veto, il che mostra, per lo meno, come egli fosse consapevole della serietà dell'atto che stava accingendosi a compiere. A ulteriore riprova sta anche l'invocazione agli dèi che compie subito prima di procedere.

3.5. *La fine del tribunato di Tiberio*

Tiberio trovò la sua fine, tuttavia, quando decise di ricandidarsi al tribunato. Non si trattò di qualcosa di inaudito, ma era una decisione che si inseriva in un contesto che già da tempo cercava di demonizzare la figura del tribuno, il quale anche dopo il passaggio della propria legge agraria e la destituzione di un collega continuò a scontrarsi con la classe senatoria. Questa, infatti, cercò in un primo momento di ostacolare i lavori della commissione non garantendole i fondi e i materiali di cui aveva bisogno per poter operare. Tuttavia, fu proprio in quel periodo che arrivarono a Roma gli emissari del re di Pergamo, Attalo III, con la notizia che questi aveva lasciato i propri beni in eredità al popolo romano. Tiberio propose quindi una legge con la quale stabiliva che questi fondi sarebbero stati utilizzati per finanziare i lavori della commissione. Aggiunse inoltre che non avrebbe lasciato la futura amministrazione dei territori che componevano il regno di Pergamo alla competenza del Senato, ma che vi avrebbe provveduto lui stesso a tempo debito tramite delle proposte da sottoporre al *concilium plebis*. Tuttavia, le questioni relative alle finanze pubbliche e alle relazioni internazionali erano sempre state di competenza del Senato, che era effettivamente il corpo maggiormente qualificato per affrontarle. Si può quindi intuire come questa decisione provocò da parte dell'aristocrazia senatoria tutta una serie di nuovi attacchi contro Tiberio, che già da tempo veniva presentato come qualcuno che stava cercando di porre le basi per una futura tirannide.

Fu quindi in questo scenario di forte contestazione che Tiberio annunciò di volersi candidare per un secondo tribunato. Sia Appiano che Plutarco sostengono che egli si ricandidò per assicurarsi una qualche protezione dai suoi nemici, dal momento che avrebbe così mantenuto la *sacrosanctitas* tribunizia. Tuttavia, è difficile credere che Tiberio e i suoi consiglieri non avessero previsto che così facendo avrebbe dato modo ai suoi oppositori di allungare ulteriormente la lista di “crimi contro lo Stato” a lui attribuiti. Qualunque fossero state le sue ragioni per ricandidarsi, comunque, pare che egli si presentò a queste elezioni con un nuovo programma, più aggressivo del precedente, col quale avrebbe cercato di sfruttare ancora più intensamente le prerogative del tribunato e delle assemblee popolari⁹³.

Ad ogni modo la decisione di ricandidarsi finì per creare a Tiberio più problemi che risolverne e si rivelò essere la goccia che fece traboccare il vaso per i suoi avversari, che la utilizzarono per giustificare in ultimo la scelta di eliminarlo per sempre dalla scena politica. Così avvenne che il giorno delle elezioni i senatori e i loro seguaci, su iniziativa di Scipione Nasica, allora pontefice massimo, si armarono e marciarono verso il Campidoglio dove si stavano tenendo le votazioni. Nel mezzo dei tumulti Tiberio tentò invano di fuggire e venne ucciso.

⁹³ Plutarco (*Vita di Tiberio Gracco*, 16.1) sostiene che il nuovo programma prevedesse una proposta di legge per diminuire la durata del servizio militare, un'altra avrebbe previsto la possibilità di appellarsi al popolo contro le decisioni giudiziarie ed una terza che avrebbe istituito delle corti giudiziarie “miste” composte in egual numero da *equites* e da senatori.

Bisogna ora chiedersi, a conclusione di questo capitolo, se il tribunato di Tiberio avesse rotto con l'ordine costituzionale preesistente. Parrebbe dal racconto delle fonti, in particolare da quelle anti-gracchiane, che, sebbene in un primo momento agì come un riformatore che si muoveva all'interno della tradizione romana, il suo costante appellarsi alla sovranità popolare diede al suo tribunato un'impronta ideologica poco gradita all'aristocrazia dominante, la quale riteneva che il bene comune fosse garantito dal dominio del Senato e dei proprietari terrieri. Sostenendo che l'operato dei tribuni doveva trovare sempre, anche nel corso del loro mandato, il proprio fondamento nella volontà del popolo espressa nelle proprie assemblee, Tiberio si oppose apertamente a quella parte di aristocrazia che pretendeva di avere sempre il controllo della vita politica anche sfruttando i tribuni loro amici. In ciò, tuttavia, egli non si mosse in senso contrario alla Costituzione romana, ma anzi, come ho cercato di evidenziare prima, cercò di riportare in auge antichi valori, forse dimenticati, ma da sempre presenti nella tradizione della Repubblica romana. Tuttavia, egli non si limitò a richiamarli, ma ne diede una nuova interpretazione, mettendo il soggetto politico 'popolo' al centro della vita politica romana, fino al punto di prevedere la possibilità per questo di destituire il proprio magistrato laddove lo ritenesse opportuno. Non possiamo dunque sostenere che il tribunato di Tiberio avesse una natura sovversiva dell'ordine preconstituito. Tutt'altro. Egli si dimostrò essere sempre rispettoso di quelle che erano le tradizioni costituzionali romane, anche se cercò indubbiamente di innovarle.

Le violenze che seguirono il suo tribunato furono piuttosto causate dall'intransigenza che la classe senatoria mostrò nei confronti del suo operato, dall'inizio alla fine del suo mandato e che spinsero il tribuno a cercare soluzioni nuove (come fu la destituzione di Marco Ottavio, la scelta di destinare i beni del regno di Pergamo ai lavori della commissione, ma anche la stessa decisione di candidarsi per un secondo tribunato). Soluzioni che portarono all'accusa di tirannide e, poi, alla sua morte.

3.6. *Gaio Gracco*

Alcuni frammenti attribuiti a Diodoro Siculo presentano Gaio Sempronio Gracco come colui che cercò a tutti i costi di sostituire l'aristocrazia con la democrazia, di disseminare la discordia laddove c'era sempre stata l'armonia, come colui che, appellandosi astutamente ad alcuni interessi di parte, riuscì a diventare una sorta di tiranno sull'esempio di quelli greci, che egli sicuramente conosceva grazie agli insegnamenti dei suoi precettori. A ben vedere, tuttavia, non sembra che Gaio si prefissò di annichilire il potere del Senato e dell'oligarchia che governava al suo tempo. Piuttosto, egli si ripropose di meglio controllare quel potere, di disciplinarlo e di farlo funzionare in modo più equo e responsabile, di mettere un freno ai suoi maggiori eccessi e di porre rimedio ai suoi più evidenti difetti, di far sentire con maggiore insistenza la voce delle classi non-senatorie. Dall'esperienza del fratello aveva però imparato che se avesse voluto ottenere questi risultati avrebbe dovuto raggiungere

una base elettorale molto ampia e tale supporto tentò di ottenerlo costruendo un programma legislativo ampio col quale ottenere il sostegno di diverse categorie. Il problema, purtroppo, è che, non avendo certezza della sequenza temporale con la quale vennero approvate le diverse leggi di Gaio, non si è nemmeno sicuri di come fosse articolato il suo programma. Procediamo allora ad una sintetica disamina delle diverse leggi e proposte di legge a lui attribuite, cercando poi di capire quali potessero essere gli obiettivi perseguiti.

3.7. Il programma legislativo di Gaio Gracco

Una delle prime leggi ad essere stata proposta fu probabilmente la *lex de abactis*, la quale stabiliva il divieto, per chiunque fosse stato deposto dalla propria carica pubblica per volontà del popolo, di ricoprire una qualsiasi altra carica pubblica in futuro. Pare, però, che la proposta venne ritirata su richiesta della madre dei Gracchi, Cornelia. Sarebbe troppo semplicistico ridurre questa legge ad un caso di semplice vendetta personale. Essa, seppur chiaramente rivolta al caso di Marco Ottavio, aveva principalmente lo scopo di scoraggiare l'opposizione. Tramite di essa Gaio voleva assicurarsi di non dover affrontare un secondo Ottavio e al contempo riaffermare che Tiberio era nel giusto quando decise di procedere con la deposizione del collega. In questo modo metteva in chiaro una volta per tutte che l'assemblea aveva l'indiscutibile diritto di deporre qualsiasi suo magistrato laddove emergesse che quest'ultimo agiva contro i loro interessi.

Sempre di queste fasi iniziali del suo mandato è possibile fosse la c.d. *lex de provocatione*⁹⁴, la quale prevedeva che solo il popolo romano potesse votare una pena capitale e che qualsiasi magistrato che avesse emesso una tale sentenza senza l'autorizzazione del popolo sarebbe stato egli stesso passibile della stessa pena capitale. Per capirne lo scopo, questa legge va probabilmente letta assieme alla *lex ne quis iudicio circumveniat*. Questa stabiliva⁹⁵ che qualunque magistrato o membro del Senato colpevole di aver partecipato a qualsivoglia "macchinazione" per ottenere la condanna di un uomo innocente sottoposto ad un processo capitale, sarebbe poi stato perseguibile a sua volta in un processo capitale. Non si tratterebbe allora di una legge (esclusivamente) diretta ai *iudices* della classe senatoria che avessero accettato tangenti al fine di condannare un innocente, ma di una misura più generale, con la quale si voleva cercare di prevenire o di punire tutti gli abusi e tutte le storture delle procedure giudiziarie messe in atto al fine di ottenere la condanna di una persona innocente. Entrambe le leggi possono essere viste, quindi, come un tentativo di rimuovere le incertezze su di una legislazione precedente che si era dimostrata utile per la salvaguardia degli interessi della classe governante aristocratica, ma non per coloro i quali si opponevano a quest'ultima, come aveva messo chiaramente in evidenza il processo del 132 a.C. contro i sostenitori di Tiberio. Gaio volle quindi intervenire su queste ingiustizie, in primo luogo, vietando l'istituzione di processi senza la previa

⁹⁴ Detta anche *lex de capite civium* o *de capite civis*.

⁹⁵ Secondo la ricostruzione, condivisa poi da altri autori, fatta da Ursula Ewins, "Ne Quis Iudicio Circumveniat", *The Journal of Roman Studies*, Vol. 50 (1960): 94–107.

autorizzazione del popolo e, in secondo luogo, scoraggiando o punendo ogni tentativo della classe senatoria di utilizzare le corti (a prescindere che queste fossero composte da senatori, da *equites* o da entrambi) al fine di togliere di mezzo personaggi a loro scomodi, pena l'essere sottoposti a loro volta ad un processo capitale.

Vi fu poi la *lex frumentaria* la quale prevedeva distribuzioni mensili di grano ai cittadini romani e al prezzo fisso di sei assi ed un terzo per moggio⁹⁶. Per fare ciò Gaio predispose anche la costruzione a Roma di granai dove immagazzinare annualmente il grano, che poteva così essere comprato quando il prezzo era più basso. Si assicurò anche nuove entrate pubbliche per far fronte alle spese necessarie per dare attuazione a questo programma. Cicerone, parlando di questa legge⁹⁷, sostiene che il provvedimento fu gradito alla plebe poiché permetteva loro di guadagnarsi di che vivere senza però dover lavorare, sottintendendo quindi che si trattava di una misura con la quale avrebbe guadagnato il supporto del popolo a danno, però, degli interessi più generali della *Res publica*. Tuttavia, è vero anche che gli enormi profitti che Roma si era guadagnata negli ultimi anni erano stati distribuiti molto iniquamente, di conseguenza non era del tutto irragionevole sostenere che fosse giusto che anche i più poveri potessero averne una parte. Ovvio che in tal modo si

⁹⁶ Non si può sapere con certezza se il prezzo fissato dalla legge fosse o meno vantaggioso ed eventualmente di quanto, ma in linea generale pare si trattasse di una somma conveniente e comunque già la sola previsione di un prezzo fisso, qualunque esso fosse, sarebbe stata d'aiuto ai cittadini più poveri che si sarebbero messi così al riparo dalle conseguenze negative causate dalle grandi fluttuazioni che caratterizzavano il prezzo del grano all'epoca.

⁹⁷ Cicerone, *Pro Sestio*, 103

sarebbero messi i pali fra le ruote all'aristocrazia che aveva basato la propria forza anche su di un sistema di dipendenze economiche e quindi politiche dei cittadini più poveri. Da qui l'accusa di volersi ingraziare gli strati sociali più poveri al solo fine di ottenere il loro sostegno in futuro. In effetti è difficile che Gaio e i suoi uomini non fossero consapevoli degli effetti che una siffatta norma portava con sé. Perciò questa fu una legge che sicuramente, per quanto potesse essere stata ispirata anche da principi "umanitari" e quindi allo scopo di intervenire su di una situazione di ingiustizia, si prefiggeva di raggiungere anche altri obiettivi, fra cui quello di costruirsi una rete di supporto politico e di indebolimento del controllo che l'aristocrazia governante aveva sui più bisognosi.

Un'altra legge, la *lex de provinciis consularibus*, stabiliva che il Senato avrebbe dovuto determinare le province da assegnare al governo dei consoli prima dello svolgimento delle elezioni di questi ultimi. Questa legge rimase in vigore fino al 52 a.C. e quindi anche dopo la morte di Gaio, il che mostrerebbe che questa legge avesse posto una regola condivisa da tutte le parti. Alcuni autori antichi, fra cui Diodoro Siculo ritenevano invece che Gaio volesse in questo modo salvaguardarsi da eventuali voltafaccia da parte del console Fannio, della cui lealtà evidentemente dubitava (e a ragione⁹⁸), ma è più probabile che egli intendesse assicurarsi che la scelta delle

⁹⁸ Gaio sostenne con forza la candidatura di Fannio al consolato del 122 a.C., ma una volta eletto, questi agì contro gli interessi del suo ormai ex alleato. Al riguardo rimando alla parte in cui parlo della *lex de sociis et nomine Latino*.

province fosse il più libera possibile da qualsiasi tipo di manipolazione, mettendo così al riparo i consoli da influenze non appropriate e dalla tentazione di affiliarsi ad una parte piuttosto che ad un'altra proprio al fine di ottenere la provincia che più si desiderava.

Gaio riprese anche la *lex agraria* del fratello esentando una larga parte di *ager publicus* dalla futura distribuzione, probabilmente per lasciarla in affitto ai non romani. A differenza del fratello, però, egli decise di affrontare il problema della disoccupazione ricorrendo a mezzi diversi dalla sola redistribuzione dei terreni di proprietà della Repubblica, ossia facendo ricorso alla fondazione di nuove colonie. La legge agraria e la fondazione di nuove colonie erano con tutta probabilità parte di uno stesso programma politico⁹⁹, il quale sarebbe poi stato completato dai progetti urbanistici aventi ad oggetto la costruzione di nuove strade. In questo modo avrebbe fornito una migliore rete di comunicazioni non solo alle colonie di nuova fondazione, ma, più in generale, alle zone rurali dell'Italia e avrebbe

⁹⁹ David Stockton in *The Gracchi* (Oxford: Clarendon press, 1979), p. 132 sostiene in particolare che fosse proprio la legge agraria di Gaio a presentare due importanti innovazioni della precedente legge del fratello, le quali riguardavano specificatamente il suo programma di colonizzazione: la prima avrebbe dato ai membri della commissione il potere di occuparsi dell'*ager publicus* situato al di fuori dell'Italia e la seconda li avrebbe autorizzati sia a fondare nuove colonie sia a fare assegnazioni individuali (*virittim*). Sotto l'effetto di questa legge generale, quindi, specifiche colonie potevano essere fondate tramite atti separati, come fu il caso della *lex Rubria*, passata da un tribuno amico, la quale stabiliva che la terra posseduta da Roma in Nord Africa doveva essere adibita alla fondazione della colonia *Iunonia* con capitale una nuova, rifondata Cartagine.

contribuito allo sviluppo anche dei contadini che lavoravano gli appezzamenti di terra situati nelle campagne più remote della penisola e dei villaggi costituiti al fine di garantire la manutenzione delle strade (c.d. *vici*). I benefici per le regioni coinvolte sono quindi evidenti ed è altrettanto chiara l'attrattiva che generava in una larga sezione del corpo di cittadini. I lavori necessari per la fondazione di nuove colonie e per la costruzione di ulteriori strade incontravano, infatti, il favore di chi sarebbe stato impiegato per la loro attuazione (in particolare dei *publicani*).

Per far fronte a tutte queste riforme Gaio doveva trovare il modo di finanziarle. A questo scopo propose la *lex de provincia Asia* e la *lex de vectigalibus et portoriis*. Tramite di esse Gaio volle assicurarsi che la riscossione delle entrate provenienti da questa provincia particolarmente ricca non fosse gestita a livello locale, ma che venisse data in appalto dai censori a Roma (*censoria locatio*). Ora, il regno di Pergamo aveva sviluppato un sistema di tassazione "proporzionale", basato sulla decima, il quale risultava molto più efficiente rispetto al sistema di tassazione fissa in uso a Roma, poiché riusciva a tenere in considerazione la qualità del raccolto di anno in anno. Allo stesso modo in Sicilia, ex colonia greca, dove le decime venivano, però, vendute all'asta separatamente in ogni comunità, sotto la supervisione del governatore locale, il che apriva evidentemente la strada a grossi casi di corruzione o di appropriazione indebita da parte di questi ultimi. Ecco che Gaio, stabilendo che la gestione delle entrate provenienti dall'Asia venisse messa all'asta in blocco a Roma, si assicurò che la stessa avvenisse sotto gli occhi dei cittadini romani ed in particolare dei loro

magistrati, soprattutto dei tribuni, dai quali ci si poteva aspettare un pronto intervento laddove fossero emersi indizi di corruzione o cattiva amministrazione. In questo modo, inoltre, i grandi profitti provenienti da questa provincia finirono nelle tasche dei ricchi finanziari di Roma, ossia i *publicani*, i quali li avrebbero poi reinvestiti nelle proprie attività. È vero quindi che tramite questa legge egli ottenne il favore di questa classe, ma non si può nemmeno negare che a trarne vantaggio fu tutta la Repubblica. Mediante essa, infatti, si voleva essere sicuri di poter trarre il massimo dalle abbondanti entrate che sarebbero arrivate dall'Asia, così da metterle a disposizione per l'attuazione di alcune parti del suo programma politico

Anche l'organizzazione del servizio militare venne modificata da Gaio. La *lex militaris* stabiliva infatti che il vestiario e l'equipaggiamento fosse fornito ai soldati gratuitamente, senza alcuna interruzione della loro paga, e che non potesse essere arruolato chi avesse meno di diciassette anni¹⁰⁰. Egli fece inoltre passare una legge, la *lex de tribunis militum*, secondo la quale i tribuni militari delle prime quattro legioni avrebbero dovuto essere

¹⁰⁰ Diodoro Siculo sostiene che tramite la sua *lex militaris* Gaio Gracco si fosse ingraziato il favore delle truppe poiché aveva fatto passare delle leggi che avrebbero reso meno dura la vecchia disciplina militare e che così facendo aveva aperto la strada all'ammutinamento e all'anarchia tra le fila dei soldati. Da una tale analisi se ne dedurrebbe che la legge militare di cui si sta parlando presentasse più delle due sole disposizioni a cui fa riferimento Plutarco e che in qualche modo affrontasse la questione degli abusi di potere all'interno dell'esercito, ma come e in che modo non ci è dato sapere.

eletti direttamente dal popolo e non venire solamente scelti o nominati da questo.

Arriviamo ora alla parte del programma di Gaio che più fu enfatizzata dalle fonti antiche: la *lex de repetundis*, la quale avrebbe comportato il trasferimento delle competenze giudiziarie in tema di *crimen repetundarum* dalla classe senatoria agli *equites*. Si trattava di azioni delittuose che consistevano in sottrazioni illecite di denaro o altri beni poste in essere dai magistrati romani a danno, il più delle volte, delle comunità che amministravano, ma anche di singoli individui, attuate strumentalizzando i poteri di cui erano dotati nell'esercizio della propria carica. Nel 149 a.C. il tribuno della plebe Calpurnio Pisone Frugi aveva fatto approvare un plebiscito col quale istituiva una *quaestio perpetua*, ossia un tribunale permanente, per giudicare di questi reati e stabiliva che la pena consistesse nella restituzione di quanto illecitamente sottratto o dell'equivalente in denaro. La legge proposta da Gaio Gracco andò quindi a modificare la composizione dell'organo giudicante e la pena prevista. Essa trattava esaustivamente e nel dettaglio molti dei diversi aspetti del processo: chi aveva il compito di presiedere alla corte; la definizione del reato e chi si rendeva colpevole di esso; l'eventuale assegnazione di un "legale" per assistere il ricorrente che non risiedeva a Roma; i requisiti e la selezione del gruppo di 450 *iudices*; l'estrazione dei 100 *iudices* incaricati dell'ascolto delle udienze fissate; come agire in giudizio; ecc. In particolare, stabiliva i requisiti, positivi e negativi, per far parte della giuria giudicante. Purtroppo, la *Tabula Bembina*, che riporta il testo della *lex de repetundis*, presenta delle grosse lacune, ma alcune conclusioni possono comunque trarsi. In primo

luogo, veniva sancita l'esclusione dei magistrati e dei membri, presenti e passati, del Senato a prescindere dal fatto che fossero o meno in possesso di tutti gli altri requisiti. In secondo luogo, si stabiliva che i giurati dovessero avere un'età compresa tra i trenta e i sessant'anni. Per finire, si richiedeva che avessero un domicilio a Roma o nelle vicinanze della stessa. Si tratterebbe quindi di uomini non appartenenti alla classe senatoria, ma comunque caratterizzati da una certa agiatezza e residenti nei pressi di Roma, ma la conseguenza fu che a partire da quel momento i governatori, provenienti per lo più dalla classe senatoria, che avevano commesso questo tipo di delitti non sarebbero più stati giudicati dai loro pari, ma da una giuria i cui membri venivano ora estratti dai ranghi della classe equestre. Dal momento che i senatori e i loro più stretti associati furono esclusi, si può capire perché Gaio decise di rivolgersi ad una classe di uomini che egli giudicava possedere una posizione, un'educazione ed una conoscenza necessari per affrontare un compito la cui durata e complessità richiedevano il possesso non solo di tali qualità, ma anche di mezzi ragionevoli su cui poter contare. Sempre su questa linea si può giustificare anche il requisito del domicilio nei pressi di Roma. Dato il tempo e il disagio che comportava viaggiare per lunghe distanze nonché le conseguenti, e non infrequenti, assenze da casa che non avrebbero permesso di occuparsi delle faccende personali, avrebbero reso il reclutamento da zone più ampie tanto più difficile quanto impopolare. Tuttavia, non si può ignorare che questa modifica ebbe il risultato di trasferire il controllo delle corti nelle mani di coloro che ottenevano la propria ricchezza soprattutto tramite l'adesione ad appalti pubblici e l'usura, piuttosto che dalla

coltivazione dei campi e dall'allevamento di bestiame oppure dall'artigianato locale. Ricchezza, tra l'altro, che sarebbe tornata utile a qualsiasi politico che fosse riuscito a guadagnarsi il loro sostegno. Di conseguenza Gaio si assicurò in questo modo il favore e il supporto di questa categoria, poco importa che egli lo avesse fatto deliberatamente o meno. In questo modo egli riuscì, con una sola mossa, a ridurre il potere dell'oligarchia governante e, allo stesso tempo, ottenere un importante sostegno politico da sfruttare per ottenere la realizzazione del suo programma. Probabilmente voleva interrompere il monopolio del potere politico che il Senato aveva avuto fin dall'inizio della Repubblica e che trovava nei processi penali l'ennesimo strumento di controllo nelle loro mani. Parallelamente, però, cercò anche di rafforzare i processi penali pubblici che nel passato avevano portato ad esiti troppo indulgenti nei confronti dei malfattori provenienti dalla classe senatoria che si erano macchiati di violenze ed estorsioni ai danni degli abitanti delle province della Repubblica. Vi era, infatti, un'ulteriore importante innovazione relativa alla *quaestio de repetundis* che venne introdotta da questa legge: la previsione, in caso di condanna, della restituzione non solo di quanto illegittimamente sottratto, ma del suo doppio. Così facendo Gaio manifestava la sua volontà di punire coloro i quali mettevano in atto tali condotte. Questo fatto, assieme alla previsione di giurati *ex plebe* rendeva il processo *de repetundis* un processo pubblico, non più privato (com'era stato probabilmente pensato quando venne introdotto), con la conseguenza, più o meno voluta, che all'eventuale condanna sarebbe seguita anche l'*infamia*, ossia l'interdizione dai pubblici uffici e l'impossibilità di sedersi in Senato.

Non era certo la pena capitale, ma si capisce che per un cittadino romano per il quale l'attività politica era il più delle volte il fulcro della propria vita, perdere la possibilità di parteciparvi attivamente significava perdere anche, come cittadino, la propria ragione d'essere.

Secondo la maggior parte delle ricostruzioni la *lex de repetundis* sarebbe stata emanata agli inizi del suo secondo tribunato. Nel 122 a.C. Gaio venne infatti rieletto tribuno della plebe, senza nemmeno essersi candidato. Sempre a questo anno sembrerebbe ascriversi la proposta della *lex de sociis et nomine Latino*, con la quale Gaio offriva la piena cittadinanza ai soli Latini e non al resto delle popolazioni presenti in Italia¹⁰¹. A queste ultime veniva invece riconosciuta una qualche forma di diritto di voto, da esercitarsi probabilmente se presenti a Roma al momento delle votazioni. Si trattava di una proposta piuttosto moderata, poiché non avrebbe comportato grosse conseguenze all'interno delle assemblee elettorali e legislative. L'inclusione dei Latini all'interno di esse avrebbe influenzato il voto di una sola delle trentacinque tribù chiamate a votare e per gli alleati italiani, il riconoscimento di un loro limitato diritto di voto non avrebbe pesato molto sul risultato finale¹⁰².

¹⁰¹ Di questo parere è la maggior parte della dottrina, su tutti si veda Ernst Badian, "From the Gracchi to Sulla", *Historia* Vol. 11, (1962), p. 201

¹⁰² Ai *concilia plebis*, infatti, si partecipava e si vota suddivisi per tribù, ossia i distretti amministrativi in cui era stato diviso il territorio romano. Il singolo votante o elettore (a seconda dei casi), quindi, non votava direttamente per l'approvazione della delibera proposta o per l'elezione del candidato, ma il suo voto si computava con quello degli altri appartenenti alla stessa tribù e poi erano i voti delle trentacinque tribù che venivano

Tuttavia, la proposta di legge sollevò una forte opposizione, caldeggiata in prima fila dal console, ed ormai ex alleato, Fannio e dal collega al tribunato Livio Druso, il quale si dice rivaleggiasse con Gaio, incoraggiato dal Senato, per il favore del popolo¹⁰³. Eppure, la recente rivolta di Fregelle doveva aver mostrato, anche se solo in parte, che cosa ci si doveva aspettare se non fosse intervenuta il più presto possibile una radicale riforma della struttura politica dell'Italia. Forse era ancora presto perché alla questione fosse data una certa priorità, ma non così tanto da ritenere impossibile che uomini più attenti, come furono Gaio Gracco e Fulvio Flacco, non avessero già intuito che il problema fosse più urgente di quanto si pensasse. Se fosse divenuta legge, una tale proposta avrebbe sicuramente rafforzato la presa sulle assemblee e indebolito ulteriormente l'influenza della aristocrazia dominante. Sta di fatto che la proposta non divenne legge, il motivo preciso non è certo. Non sappiamo se fosse stato abbandonato il progetto o se fosse stato bocciato dall'assemblea o se, ancora, vi avesse apposto il veto Livio Druso. Tuttavia, pare fosse ancora una questione aperta al tempo delle elezioni consolari quando Fannio fece pubblicare un proclama col quale ordinava l'espulsione di tutti i Latini e degli alleati da

conteggiati nella votazione finale. Per questo motivo offrire la cittadinanza ai Latini, ma raggruppandoli tutti in unica tribù non era una decisione che avrebbe comportato grossi cambiamenti. Essi, infatti, avrebbero potuto cambiare le sorti della sola tribù in cui erano stati inseriti.

¹⁰³ Livio Druso propose, infatti, una serie di leggi di stampo popolare sospinto dallo stesso Senato. Si trattava della fondazione di dodici nuove colonie con 3000 posti ciascuna, l'eliminazione degli affitti per i nuovi appezzamenti di terra e l'esclusione dalla fustigazione per i Latini, compresi quelli in servizio militare.

Roma. Comunque stessero le cose la legge non solo non passò, ma fece perdere parte del supporto politico su cui aveva fatto leva Gaio fino ad ora. L'anno successivo, infatti, egli non riuscì ad assicurarsi un terzo tribunato¹⁰⁴ e al consolato fu eletto il suo avversario Lucio Opimio. Anche la fine di Gaio si stava ormai avvicinando

Infine, pare che Gaio propose anche di modificare la procedura di votazione durante le elezioni, stabilendo che si dovesse chiedere alle centurie di votare tramite una selezione casuale dell'ordine di chiamata. In tal modo si sarebbe permesso anche alle classi più povere di poter influire sulle elezioni, soprattutto nel caso in cui vi fossero stati più candidati con una popolarità simile. Ciò nonostante, non si sarebbe eliminato del tutto il peso preponderante che nelle stessa avevano le classi più ricche. Ad ogni modo, le informazioni che abbiamo in merito a questa legge sono molto poche e incerte, per cui non mi soffermerei oltre.

3.8. Obiettivi e conseguenze della legislazione di Gaio

Come il fratello dieci anni prima, anche Gaio aveva capito che la Repubblica romana stava attraversando un periodo di crisi che, per poter essere superato, necessitava di misure drastiche, anche in contrasto con la tradizione. A differenza di Tiberio, tuttavia, egli aveva (correttamente) intuito che non sarebbero bastate delle risposte

¹⁰⁴ Anche se le fonti dicono che egli avesse effettivamente ottenuto la maggioranza dei voti. Probabilmente i suoi voti furono considerati solo dopo quelli degli altri dieci candidati, i quali erano allora già stati approvati dalla maggioranza delle tribù.

isolate, ma che la soluzione poteva venire solo da un programma più generale, “interdisciplinare” e senza aver paura di affrontare chi deteneva il potere. Ed è questo quanto egli fece nei suoi due anni di tribunato. In particolare, dallo studio del suo programma emergono due principali funzioni a cui le leggi erano chiamate a dare attuazione: rimettere al centro il popolo, rivendicandone la sua posizione di rilievo, e porre dei freni allo strapotere che aveva caratterizzato fino a quel momento il Senato.

Alla seconda di queste finalità rispondevano, per esempio, le leggi *de abactis*, *de provocatione* e *ne quis iudicio circumveniat*, le quali, seppur nate dal desiderio di vendicare (e rivendicare) la morte di Tiberio, poiché chiaramente dirette contro il genere di azioni e di violenze poste in essere contro di esso e i suoi sostenitori e volte a punire i soggetti che le avevano attuate (come mostra il caso di Popilio Lenate), erano state pensate anche e soprattutto per assicurare che tali fatti non si potessero più verificare. Se prese assieme alla legge giudiziaria emerge distintamente la volontà di contrastare il problema del crescente accumulo di poteri nelle mani di una esigua minoranza, quale era la nobiltà governante, e che aveva dato luogo ad abusi ed ingiustizie a danno di coloro i quali avevano avuto il coraggio di ribellarsi contro di essa per perseguire gli interessi del popolo e quindi, tramite di essi, a danno del popolo tutto. Ecco che già in riferimento a questa serie di leggi è possibile vedere come le funzioni di cui si è detto non formassero dei compartimenti stagni, ma che poteva succedere che le stesse si incrociassero in una stessa legge.

La riforma agraria parrebbe essere stata pensata, invece, per accaparrarsi il favore del popolo, ed in particolare quello della plebe urbana. La previsione di distribuzioni periodiche di grano ad un prezzo fisso ragionevole risultava infatti particolarmente gradita a quegli abitanti di Roma che si erano ormai abituati a vivere ai limiti della sopravvivenza. In balia dei capricci del tempo e dei raccolti, ma anche degli interessi degli speculatori, il più delle volte questi finivano per chiedere assistenza alle famiglie più importanti e più ricche, entrando così a far parte della loro rete d'influenze. La legge frumentaria avrebbe allora creato nuove opportunità a questi soggetti, permettendo loro di emanciparsi.

Per questa stessa finalità erano state pensate anche la nuova legge agraria e, soprattutto, la fondazione di nuove colonie, le quali avrebbero fornito degli sbocchi permanenti a questa classe, ma anche ai contadini ed ex-contadini in cerca di nuove opportunità e al contempo sarebbero riuscite a dare nuova linfa alle zone d'Italia in declino. Così anche le leggi per la costruzione dei granai pubblici e per la costruzione delle grandi strade, tramite le quali si voleva migliorare la comunicazione, a vantaggio non solo di Roma, ma anche delle comunità locali. Inoltre, si creava del lavoro per un elevato numero di persone e un affare particolarmente redditizio per gli appaltatori pubblici (i *publicani*) che avrebbero accettato il lavoro. Si trattava quindi di leggi che trovavano una giustificazione socioeconomica, ma che indubbiamente portarono a Gaio anche un grande consenso tra le classi che queste leggi favorivano. Consenso che gli sarebbe poi tornato utile, al momento di far votare proposte più coraggiose.

Sempre di carattere popolare fu anche la legge militare, tramite la quale Gaio, a discapito della tradizione ostile che la presentava come una riforma che avrebbe minato la disciplina, necessaria per la buona riuscita delle campagne militari, volle ridurre, se non eliminare totalmente, l'arbitrario ed eccessivo uso (o abuso) dell'autorità. Anche la legge che stabiliva che i tribuni militari dovessero essere eletti dal popolo intendeva eliminare la tradizione per cui questi ruoli erano il più delle volte dati ai pupilli di qualche famiglia influente. Assegnando al popolo il compito di selezionarli si voleva fare in modo che venissero scelti uomini di valore e di esperienza. Una *ratio* simile, di controllo dell'uso improprio delle prerogative senatorie, probabilmente aveva anche la legge *de provinciis consularibus* (stesso discorso varrebbe per la legge sul procedimento elettorale, se fu realmente proposta).

Per questi progetti era necessaria la disponibilità di ingenti somme di denaro e Gaio fu di conseguenza accusato di sperperare il denaro pubblico. Tuttavia, la sua posizione pubblica non era quella di uno "spendaccione". Egli poteva facilmente sostenere, infatti, che alla lunga i suoi progetti avrebbero finito per autofinanziarsi. A questo compito rispondevano proprio la *lex de provincia Asia*, con la quale Gaio riorganizzò la riscossione delle tasse provenienti dall'Asia e la *lex de vectigalibus et portoriis*, che introduceva tutta una serie di nuove imposte, dirette e indirette. Chiaro che, come ho cercato di evidenziare nell'analisi fatta precedentemente, questa legge apriva anche nuove possibilità di guadagno per il ceto equestre ed in particolare per i *publicani* i quali contavano sul fatto di poter

ottenere gli appalti per la riscossione di questi tributi e tramite ciò arricchirsi ulteriormente.

Quello di ridurre gli abusi di potere del Senato, infine, fu certamente l'obiettivo e anche la causa principale della legge giudiziaria di Gaio. È chiaro che la decisione di privare i membri del Senato della facoltà di decidere le questioni giudiziarie fu un attacco diretto al potere della classe senatoria e specialmente alla parte più influente di essa. Il tribuno creò così una contrapposizione tra ceto equestre e classe senatoria che, nella sua visione, doveva servire a bilanciare lo strapotere dell'aristocrazia, tenendolo al contempo sotto controllo.

Possiamo quindi concludere che la legislazione di Gaio aveva, dunque, lo scopo di opporsi all'autorità del Senato, motivo per cui egli sottopose i magistrati e i Senatori a tutta una serie di nuovi controlli e limiti di vario tipo. Tuttavia, non ci si può spingere a sostenere che egli volle rimpiazzare del tutto il Senato nelle sue normali funzioni. Anzi, quando si presentò l'occasione egli si dimostrò rispettoso delle competenze di questo organo. Nel 123 a.C., infatti, il governatore di una delle province della Spagna, un tale Fabio, inviò in dono a Roma una grande quantità di grano proveniente dalla propria provincia. Per tutta risposta, temendo che il grano fosse stato raccolto in maniera inappropriata, Gaio, tramite un decreto del Senato, lo fece rivendere ad un prezzo giusto e riconsegnò il denaro così ottenuto ai popoli della Spagna interessati e criticò, infine, Fabio per il suo gesto che li aveva messi in una posizione di difficoltà.

D'altro canto ritengo non sia nemmeno corretto sostenere che le sue misure furono pensate principalmente per ottenere un sostegno tale da permettergli di raggiungere l'obiettivo di cui si è detto (quello di rimpiazzare il Senato). Come ho cercato di dimostrare, tutte le misure furono importanti sia individualmente, poiché ciascuna tentava di dare una soluzione ad un preciso problema, politico, sociale od economico che fosse, sia collettivamente, dal momento che tutte le misure sembravano orientate, sulla scia di quanto fatto dal fratello, verso l'utilizzo del potere deliberativo del popolo come mezzo per ottenere un'amministrazione della Repubblica più conforme agli interessi del popolo stesso.

Fu in questo rivoluzionario? Come ho detto anche all'inizio, con Gaio, non essendo sicuri di dove vadano collocate le sue leggi rispetto al proprio programma politico, non possiamo nemmeno essere certi se le sue riforme politiche fossero fini a sé stesse o se, invece, fossero strumentali al raggiungimento di un diverso scopo. Tuttavia, dalle testimonianze in nostro possesso, è difficile sostenere che egli puntasse a stravolgere l'ordine preesistente. Gaio era un uomo instancabile, basti pensare alla mole di leggi che fece approvare e al fatto che egli sorvegliò direttamente l'attuazione di ciascuna di esse, mentre non mancava di assolvere a tutte le incombenze che la sua posizione di membro della commissione agraria comportava. Se a questo si aggiunge la sua notevole capacità oratoria, non stupisce che i suoi avversari temessero seriamente che egli potesse mirare alla tirannide. Probabilmente aveva tutte le carte in regola per riuscirci, eppure egli non puntò mai a tanto e, quel che forse è più importante, egli non utilizzò mai la violenza per garantire

il passaggio delle proprie riforme, né tantomeno cercò di limitare i diritti civili dei romani.

Anche nella sua azione contro il Senato è evidente che egli non intese mai eliminare questa istituzione e i poteri che la caratterizzavano. Egli volle solo assicurarsi che gli appartenenti alla classe senatoria fossero tenuti sotto controllo da delle regole stabilite dalle assemblee e che fossero soggetti ad un giudizio condotto dalle classi loro inferiori, da uomini al di fuori dall'ambiente senatorio stesso. Non era possibile introdurre a Roma la democrazia di stampo greco, ma egli vide il popolo come il giusto punto di riferimento per la gestione e lo sfruttamento delle sempre più crescenti risorse romane.

3.9. I Gracchi: riformatori o rivoluzionari?

Come sostiene Katz¹⁰⁵, è fuori discussione che entrambi i fratelli furono uomini onesti e profondamenti devoti a Roma. Per la maggior parte le misure che proposero furono esempi eccellenti di riforme conservative, che puntavano a preservare piuttosto che a distruggere uno Stato e la sua Costituzione. È vero che i loro metodi non furono sempre conformi alla tradizione, ma, d'altra parte, la tradizione è tutt'altro che sacrosanta e, in ogni caso, questi metodi furono loro imposti da una opposizione miope ed ostinata.

¹⁰⁵ Solomon Katz, "The Gracchi: An Essay in Interpretation", *The Classical Journal*, Vol 38, n. 2 (1942), p. 82.

La tendenza è quella di incolpare i Gracchi della creazione di conflitti sociali, ma, dal mio punto di vista, essi non potevano prevedere fino a questo punto gli sviluppi delle proprie decisioni. Le ingiustizie politiche e le ineguaglianze sociali che portarono ai futuri conflitti erano già presenti ben prima dell'avvento dei Gracchi. Questi ultimi al massimo fecero sì di portare l'attenzione del popolo verso dei problemi che, nel corso del tempo, divennero sempre più pressanti. Per lo meno cercarono di diagnosticare i mali che affliggevano il popolo e il suo organo politico, cercando di abbozzare una soluzione.

Piuttosto, fu l'aristocrazia senatoria a dimostrarsi incapace e non disposta a risolvere i problemi impellenti. Fu il Senato che insistette per conservare lo *status quo* in un mondo che era ormai totalmente cambiato rispetto ai suoi albori. Il rifiuto dell'oligarchia di cercare dei rimedi per delle situazioni che li richiedevano a gran voce o di adottare o migliorare le soluzioni proposte dai Gracchi, provocò a lungo andare le tensioni che portarono poi alla guerra civile. Non certo le riforme di Tiberio e Gaio.

CAPITOLO 4

LA TRIBUNICIA POTESTAS DI AUGUSTO

4.1. Il tribunato dai Gracchi ad Augusto

La morte dei Gracchi non portò con sé la fine dell'attività tribunicia a favore del popolo, la quale invece proseguì per tutti gli anni successivi. Così nel 119 a.C., per esempio, Gaio Mario iniziò la sua carriera politica con l'elezione al tribunato della plebe. Durante il suo mandato pare che egli si oppose al passaggio di una nuova legge frumentaria, probabilmente per confermare la bontà delle disposizioni allora vigenti in materia di approvvigionamento delle riserve di grano. Fece, inoltre, approvare una legge *tabellaria* con la quale rendeva più strette le passerelle che conducevano alle urne in cui venivano deposti i voti, allo scopo di porre i votanti al riparo da eventuali pressioni ed influenze di qualsivoglia genere. Si tratta evidentemente di politiche popolari che gli costarono, infatti, l'alleanza con la potente famiglia dei Metelli¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Come spiegato da Mario Vardelli in "La «factio metellana» nei primi anni del I secolo a.C.", *Aevum*, a. 52, Fasc. 1 (1978), pp.77-78, l'idea dell'esistenza di una fazione politica legata alla famiglia dei Cecili Metelli nasce in epoca moderna e indica "l'esistenza, all'interno dell'oligarchia senatoria, nel periodo che va dall'ascesa di

Qualche anno più tardi, nel 111 a.C., fu sempre un tribuno, Gaio Memmio, a portare in giudizio Lucio Calpurnio Bestia e Marco Emilio Scauro, nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Citra¹⁰⁷, con l'accusa di aver accettato denaro ed altre ricchezze da parte di Giugurta. A questo scopo Memmio fece approvare una legge con la quale inviava il pretore Cassio in Numidia al fine di portare Giugurta a Roma come testimone di questi casi di corruzione. Il tentativo però fallì a causa del veto posto da Gaio Bebio, un altro tribuno (anche egli apparentemente corrotto da Giugurta). Memmio è presentato più volte da Sallustio come un fiero oppositore della *nobilitas* (“*infestus potentiae nobilitatis*”¹⁰⁸), la cui avidità denunciò apertamente proprio

Mario allo scoppio delle Guerre Civili, di un raggruppamento, facente capo ai Metelli ed operante in accordo su certe linee politiche moderate”. Tra il 123 e il 102 a.C., infatti, vi furono ben sei consoli provenienti da questa famiglia (oltre a cinque trionfatori e quattro censori).

¹⁰⁷ In seguito alla divisione del regno di Micipsa tra Ardebale e Giugurta attuata dai legati romani, quest'ultimo non si accontentò e volse le sue mire verso il regno dell'altro. Presso Citra si svolsero per l'appunto le ultime battute di questo conflitto. Messa alle strette, Ardebale richiese l'intervento di Roma in sua difesa, ma il Senato si limitò ad inviare tre fra i senatori più anziani in qualità di ambasciatori, fra questi c'era anche Marco Scauro, all'epoca *princeps senatus*. Nel frattempo, gli Italici convinsero Ardebale ad abbandonare Citra a patto di aver salva la vita, coì da lasciare al Senato e ai suoi rappresentanti il compito di decidere il da farsi. Giugurta, tuttavia, non mantenne la parola e fece uccidere prima Aderbale, poi tutti i cittadini trovati in possesso di armi. In risposta a questo affronto Roma dichiarò finalmente guerra a Giugurta e fece allestire al neo eletto console Lucio Bestia un esercito da inviare in Numidia (del quale faceva parte come luogotenente anche Scauro). È in questo contesto che Sallustio sostenne che Bestia e Scauro vennero corrotti da Giugurta al fine di fargli ottenere una resa dalle condizioni particolarmente vantaggiose.

¹⁰⁸ Sallustio, *Guerra Giugurtina*, 27.2

in questa occasione. Lo storico romano riporta, infatti, un suo discorso nel quale, parlando alla plebe, la sprona a non subire in silenzio questo tipo di ingiustizie che stavano piano piano uccidendo la Repubblica¹⁰⁹. Eloquenti sono le parole pronunciate da Giugurta lasciando Roma: «*O urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit*», ossia: «O città venale e destinata a prossima rovina, se troverà un compratore!»¹¹⁰.

La questione venne poi ripresa, l'anno successivo, sempre da un tribuno della plebe. Gaio Mamilio Limetano, il quale propose la *lex Mamilia de coniuratione Iugurthina*, con la quale si istituiva una *quaestio* per investigare gli illeciti e gli abusi commessi in Numidia. L'inchiesta avrebbe riguardato, in particolare: coloro che avevano consigliato a Giugurta di disobbedire ai decreti del Senato, coloro che avevano accettato dallo stesso denaro o altri beni e, infine, coloro che avevano concluso con lui accordi di pace. Il provvedimento mirava quindi a proteggere tanto la discrezionalità del popolo in materia di guerra e pace, quanto l'autorità del Senato, ma incontrò comunque una forte opposizione, specialmente da parte di coloro che avevano effettivamente realizzato queste ingiustizie. Ad ogni modo, la legge passò e l'inchiesta portò alla condanna di diversi uomini politici romani dell'epoca, compresi i senatori Bestia, Albino e Lucio Opimio.

¹⁰⁹ Sallustio, *Guerra Giugurtina*. 31. Sallustio, a differenza di Cicerone che lo ritiene piuttosto mediocre, riconosce a Memmio delle importanti doti oratorie. È probabile, infatti, che il discorso riportato da Sallustio sia una versione migliorata e più drammatica di quella originale.

¹¹⁰ Sallustio, *Guerra Giugurtina*. 35.10 e Livio, *Periochae*, 44

Nel 103 a.C. venne, poi, eletto al tribunato della plebe Lucio Apuleio Saturnino, il quale riprese sia ideologicamente¹¹¹ che politicamente, le istanze dei fratelli Gracchi. Egli propose, infatti, una legge agraria che prometteva ai veterani di Gaio Mario 100 iugeri di terra ciascuno in Africa; una legge frumentaria, volta alla distribuzione del grano ad un prezzo calmierato; infine, una legge *de maiestate*, con la quale si istituiva un tribunale permanente, composto da cavalieri, con l'obiettivo di perseguire i reati contro la dignità della Repubblica. Nel 100 a.C. Saturnino venne rieletto al tribunato e continuò col suo programma politico: propose una seconda legge agraria per la distribuzione delle terre in Gallia ed una legge con la quale si istituì la fondazione di alcune colonie in Sicilia, Acaia e Macedonia, stabilendo, inoltre, che l'allora console Gaio Mario potesse nominare tre cittadini in ciascuna di esse. In questo modo Saturnino cercò, ancora una volta, di rialzare le sorti della plebe cittadina, così da ricostituire il ceto medio, e, al contempo, far partecipare i *socii* al frutto delle conquiste a cui avevano contribuito con le proprie forze armate, aprendo inoltre la strada ad una loro futura cittadinanza. Il che creò un certo malcontento (in parte certamente fomentato dalla *nobilitas*) fra la plebe cittadina, che, quando fu chiamata a votare questa legge, protestò con forza. Saturnino, tuttavia, riuscì a resistere alle pressioni di quest'ultima e la legge passò. Tuttavia, poiché fu utilizzata a tal fine la forza, essa

¹¹¹ A proposito, si racconta di come Saturnino strinse in quegli anni un'alleanza con un certo Equizio che sosteneva di essere il figlio non riconosciuto di Tiberio Gracco. Con tutta probabilità si trattava di un impostore, ma nel 99 a.C. costui riuscì a farsi eleggere tribuno della plebe proprio col nome Gaio sempronio Gracco.

risultava essere viziata e dunque annullabile. Così Saturnino escogitò il rimedio di farla giurare a tutti i senatori sotto, però, gravi minacce (espulsione dal Senato e pagamento di una multa di 20 talenti). Solo Metello Numidico si rifiutò di giurare e venne per questo esiliato, mentre gli altri si limitarono a rimandare le discussioni sulla validità della legge ad un altro giorno. Ad ogni modo, questi ultimi avvenimenti sembra che allontanarono da lui il favore sia della classe equestre sia della plebe urbana e così, l'anno successivo, venne ucciso, assieme ai suoi alleati, a seguito dell'emanazione da parte del Senato di un *senatus consultum ultimum*.

Che l'ispirazione delle leggi di Saturnino fossero le *leges Semproniae* proposte da Gaio Gracco pare evidente¹¹². Come ben evidenzia Mattia Balbo, i due programmi legislativi «hanno lo stesso filo conduttore e intervengono, in maniera non troppo dissimile, sui medesimi settori. In particolare, il trio di riforme agraria, frumentaria, coloniarie è un pacchetto già sperimentato con successo da Gaio, il quale si rende conto che i tre provvedimenti hanno maggiore efficacia se progettati e applicati contestualmente.»¹¹³ Tuttavia, così come avvenne per i Gracchi, la tradizione filo-ottimate descrisse Saturnino come un demagogo ed un sovversivo, che ricorse all'uso della violenza e che ambì al *regnum*. Ma a ben vedere, come sostenuto da Francesca Cavaggioni¹¹⁴, da una parte, è evidente come

¹¹² Già Floro, *Epitome*, II.4.1-2 si era reso conto di questa continuità fra i due tribuni.

¹¹³ Mattia Balbo, "Sulle orme dei Gracchi. L. Apuleio Saturnino e la Transpadana" in *Historika*, Vol. 2 (2012), p.16

¹¹⁴ Francesca Cavaggioni, *L. Apuleio Saturnino. Tribunus plebis seditiosus* (Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1998), p. 184-186

anche i suoi avversari siano spesso ricorsi alla *vis* e, dall'altra, la violenza, come il caso dei Gracchi aveva mostrato, si rendeva ormai necessaria per realizzare un qualsiasi piano di riforme. Per quanto riguarda l'accusa di aver aspirato alla monarchia, in secondo luogo, l'autrice afferma che «le riforme attuate durante il primo e il secondo tribunato, presentate dalla tradizione letteraria come iniziative rivoluzionarie e dirompenti, non miravano certo al sovvertimento della *res publica* e tantomeno si può pensare che le manovre di Saturnino e dei suoi mirassero ad un colpo di stato, dal momento che essi, a quanto pare, non avevano organizzato un solido piano di difesa.»¹¹⁵ Possiamo quindi concludere che Saturnino si limitò a riprendere le istanze legislative che erano state precedentemente proposte dai Gracchi, le quali, tra il 120 e il 106 a.C., avevano visto un loro progressivo smantellamento, e lo fece tramite un programma di riforme serio ed ampio, accompagnato solo per necessità dall'uso della forza.

Tuttavia, era ormai sempre più evidente come il tribunato fosse dotato di una forza dirompente, la quale, grazie anche al riconoscimento della sua inviolabilità, forniva a questa magistratura la possibilità di mettere in seria difficoltà l'aristocrazia senatoria e l'attuazione dei suoi programmi politici. Questo emerse nuovamente all'indomani della guerra sociale, con Publio Sulpicio Rufo.¹¹⁶

¹¹⁵ Francesca Cavaggioni, *L. Apuleio Saturnino*, p. 186

¹¹⁶ Per quanto riguarda la figura di Sulpicio Rufo e il suo ruolo nella politica di quegli anni rimando in particolare ad Andrew W. Lintott, "The tribunate of P. Sulpicius Rufus", *The Classical Quarterly*, Vol. 21, n. 2 (1971) pp. 442-453 e a Jonathan G. F.

Questi, divenuto nell'88 a.C. tribuno della plebe, propose innanzitutto una legge volta ad incrementare la partecipazione alla vita politica degli italici, così da prevenire ulteriori scontri con questi ultimi. Con la *lex Sulpicia de novorum civium libertinorumque suffragiis*, infatti, si concedeva il diritto di voto in tutte le 35 tribù ai neocittadini ed ai liberti. In questo modo il voto degli italici avrebbe avuto un peso maggiore durante le votazioni¹¹⁷ e, di conseguenza, i loro interessi avrebbero dovuto iniziare ad essere presi in più seria considerazione. Egli aveva, inoltre, proposto altre due leggi che avrebbero chiaramente indispettito la classe senatoria: la *lex Sulpicia de bello mithridatico*, con la quale si attribuiva il comando della guerra contro Mitridate a Gaio Mario (togliendolo quindi all'allora console Lucio Cornelio Silla); la *lex Sulpicia de aere senatorum*, che stabiliva l'espulsione dal Senato di coloro i quali avessero contratto dei debiti superiori ad una determinata soglia. Com'era prevedibile, queste proposte di legge suscitarono una forte opposizione tra le fila della classe senatoria e diedero inizio ad una nuova serie di violenti scontri. Tuttavia, le leggi vennero alla fine approvate.

Sulpicio Rufo aveva mostrato ancora una volta quanto potesse essere complicato, per l'aristocrazia senatoria, avere come avversario un tribuno. Non potendo controllarla direttamente, non vi era altra via per essa se non quella di limitare una volta per tutte i poteri di questa magistratura e così fece Silla. Qualche anno dopo gli scontri

Powell, "The tribune Sulpicius", *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* Bd. 39, H. 4 (1990), pp. 446-460

¹¹⁷ Inizialmente, infatti, gli italici erano stati inseriti in un numero limitato di tribù (8 o 10) le quali erano peraltro chiamate a votare per ultime.

causati dalle *leges Sulpiciae*, infatti, egli, in qualità di console, propose una legge volta ad intaccare il potere di questa magistratura. Con la *lex Cornelia de tribunicia potestate*, infatti, la possibilità di utilizzare l'*intercessio* venne drasticamente limitata, riducendola all'originale *ius auxilii*, il che comportava l'impossibilità per i tribuni di bloccare e quindi controllare qualsivoglia azione politica. La legge stabilì, inoltre, che solo i senatori potessero essere eletti tribuni e che tutti coloro i quali fossero stati tribuni non potessero successivamente ricoprire una qualsiasi altra magistratura, scoraggiando così i politici più ambiziosi dal prendere questa strada. Per finire, poiché si statuiva anche che tutte le proposte di legge avanzate da un tribuno dovevano ottenere il consenso del Senato, la legge andò a limitare anche il suo potere legislativo. Insomma, del tribunato rimaneva solo il nome, poiché i suoi poteri erano stati modificati al punto da aver perso la possibilità di fare ciò per cui era nato: opporsi all'aristocrazia dominante e ai suoi abusi di potere, per far valere gli interessi del popolo romano e dei suoi cittadini.

Le leggi di Silla, resistettero per circa un decennio, ma col passare degli anni quello di ristabilire la *tribunicia potestas* divenne un tema ricorrente sulla scena politica. Così, nel 75 a.C., un piccolo passo in tal senso venne compiuto dal console Gaio Aurelio Cotta, il quale propose una legge che ristabiliva la possibilità per gli ex tribuni di ricoprire ulteriori magistrature¹¹⁸. Le disposizioni vennero,

¹¹⁸ A dire il vero un tentativo in tal senso era stato precedentemente compiuto, ma senza successo, già da Marco Emilio Lepido qualche anno prima, più precisamente nel 78 a.C., quando il suddetto rivestiva la carica di console. Questo dimostrerebbe come il

tuttavia, abrogate definitivamente solo cinque anni più tardi, nel 70 a.C. con la *lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate*, proposta dai consoli Gneo Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso. Si noti che, come sottolineato da Robin Seager¹¹⁹, non sembra che furono sollevate particolari opposizioni a tale abrogazione, il che dimostra come questo cambiamento dovette apparire inevitabile per tutte le parti in gioco. Questo dimostra come non fosse possibile privare per sempre la plebe dei (propri) tribuni.

Silla aveva visto nel tribunato una grande forza perturbatrice, il che lo aveva portato a limitarne drasticamente i poteri. Tuttavia, questo è vero solo in parte. Si è visto, infatti, come il ceto dominante ed il Senato fossero perfettamente in grado di resistere all'azione isolata di un singolo tribuno, più o meno rivoluzionaria essa fosse, come avvenne, per esempio, coi Gracchi, ovvero con Saturnino o Sulpicio Rufo. Ma lo sfruttamento del tribunato e delle sue prerogative da parte di individui particolarmente ambiziosi e di talento avrebbe contribuito ulteriormente ad accrescere i poteri nelle mani di un singolo uomo. È quanto fece, per esempio, Giulio Cesare quando decise di allearsi con Publio Clodio Pulcro, il quale, una volta transitato nella plebe, corse con successo per il tribunato¹²⁰. Avere come alleato a Roma un tribuno permise a Cesare, infatti, di portare

tema fosse effettivamente di attualità e che anche diversi esponenti degli ottimati decisero di sposarlo, probabilmente per attirare a sé il favore del popolo.

¹¹⁹ Robin Seager, "The rise of Pompey" in *The Cambridge Ancient History. Volume IX The last age of the roman Republic, 146-43 B.C.*, J.A. Crook, Andrew Lintott, Elizabeth Rawson (a cura di) (Cambridge: Cambridge University press, 1992), pp. 224-225

¹²⁰ Per un approfondimento sul tribunato della plebe di questo personaggio rimando al libro di Luca Fezzi, *Il tribuno Clodio* (Laterza, 2008)

avanti il proprio programma legislativo anche se assente, poiché impegnato con le guerre all'estero.

Alla fine della Repubblica, dunque, il tribunato era ormai divenuto uno strumento imprescindibile di governo. Eppure non dismise mai fino in fondo il suo ruolo originale, ossia quello di difensore dei cittadini romani e della loro *libertas*. Ruolo che, infatti, fu causa delle leggi di Silla, con le quali si cercò di eliminare questa magistratura, troppo scomoda per la classe senatoria, la quale, non riuscendo ad ottenerne il controllo, preferì tentare di limitarne perlomeno i poteri, in modo che non potesse più influire sulla vita politica. Tuttavia, si rivelò essere una strategia fallimentare sul lungo termine e così, dopo qualche anno, la *tribunicia potestas* fu ripristinata senza troppe difficoltà. La strada per ottenere il dominio del potere doveva evidentemente essere un'altra. Non eliminare il tribunato, ma prendere coscienza del suo ruolo fondamentale per poi sfruttarlo a proprio favore. Così fece Cesare, seguito poi da Augusto, il quale portò questa "strategia" ad un livello superiore, optando direttamente per l'acquisizione della *tribunicia potestas* su di sé. Questo è quanto si vedrà nel capitolo che segue.

4.2. *Gli eventi che portarono all'ascesa di Ottaviano*

Gaio Giulio Cesare Ottaviano nacque a Roma nel 63 a.C. Il padre era Gaio Ottavio, discendente di una ricca famiglia di Velletri. La madre Azia era la figlia della sorella minore di Cesare (Giulia). Quest'ultimo decise, venuto a mancare il padre biologico, di

adottarlo¹²¹. Quando nel 44 a.C. Cesare venne assassinato, Ottaviano si diresse subito verso Roma per dare attuazione alle ultime volontà di Cesare. Iniziarono così i primi scontri con Marco Antonio, il quale aspirava a sua volta, sulle orme di Cesare, ma senza l'arguzia di questi, ad ottenere il controllo della Repubblica. Dare attuazione al suo testamento significava per Ottaviano, infatti, assumere su di sé il potere di Cesare in quanto suo erede e successore.

Per questo motivo Antonio si fece assegnare un *imperium proconsulare* (sempre ad imitazione di chi lo aveva preceduto) lungo cinque anni sulle Gallie. Il Senato, temendo lo strapotere di Antonio,

¹²¹ L'adozione di Ottaviano da parte di Cesare avvenne nel testamento di quest'ultimo, il che solleva dei dubbi sulla sua validità. Nel diritto romano, infatti, esistevano due tipi di adozione: l'*adoptio* in senso stretto e l'*adrogatio*. Con la prima si adottava un soggetto ancora sottoposto alla potestà del suo originario *pater familias*, mentre con la seconda si andava ad adottare un *pater familias*, che, diventando a tutti gli effetti figlio dell'adottante, avrebbe finito con l'assoggettarsi alla *patria potestas* di quest'ultimo. Nel caso di Ottaviano, sembra si trattò di una *adrogatio*, poiché egli all'epoca era legalmente indipendente (*sui iuris*). Tuttavia, l'*adrogatio* richiedeva il rispetto di tutta una serie di formalità che qua non è possibile riscontrare. In particolare era richiesta la presenza dei due soggetti (adottante e adottato) di fronte ai comizi curiati presieduti dal pontefice massimo, che qua non vi fu poiché l'adozione venne fatta una volta che il testamento venne aperto, ossia quando Cesare era ormai già venuto a mancare. Tuttavia, l'eccezionalità del caso si spiegherebbe con l'eccezionalità del periodo in cui venne compiuta: quello delle guerre civili, infatti, fu un periodo durante il quale le antiche tradizioni vennero costantemente disattese. Si trattò, comunque, di un'adozione soprattutto politica: divenendo l'erede di Cesare, Ottaviano ottenne il supporto politico e finanziario di cui aveva bisogno per consolidare la propria posizione all'interno di Roma. Rimando a Lindsay Hugh, *Adoption in the roman world* (Cambridge: Cambridge University press, 2009), per una trattazione dettagliata sul tema dell'adozione ed in particolare su quella di Ottaviano.

si rivolse allora ad Ottaviano conferendogli un *imperium* propretorio allo scopo di fermare Antonio. Il primo scontro fra i due avvenne dunque a Modena nel 43 a.C. e vide Ottaviano ottenere il suo primo successo militare.

A questo punto, tuttavia, anche Ottaviano entrò in conflitto col Senato¹²² e, di conseguenza, decise di allearsi col suo rivale. Questi decisero quindi di istituire, quello stesso anno, il secondo triumvirato assieme a Marco Emilio Lepido¹²³. Si trattava di una magistratura straordinaria istituita dalla *Lex Titia de triumviris*¹²⁴, la quale attribuiva ai triumviri tutta una serie di poteri altrettanto straordinari e la spartizione dei territori dell'impero in qualità di proconsoli: Ottaviano prese l'Occidente, ad esclusione della Gallia cisalpina, la quale venne assegnata ad Antonio assieme a tutto l'Oriente, mentre a Lepido spettò l'Africa. Nel 37 a.C. il triumvirato venne rinnovato per altri cinque anni, ma piuttosto che fermare il conflitto fra i due contendenti, esso servì a porre le basi per lo scontro finale.

Sul finire del triumvirato (33 a.C.), infatti, gli scontri fra Antonio e Ottaviano si inasprirono. Giravano voci che Antonio, dopo aver conosciuto Cleopatra, intendesse instaurare anche a Roma una monarchia di stampo ellenistico. Ottaviano sfruttò a suo favore queste voci al fine di dipingere il suo rivale come un traditore della

¹²² Tornato a Roma dopo la vittoria su Antonio e con l'esercito al suo seguito si fece attribuire la nomina di console dal Senato, il quale, ritengo, si rese conto che nemmeno Ottaviano sarebbe facilmente rimasto sotto il suo controllo.

¹²³ Pretore nel 49 a.C. e successivamente proconsole in Spagna. Fu poi console assieme a Cesare nel 46 a.C. Nel 43 a.C. era governatore della Gallia Narbonese.

¹²⁴ Si noti che così facendo a questo triumvirato, a differenza del suo precedente, veniva riconosciuto un fondamento legale.

patria e delle sue antiche tradizioni. In questo modo, grazie anche al giuramento prestatogli da tutto il popolo d'Italia e delle province d'Occidente, egli convinse il Senato nel 32 a.C. a dichiarare guerra a Cleopatra (in modo da evitare, almeno formalmente, che si parlasse di guerre civili), ma non prima di aver proclamato Antonio "nemico della patria", togliendogli così il controllo sulle province orientali. «Tutta l'Italia giurò fedeltà a me di sua spontanea volontà e pretese me come comandante (*ducem*) della guerra che poi vinsi ad Azio»¹²⁵. Così scriveva Augusto e nel 31 a.C., ad Azio, in Grecia, Ottaviano sconfisse definitivamente il suo rivale in una battaglia navale abilmente guidata da Marco Vipsanio Agrippa. Sconfitto Antonio, si apriva per Ottaviano la concreta possibilità di divenire il padrone di Roma e così fu. La vittoria ad Azio decretò la fine delle guerre civili (repubblicane) e segna simbolicamente l'inizio di una nuova era, caratterizzata da un ordine costituzionale diverso da quello repubblicano: il principato.

4.3. I contenuti della Costituzione di Augusto. In particolare, la tribunicia potestas

Quando si parla di Costituzione di Augusto, ci si riferisce in particolare al sistema su cui Ottaviano fondò il proprio potere. Sistema che, nel caso di Augusto, si sviluppò nel tempo tramite successive attribuzioni al *princeps* di prerogative di questa o quella

¹²⁵ *Res Gestae*, 25

magistratura repubblicana¹²⁶. Il tratto caratteristico di questa Costituzione, infatti, fu quello di mantenere esteriormente le forme costituzionali della Repubblica e, contemporaneamente, andare a svuotare, nella sostanza, ciascuno dei loro effettivi poteri. Due furono, in particolare, le prerogative più importanti che gli vennero riconosciute e che gli permisero di governare incontrastato: l'*imperium proconsulare maius et infinitum* assieme alla *tribunicia potestas*. Vediamo in breve le diverse tappe di questo sviluppo.

Nel 31 a.C. Ottaviano sconfigge definitivamente Antonio e Cleopatra ad Anzio. L'anno successivo Dione Cassio racconta che il Senato gli concesse la potestà tribunizia a vita e il diritto di «salvare tutti coloro che avrebbero invocato il suo aiuto dentro il pomerio e fuori di Roma fino alla distanza di sette stadi e mezzo»¹²⁷. Niente più niente meno che lo *ius auxilii* che aveva caratterizzato fin dalla sua nascita il tribunato della plebe. Salvo che quello riconosciuto ad Ottaviano valeva su di un'area ben più estesa di quella attribuita ai tribuni¹²⁸. E così, il futuro Augusto si ergeva a protettore dei romani, poiché gli veniva riconosciuto il potere di intervenire in loro difesa. Compare fin da ora una di quelle che sembrano essere state le principali ragioni per cui Ottaviano decise, sul lungo termine, di optare sulla *tribunicia potestas* piuttosto che su di altri poteri: farsi

¹²⁶ Si veda per esempio Michael Grant, "The Augustan "Constitution", *Greece & Rome* 18, n. 54 (1949): 97–112. Richard. A. Bauman, "Tribunician Sacrosanctity in 44, 36 and 35 B. C.", *Rheinisches Museum für Philologie*, Vol. 124, n. 2 (1981): 166–83.

¹²⁷ Dione Cassio, LI.16.6. Tradotto da Giuseppe Norcio in *Storia romana. Volume quarto (Libri XLVIII-LI)* (BUR Rizzoli, 2016)

¹²⁸ Sette stadi e mezzo corrispondevano indicativamente a poco meno di un chilometro e mezzo.

passare per custode dei cittadini della (ormai ex) Repubblica, dei loro interessi e della loro sicurezza. Come già evidenziò a suo tempo Tacito, la potestà tribunizia doveva servire, per Ottaviano, “*ad tuendam plebem*”¹²⁹, a difendere, cioè, la plebe.¹³⁰

A dir il vero, quella del 30 a.C. non fu la prima volta in cui Ottaviano aveva preso in prestito delle prerogative tipiche dei tribuni della plebe. Già nel 36 o 35 a.C., dopo aver dichiarato concluse le guerre civili e aver promesso di rinunciare ai propri poteri una volta tornato Antonio, egli acquisì la *sacrosanctitas* tipica dei tribuni. Scrive in proposito Dione Cassio, che il Senato decretò che egli non potesse subire offese di alcun tipo, né verbali né fisiche, pena la stessa punizione inflitta a chi arreca un danno ad un tribuno. Qual era questa punizione? La sacertà¹³¹ e, di conseguenza, la possibilità di essere impunemente uccisi. In questo modo, insomma, Ottaviano ottenne l’incolumità¹³².

¹²⁹ Tacito, *Annali* 1.2

¹³⁰ L’ipotesi del collegamento fra potestà tribunizia e *tutela* dei cittadini viene ulteriormente dimostrato da M. Grant, *The Augustan “Constitution”*, pp. 99-100, tramite il ricorso a delle prove numismatiche: sono state infatti ritrovate delle monete con l’incisione TVTELA AVGVSTI, che vennero coniate con molta probabilità in celebrazione del centenario dell’acquisizione o dello *ius auxilii* o della più generale *tribunicia potestas* qualche anno dopo. Connessione che verrebbe ulteriormente dimostrata dal fatto che la parola TVTELA ricompare proprio in occasione del trecentenario di quell’evento verificatosi nel 30 a.C.

¹³¹ Si veda il primo capitolo per i dettagli.

¹³² R. A. Bauman in *Tribunician Sacrosanctity*, p. 168 e ss. sostiene brillantemente che il rimedio previsto nella *lex Valeria-Horatia* del 449 a.C. fosse ormai in disuso e che al suo posto si applicasse, in caso di attacchi rivolti ad uno o più tribuni, quanto contemplato nella *lex maiestatis*.

Richard A. Bauman¹³³ sostiene che in quegli anni si erano diffuse delle voci negative sul conto di Ottaviano, le quali vengono riportate da Svetonio. Questi racconta, per esempio, di un banchetto nel quale gli invitati impersonavano ciascuno una delle divinità. Erano quelli anni di carestia e ciò aggravò ulteriormente la percezione dello scandalo nell'opinione pubblica. Lo storico romano cita anche alcune epigrafi circolanti al tempo in cui veniva denunciata, in toni di protesta, la venialità di Ottaviano, amante dei mobili di lusso e dei vasi di bronzo corinti, e la sua passione per i giochi d'azzardo¹³⁴. Anche Appiano parla di una carestia nel 36 a.C.¹³⁵, il che porta a collocare gli eventi di cui si è detto attorno a quello stesso anno. Si spiegherebbe allora il motivo per cui Ottaviano sentì il bisogno di farsi dichiarare *sacrosancto*: ottenere un mezzo per poter perseguire legalmente i suoi avversari. La concessione fattagli nel 36 a.C. aveva infatti come effetto quello di portare gli autori di questi attacchi davanti alla legge romana¹³⁶.

Ma la *sacrosanctitas*, per quanto fosse intimamente legata alla figura dei tribuni della plebe e ne avesse determinato la loro possibilità di imporsi sulla scena politica della Repubblica romana, era cosa ben diversa dalla *tribunicia potestas*. È quanto sostenuto anche da Hugh Last¹³⁷, il quale asserisce, appunto, che la potestà

¹³³ R.A. Bauman, *Trubunician Sacrosanctity*, pp. 179-180

¹³⁴ Svetonio, *Vita di Augusto*, 70

¹³⁵ Appiano, *Bellum Civile*, 67 e 68

¹³⁶ Fosse questa ancora la lex Valeria-Horatia del 449 a.C. o la più recente lex maiestatis poco importa. Quel che conta notare è come Ottaviano aveva trovato un modo per garantire la propria incolumità fisica e la propria immagine.

¹³⁷ Hugh Last, *On the tribunicia potestas of Augustus* (Hoepli, 1951)

tribunizia fosse separata dalla *sacrosanctitas* e, perciò, il possedere l'una non comportava necessariamente il possedere anche l'altra. Che le cose stessero così, per lo meno al tempo di Ottaviano, è dimostrato anche dal fatto che egli stesso, nelle *Res gestae Divi Augusti*, il testo che racchiude tutte le opere compiute da Augusto e da egli stesso redatto, parlò del conferimento della *sacrosanctitas* e della *tribunicia potestas* come di due avvenimenti separati: «*et sacrosanctus in perpetuum ut essem et, quoad viverem, tribunicia potestas mihi esset, per legem sanctum est.*»¹³⁸

Tornando, quindi, alle prerogative che componevano la *tribunicia potestas* di Augusto, abbiamo detto che nel 30 a.C. questi possedeva ancora soltanto lo *ius auxilii*. Un secondo passo verso l'ottenimento della potestà tribunizia nella sua interezza, avvenne nel 27 a.C. quando Ottaviano decise di rinunciare ai poteri straordinari che gli erano stati conferiti per affrontare Antonio. Fu questa la c.d. “*restitutio rei publicae*”, con la quale Ottaviano restituì simbolicamente la Repubblica ai cittadini romani, mettendo fine, almeno sul piano formale, ad un ventennio dove il potere era sempre nelle mani di singoli uomini. Come scrisse Velleio Patercolo: «Fu restaurata quella antica e famosa costituzione della repubblica»¹³⁹ e, prima, «fu restituita forza alle leggi, autorità ai tribunali, maestà al Senato, il potere dei magistrati fu riportato entro i limiti di un

¹³⁸ *Res Gestae*, 10

¹³⁹ Velleio Patercolo, 2.89.4 Tradotto da Renzo Nuti in *Storia Romani* (BUR classici greci e latini, 2015)

tempo»¹⁴⁰. Similmente scrive lo stesso Ottaviano: «(Io) trasferii la Repubblica dalla mia potestà alla volontà del Senato e del popolo romano»¹⁴¹. Tuttavia, non può essere sottaciuto che, mentre faceva mostra di restituire la Repubblica, Ottaviano ricevette in contemporanea un *imperium* decennale sulle province non ancora pacificate, le quali avrebbero certamente portato con sé diversi problemi da risolvere, ma gli avrebbero anche garantito il controllo della maggior parte dell'esercito¹⁴². Difficile sostenere, quindi, che la Repubblica fosse davvero tornata nelle mani del Senato e del popolo romano, ma quel che realmente interessava ad Ottaviano era di mostrare che i suoi poteri, a differenza di quelli di chi lo aveva fino a lì preceduto, non contrastavano con l'apparente restaurazione della Repubblica di cui egli sosteneva essere il fautore.

Conseguenza delle *restitutio rei publicae* fu, nel racconto di Ottaviano, l'assunzione da parte dello stesso, tramite un decreto del Senato, del nome Augusto. Quest'ultimo sembrerebbe derivare dal verbo *augeo*, il quale può significare aumentare, accrescere ma anche onorare. Sempre da *augeo* deriva il termine *auctoritas*. Nel capitolo XXXIV delle *Res gestae* Ottaviano scrive che, dopo aver ricevuto il nome di Augusto (e tutta una serie di altri onori), egli fu superiore a tutti in quanto ad *auctoritas*, ma che di *potestas* non ne ebbe di più

¹⁴⁰ Velleio Patercolo, 2.89.3 Tradotto da Renzo Nuti in *Storia Romani* (BUR classici greci e latini, 2015)

¹⁴¹ *Res Gestae*, 34

¹⁴² Fatto di cui, tra l'altro, Augusto non fa mai menzione nelle sue *Res Gestae* il che mostra come egli fosse perfettamente consapevole di quanto questa sua decisione mal si conciliava con la sua apparente politica di restituzione della Repubblica.

degli altri che egli ebbe come suoi colleghi in ciascuna magistratura. All'epoca gli unici colleghi che aveva Augusto erano i consoli che erano venuti dopo di lui e i proconsoli delle province non incluse nel dominio di quest'ultimo¹⁴³. Tuttavia, Felice Costabile¹⁴⁴ sostiene che piuttosto che i consoli, è più probabile che Ottaviano si riferisse ai suoi "colleghi" nella *tribunicia potestas*, ossia Agrippa e Tiberio, i quali condivisero effettivamente la *potestas* tribunizia con Augusto. Tuttavia, è anche possibile che egli abbia consapevolmente voluto rimanere sul vago, utilizzando termini come *potestas* e *magistratus*, che sono termini generici, piuttosto di optare per termini più tecnici, così da poter includere nel suo discorso sia le diverse cariche che rivestì nel tempo (triumviro, console, proconsole, ecc.), sia la *tribunicia potestas*. Così facendo Ottaviano fu in grado di presentarsi ai suoi lettori nel possesso di un potere, di volta in volta diverso a seconda del ruolo che in quel dato tempo egli stava ricoprendo, ma sempre uguale a quello degli altri colleghi con cui, almeno in apparenza, lo divideva. Eppure tuttavia a questi ultimi rimase sempre superiore, poiché dotato di maggiore *auctoritas* (concetto a cui il nome Augusto chiaramente rimandava) e tramite di essa, quindi, egli era in grado di controllare tutte le altre magistrature. A conferma di quanto fino a qua detto esistono delle iscrizioni che riportano come le opere venivano compiute *iussu Augusti*, ossia su ordine di Augusto. Esse sono infatti il riflesso dell'*auctoritas*, dal

¹⁴³ Grant, *The Augustan Constitution*, p. 104

¹⁴⁴ Felice Costabile, *Il perfido imperium e l'ambigua potestas di Augusto (RG XXXIV. 1-3)*, in: Palma A., *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, Tomo I (Torino: Giappichelli, 2013)

momento che dimostrano come le persone coinvolte si accontentavano di citare la volontà di Augusto per giustificare l'aver compiuto determinate azioni od opere.

Tuttavia, nel 27 a.C. non si era ancora del tutto compiuto lo sviluppo della Costituzione di Augusto e quattro anni più tardi, nel 23 a.C., un altro tassello venne aggiunto. Ormai dotato, come si è visto, di un'*auctoritas* imperante e di una giurisdizione militare particolarmente ampia, intuì di non aver più bisogno di rivestire il consolato, ruolo che aveva occupato ininterrottamente fin dal 31 a.C. Così, in quell'anno, egli dichiarò di voler rinunciare al consolato, ma in cambio ottenne un *imperium proconsulare* senza limite di durata ed esteso a tutte le province, all'Italia e alla stessa Roma: l'*imperium proconsulare maius et infinitum*. Ma liberarsi del consolato apriva anche un'altra enorme possibilità per Augusto: ottenere la *tribunicia potestas*. Scrive in merito Dione Cassio: «Per queste ragioni il Senato decretò ad Augusto il tribunato a vita e gli concesse l'autorità di portare davanti a qualsiasi seduta senatoriale qualunque questione egli desiderasse, anche quando non fosse in carica come console; inoltre, gli permise di assumere l'*imperium proconsulare* a vita, di modo che non dovesse deporlo ogni volta che entrava nel *pomerium* per poi riassumerlo nuovamente, ed, infine, gli attribuì anche un potere sulle province superiore a quello dei magistrati ordinari di stanza in quelle regioni»¹⁴⁵.

¹⁴⁵ Dione Cassio, LIII 32.5. Tradotto da Alessandro Stroppa in *Storia Romana. Volume Quinto (Libri LII-LVI)* (Milano: BUR Classici greci e latini, 2016)

Quindi, sulla scia di quanto fatto già negli anni precedenti Augusto si assicurò che il pubblico recepisce che quanto egli compiva fosse, almeno all'esterno, rispettoso delle antiche istituzioni repubblicane. Giustificava, infatti, le sue dimissioni dal consolato sostenendo di voler garantire una maggiore alternanza in questa magistratura¹⁴⁶, la quale era uno dei cardini portanti del sistema costituzionale della Repubblica. Tuttavia, nel resoconto delle sue imprese Augusto non parlò mai dell'*imperium maius et infinitum* che ricevette in contemporanea alla sua rinuncia al consolato¹⁴⁷. Sarebbe, infatti, stato difficile spiegare ai suoi lettori (in particolare ai più preparati fra di essi) come un così ampio potere si conciliasse col suo progetto di *restitutio rei publicae*. Al contrario non nascose mai l'aver acquisito la *tribunicia potestas* e, anzi, ci tenne a sottolinearlo particolarmente quando vi fu l'occasione.

Diversamente da quanto voleva far credere, allora, l'aver rinunciato al consolato piuttosto che una diminuzione portò con sé un aumento dei poteri di Augusto. Poiché ora possedeva, come conseguenza del conferimento della *tribunicia potestas* ed in aggiunta alla *sacrosantitas* del 36 a.C. e del particolarmente ampio *ius auxilii* riconosciutogli nel 30 a.C, lo *ius agendi cum plebe*, ossia il potere di convocare le assemblee plebee; la *summa coercendi potestas*, tramite la quale poteva irrogare punizioni di vario tipo, compreso l'arresto; ed, infine, la più importante tra le prerogative connesse alla potestà tribunicia, ossia lo *ius intercessionis*, il quale

¹⁴⁶ Dione Cassio, 53.23.3

¹⁴⁷ Umberto Vincenti, *Ius Publicum. Storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma antica* (Napoli: Jovene editore, 2018), 94

garantiva ad Augusto la possibilità di opporsi a qualsiasi decisione di qualunque altro magistrato. Non solo, bisogna prendere in considerazione anche il fatto che egli assunse la potestà tribunizia senza però rivestire la carica di tribuno della plebe, il che comportava l'impossibilità di apporre il veto sulle sue azioni da parte dei tribuni della plebe, poiché quanto egli comandava in forza della *tribunicia potestatis* non era, tecnicamente parlando, la decisione di una magistratura.

A differenza di quanto detto poco sopra rispetto al suo *imperium maius et infinitum*, Augusto non nascose ai lettori delle sue *Res Gestae* di aver ottenuto la *tribunicia potestas* a vita. D'altronde era sotto gli occhi di tutti come egli fosse dotato di poteri che gli consentivano di fare quasi qualunque cosa, per cui si capisce che Ottaviano dovette in qualche modo giustificare la sua posizione. Nel fare ciò ritenne più saggio, evidentemente, parlare della potestà tribunizia piuttosto che dell'*imperium*, dal momento che la prima era in grado di presentare il principe come il difensore del popolo e dei suoi interessi, che era poi il ruolo, come più volte evidenziato nel corso dell'attuale trattazione, che i tribuni della plebe erano chiamati a rivestire all'interno della Costituzione della Repubblica romana. L'acquisizione della *tribunicia potestas* da parte di Augusto appare quasi come «una delega del popolo riunito nel comizio tributo al principe, perché garantisse il rispetto degli antichi diritti e privilegi degli strati più bassi della popolazione»¹⁴⁸. Insomma, non uno

¹⁴⁸ Attilio Mastino, “La tribunicia potestas di Augusto: contenuti e sistemi di computo.”, 07 dicembre 2014, <https://www.attiliomastino.it/>

strumento di accentramento del potere, ma un mezzo volto alla difesa della libertà dei cittadini e della costituzione repubblicana.

Così facendo Augusto dimostra, ancora una volta, di voler mantenere in vita le antiche forme costituzionali repubblicane. Anche la potestà tribunitia, stando a quanto da lui sostenuto, mantenne infatti la sua originale natura di tutela dei cittadini romani. Come si è detto poco sopra, a questa narrazione si allinearono anche alcuni storici di età imperiale, come, per esempio, Velleio Patercolo, i quali sostennero che il nuovo regime creato da Augusto non fosse né una monarchia né una dittatura¹⁴⁹. Vi è da credere, inoltre, che tra le fila del popolo vi fosse chi sinceramente vedesse in Augusto un paladino della libertà dei cittadini romani. Si veniva infatti da lunghi anni di scontri e guerre, dove il nemico che si era chiamati ad affrontare, a differenza delle guerre fino a quel momento combattute, non era uno straniero, ma un altro cittadino romano. Di conseguenza era cresciuto sempre più il desiderio di pace e di sicurezza, che è quanto Ottaviano effettivamente raggiunse¹⁵⁰.

D'altro canto, come spiega Felice Costabile, i valori dell'antica *Res publica* erano i valori che rappresentavano più propriamente la classe senatoria piuttosto che il resto dei cittadini, mentre Augusto,

¹⁴⁹ Questo è quanto viene riportato da Tacito in *Annali*, 1.9 quando riferisce cosa si diceva a proposito di Augusto poco prima della sua morte. I suoi sostenitori asserivano infatti: “*non regno tamen neque dictatura, sed principis nomine constitutam rem publicam*”

¹⁵⁰ Come egli stesso ci tenne a sottolineare in diverse occasioni. Basti pensare all'*Ara Pacis Augustae*, un monumento fatto erigere dal Senato (13 a.C.) in celebrazione del vittorioso rientro di Augusto dalla Gallia e dalla Spagna, col quale si concludeva proprio la sua opera di pacificazione dell'Impero.

come detto, voleva essere ricordato, almeno per quanto riguardava la sua immagine pubblica, come colui il quale aveva a cuore soprattutto gli interessi del popolo, alla cui difesa aveva dedicato tutte le sue più grandi imprese¹⁵¹ (da qui, come visto, la decisione di “pubblicizzare” l’acquisizione della *tribunicia potestas*, piuttosto che dell’*imperium maius et infinitum*). Scriveva a proposito Flavio Giuseppe¹⁵², quasi un secolo più tardi, di come il popolo nutrisse dei risentimenti nei confronti dei *patres* e come, invece, vedesse negli imperatori l’unica possibilità per ostacolare la loro (dei *patres*) avidità e per garantire a sé stessi un riparo¹⁵³. Il che dimostra appunto che anche tra i più dotti vi fosse chi aderiva con sincerità al progetto e alle idee di Augusto, portate avanti e sviluppate poi dai suoi successori, ritenendo fosse questa la strada da perseguire per il bene comune.

Eppur tuttavia, vi era anche chi fin dall’inizio descrisse il regime di Augusto in termini totalmente diversi da quelli utilizzati da quest’ultimo. Strabone, per esempio, contemporaneo di Ottaviano, parlando di lui lo definisce *hegemon* (ἡγεμών), ossia “capo militare” e il suo regime lo chiama *prostasia*, il che rimanda chiaramente ad un governo di tipo monarchico e, per di più, fondato sul monopolio della forza militare. Nello stesso senso Tacito non nascose che tramite l’acquisizione della *tribunicia potestas* Augusto aveva semplicemente trovato un *escamotage* per porsi al di sopra di ogni

¹⁵¹ Costabile, *Il perfido imperium*, p. 235

¹⁵² Storico ebreo, filo-romano (Gerusalemme 37 d.C. – dopo il 100 d.C.). Attorno al 93-94 d.C. scrisse le *Antichità Giudaiche*, un racconto della storia di Israele in 20 libri, dalle sue origini fino alla ribellione contro Roma.

¹⁵³ Flavio Giuseppe, *Delle Antichità Giudaiche*, 19.227

altra magistratura senza, però, dover assumer uno fra gli appellativi di re o di dittatore che lo avrebbero reso invisio al popolo¹⁵⁴. Per Tacito è quindi chiaro che quella di Augusto si tratti di una monarchia pura e semplice. Ma questo stesso giudizio si ritrova anche nelle biografie di Svetonio, il quale riconobbe che Augusto fu “*status auctor*”¹⁵⁵, ossia il fondatore di un nuovo regime e che quindi la Repubblica ormai non esistesse più. In un altro passo descrisse il principato (parlando però di Tiberio) come un regno senza “*regio insigni*”¹⁵⁶. Così anch’egli evidenziò come, nella sostanza, il regime di Augusto nulla era se non una monarchia in tutto e per tutto salvo che nel nome.

Insomma, si può concludere che Augusto diede vita ad un regime totalmente nuovo. Dove le antiche forme costituzionali della Repubblica continuavano sì ad esistere, ma solo formalmente, poiché vennero combinate in maniera tale da creare un ordine costituzionale del tutto nuovo, rivoluzionario. Questo lo si può cogliere, in particolare, con riferimento alla *tribunicia potestas*, la quale, infatti, sembrò mantenere (in particolare secondo il racconto fatto dallo stesso Augusto), per quanto svincolata dalla sua magistratura di origine, la sua natura di strumento volto alla protezione e alla difesa degli interessi del popolo romano. Tuttavia, le mutate condizioni politiche all’interno delle quali venne utilizzata ne mutarono profondamente il ruolo rivestito all’interno della nuova costituzione. Più che a difesa degli interessi del popolo, infatti, essa venne

¹⁵⁴ Tacito, *Annali*, 3.56

¹⁵⁵ Svetonio, *Vita di Augusto*, 28

¹⁵⁶ Svetonio, *Vita di Tiberio*, 14

impiegata per la difesa degli interessi del principe (e, successivamente, degli imperatori). Che poi in alcuni casi gli interessi di quest'ultimo potessero effettivamente coincidere con gli interessi della maggior parte dei cittadini romani poco importa. Dire che la *tribunicia potestas* aveva mantenuto la sua originale essenza sarebbe mentire e Augusto lo sapeva bene. L'intreccio fra potestà tribunizia e *imperium*, l'assenza di colleghi di pari grado e poteri e l'assegnazione delle cariche a vita ponevano Augusto indiscutibilmente fuori dall'ordine costituzionale della Repubblica e sopra qualunque altra carica.

4.4. *Perché assumere la tribunicia potestas?*

Uno degli strumenti di governo utilizzati da Augusto fu, quindi, la *tribunicia potestas*, che Tacito chiama «*summi fastigii vocabulum*»¹⁵⁷ ossia il termine indicante il potere supremo. Tuttavia, la dottrina non è unanime nel ritenere la potestà tribunizia un attributo fondamentale del nuovo regime. Vi è infatti chi sostiene, come Ronald Syme¹⁵⁸, che anche senza di essa si avrebbe avuto lo stesso regime di cui abbiamo detto e che, tutto sommato, la storia del principato avrebbe comunque seguito il suo corso. Egli ritiene infatti che la *tribunicia potestas* avesse una sua utilità, ma solo parziale e principalmente ideologica, simbolica. Abbandonata la posizione di

¹⁵⁷ Tacito, *Annali*, 3.56

¹⁵⁸ Ronald Syme, "Review of *Das Führeramt des Augustu* by H. Siber", *The Journal of Roman Studies*, Vol. 36, Parts 1 and 2 (1946), pp. 149-158

console, Augusto aveva bisogno di trovare una base giuridica e politica valida all'interno dei confini della città (del *pomerium*, per intenderci)¹⁵⁹ che gli permettesse di mantenere attivi e giustificasse i rapporti col Senato e col popolo. Un potere staccato dalla sua magistratura, dal suo ufficio, infatti, era in grado di aprire diverse possibilità. Che è quanto avvenne, per esempio, nel 18 a.C. in relazione all'intensa attività legislativa moralizzatrice di quell'anno.

Scrive Augusto che, in precedenza, gli fu proposto dal Senato e dal popolo di diventare sovrintendente delle leggi e dei costumi con sommi poteri (*curator legum et morum maxima potestate*), ma che egli rifiutò poiché era contrario al *mos maiorum* possedere una carica priva di un collega (*solus creare*).¹⁶⁰ Tuttavia, prosegue, egli fu in grado di fare quanto richiestogli dal Senato grazie all'utilizzo della *tribunicia potestas*. E così, nel 18 a.C., proprio per il fatto di possedere la potestà tribunicia, propose tutta una serie di leggi moralizzatrici¹⁶¹. Come si è detto, la *tribunicia potestas*, riconosceva in capo ad Augusto, fra gli altri, lo *ius agendi cum plebe*, ossia il diritto di convocare le assemblee della plebe e di proporre loro delle leggi. Risulta quindi che Augusto giustificasse il poter promuovere delle misure legislative di fronte alle assemblee popolari, talvolta

¹⁵⁹ Al di fuori di esso poteva sempre agire in forza dell'*imperium maius et infinitum* che gli era stato riconosciuto e Syme ritiene appunto che fu questo potere ad essere essenziale per la struttura del nuovo regime fin dall'inizio, piuttosto che la *tribunicia potestas*.

¹⁶⁰ *Res Gestae*, 6

¹⁶¹ *Res Gestae*, 8: "*Legibus novis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi et ipse multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi.*"

(almeno dal racconto dello stesso Augusto) anche interpretando quella che appariva essere la volontà del Senato, sulla base del possesso della *tribunicia potestas*. Per cui è certamente corretto, come sostenuto appunto da Syme, ritenere che una delle motivazioni che portarono Augusto ad acquisire la potestà tribunizia fosse proprio la necessità di mantenere una giustificazione teorica, soprattutto costituzionale, dei suoi continui rapporti col Senato e con le assemblee (dopo che, essendosi dimesso dalla carica di console, aveva “perso” la sua precedente motivazione)¹⁶².

Sulla stessa linea argomentativa si colloca anche Arnold Jones¹⁶³, il quale afferma esplicitamente che i poteri che Augusto ottenne acquisendo la *tribunicia potestas* furono sì utili, ma non particolarmente essenziali né tantomeno adeguati. Egli sostiene che lo *ius intercessionis*, per esempio, non fu quasi mai utilizzato e che, laddove il principe avesse voluto ostacolare una qualche misura, avrebbe sempre potuto contare su un tribuno alleato per opporre il veto. Così anche rispetto allo *ius agendi cum plebe* (utilizzato, per esempio, in occasione della legislazione del 18 a.C.) egli ritiene che non fosse indispensabile ad Augusto per legiferare, poiché avrebbe sempre potuto fare affidamento su uno dei due consoli per presentare la proposta. L'autore conclude asserendo che Augusto non aveva in realtà bisogno di usare la sua *tribunicia potestas*, poiché poteva comunque raggiungere i suoi obiettivi tramite la sua *auctoritas*.

¹⁶² Syme, *Review*, p. 153

¹⁶³ Arnold Hugh Martin Jones, *Studies in Roman government and law* (Cambridge: Basil Blackwell & Mott Ltd, 1960)

Ma allora perché venne descritto da Augusto e non solo come il principale potere di cui egli fu dotato (*summa vestigi vocabulum*)? Perché basare su di essa il sistema di computo degli anni del suo principato? E perché concederla ai suoi colleghi per indicarli come suoi potenziali successori? Jones dà due motivazioni in merito, entrambe di tipo ideologico.

In primo luogo, dice, la *tribunicia potestas* appariva essere un potere di scarso peso, il che avrebbe permesso ad Augusto di farlo passare come una prerogativa tutto sommato innocua da riconoscergli. Senza contare che focalizzare l'attenzione sull'attribuzione della potestà tribunizia, consentiva di nascondere la reale base costituzionale del suo potere che per l'autore fu l'*imperium*¹⁶⁴. In secondo luogo, Ottaviano decise di acquisire la *tribunicia potestas* perché il tribunato era una magistratura popolare. Come in parte si è già detto nel corso del capitolo, il tribunato della plebe era percepito da buona parte del popolo come una magistratura "buona", che interpretava gli interessi del popolo stesso e i tribuni erano visti come degli eroi. Basti pensare, ad esempio, a come Cesare rammentò proprio le morti dei Gracchi e di Saturnino per infiammare gli animi dei suoi soldati e prepararli così all'imminente guerra contro Pompeo, che egli presentò come nemico di quella virtuosa magistratura¹⁶⁵. La maggior parte delle fonti a noi pervenute, tuttavia, provengono dalla classe senatoria, la quale riteneva il tribunato della plebe un'istituzione pericolosa, e spesso descrivono i soggetti che la

¹⁶⁴ Dello stesso parere sembra essere anche Syme in *Review*, pp. 149-158.

¹⁶⁵ Cesare, *La guerra civile*, 1.7

ricoprirono come uomini malvagi, spinti dalla brama di potere. Tuttavia, il popolo doveva essere di differente opinione, proprio come abbiamo visto coi fratelli Gracchi (ma lo stesso valse anche per altri tribuni venuti dopo di loro). Così, tramite l'acquisizione della *tribunicia potestas* Augusto intendeva probabilmente radunare a sé questo sentimento popolare per (di)mostrare al pubblico che egli occupava sì una posizione di primizia rispetto a tutti gli altri cittadini e alle altre magistrature, ma che la occupava “*ad tuendam plebem*”¹⁶⁶, allo scopo di proteggere il popolo (e i loro interessi), proprio come avevano fatto in precedenza i tribuni della plebe.

Se così stanno le cose, sembra che l'acquisizione della *tribunicia potestas* da parte di Augusto fu principalmente un gesto simbolico rivolto a due delle componenti della ex Repubblica romana: il popolo romano e la classe degli ottimati. Al primo voleva ricordare che non li stava abbandonando nelle mani degli ottimati, ma che, al contrario, stava agendo nei loro interessi. Ai secondi, invece, intendeva far loro presente che, laddove non avessero collaborato, egli avrebbe potuto aizzargli contro il popolo da un momento all'altro. Queste, quindi, le motivazioni che spinsero Augusto, secondo quanto argomentato da Jones, non solo a prendere la *tribunicia potestas*, ma anche a definirla pubblicamente il suo potere fondamentale. Non ragioni pratiche, dunque, ma ragioni ideologiche: si trattò né più, né meno di un gesto simbolico.

Tuttavia, l'acquisizione della potestà tribunizia da parte di Augusto portava con sé tutta una serie di conseguenze anche sul

¹⁶⁶ Tacito, *Annali*, 1.2

piano costituzionale e su quello fattuale che non possono essere ignorate. Il regime instaurato da Augusto, infatti, come sostenuto da Michael Grant¹⁶⁷, si fondava su di uno stretto rapporto di collaborazione fra *princeps*, tramite la sua *auctoritas*, e il Senato da un lato e le assemblee popolari dall'altro e questa cruciale collaborazione si basava proprio su quella serie di prerogative che erano comprese nella *tribunicia potestas*. Il che rende la potestà tribunizia il vero centro del nuovo regime, poiché era su di essa che si basava il potere del principe (e non solo da un punto di vista ideologico). Eppure, questo potere non sembrava essere un potere assoluto, dal momento che non solo era collegiale¹⁶⁸ e, almeno formalmente, doveva essere rinnovato di anno in anno, ma anche per le sue antiche connotazioni “democratiche” che lo facevano apparire come una base giuridica su cui difficilmente si poteva giustificare a livello costituzionale un'autocrazia.

Era la *tribunicia potestas* a garantire una posizione di vertice ad Augusto, la quale, combinata con l'*imperium maius et infinitum*, finiva col conferirgli un potere quasi assoluto. Tuttavia, personalmente, ritengo che fu proprio la potestà tribunizia a conferire al *princeps* un ruolo di preminenza sugli altri poteri (per lo meno all'interno del *pomerium*), che è quanto abbiamo visto affermare anche da Tacito nei suoi *Annales*. La ragione sta nella natura della

¹⁶⁷ Grant, *The Augustan Constitution*, pp. 111-112

¹⁶⁸ Augusto estese la *tribunicia potestas* ad Agrippa (nel 18 a.C. e poi nel 13 a.C.) e, successivamente, a Tiberio (nel 6 a.C., poi nel 4 d.C. in occasione della sua adozione e, per finire, nel 13 d.C.).

tribunicia potestas e della magistratura che l'aveva da sempre posseduta: il tribunato della plebe.

La potestà tribunizia consisteva, infatti, in un insieme di diversi poteri che assegnavano, in capo a chi la possedeva, un ruolo politico e legislativo di non poca importanza. Lo *ius intercessionis*, in primo luogo, per quanto fosse un potere di tipo negativo (ossia, un potere che è in grado di impedire il verificarsi di qualcosa), offriva la possibilità di influire su (ed influenzare) la politica romana. Per mezzo di questo diritto si poteva bloccare il passaggio di una legge, piuttosto che di un decreto del Senato ovvero sospendere le assemblee. Tramite di esso si poteva, in parole povere, interrompere l'intero processo politico. Che poi Augusto lo avesse concretamente utilizzato o meno è, per me, di relativa importanza, poiché i suoi oppositori erano perfettamente consapevoli di che cosa comportasse possedere la *tribunicia potestas* e del ruolo che essa rivestiva all'interno della Costituzione romana.

Tuttavia, non solo dello *ius intercessionis* erano dotati i tribuni della plebe. Essi avevano infatti assunto nel tempo anche ampi poteri di iniziativa, i quali si fondavano innanzitutto sullo *ius agendi cum plebe*, il quale era un diritto prettamente tribunizio. Seppur nato in modo deficitario rispetto all'equivalente potere consolare, poiché inizialmente i plebisciti non avevano valore di legge per l'intera comunità romana, la situazione si era praticamente capovolta al termine del conflitto fra gli ordini, quando i plebisciti non solo furono parificati alle leggi emanate dai comizi centuriati, ma superarono anche questi ultimi nei numeri, divenendo, verso la fine della Repubblica, il mezzo principale per legiferare. Questo potere

legislativo, per quanto ancora distante da quello (anche esecutivo) detenuto dai consoli, attribuiva ora ai tribuni un ruolo attivo e di indiscutibile importanza nel governo della Repubblica romana. Potere che naturalmente transitò nelle mani di Augusto una volta acquisita la *tribunicia potestas*.

In questo modo il *princeps* ottenne, da una parte, il potere negativo di opposizione, costituito appunto dal veto tribunizio, e, dall'altra, quello positivo di promozione delle leggi, ossia lo *ius agendi cum plebe*. Due poteri, dunque, fondamentali per la direzione e per il controllo della politica e del governo dello "Stato" romano. Tuttavia, rispetto ai tribuni che lo avevano preceduto - e qui sta la svolta realmente rivoluzionaria - egli non aveva eguali, nel senso che acquisì la *tribunicia potestas* senza rivestire la carica ad essa connessa (il tribunato della plebe appunto). In questo modo, egli non dovette rendere conto a nessuno delle sue decisioni e delle sue azioni. Insomma, egli poteva fare quanto desiderava senza dover sottostare, per esempio, ad eventuali veti tribunizi, poiché egli non agiva in qualità di tribuno e quindi come magistrato della Repubblica, ma in quanto detentore della massima *auctoritas*, la quale trovava nella *tribunicia potestas* una giustificazione costituzionale.

In questo sta la rivoluzione di Augusto: nell'aver trovato il modo di controllare l'opposizione senza dover essere a sua volta controllato. E questa condizione lo elevò necessariamente al di sopra di tutte le altre magistrature, ma anche del Senato e delle assemblee popolari. Allora si può concludere con una certa sicurezza che la *tribunicia potestas* finiva col garantire ad Augusto una posizione di vertice non solo sul piano formale o simbolico, ma anche e

soprattutto su quello concreto, attribuendogli il controllo sul governo dell'ex Repubblica romana.

CONCLUSIONE

La presente tesi ha cercato di dare una risposta al quesito sul ruolo del tribunato della plebe all'interno della Costituzione romana. A questo scopo è stata svolta un'indagine storica lungo tutto l'arco della vita della Repubblica, focalizzando l'attenzione principalmente sugli obiettivi perseguiti da questa magistratura ed i poteri loro riconosciuti.

La storia del tribunato inizia quando la plebe, oppressa dai debiti, decise di secedere sul *Mons Sacer* e qui istituì, tramite una *lex sacrata*, questa magistratura, riconoscendone anche la *sacrosanctitas*, che ne garantiva l'incolumità. I tribuni, dunque, nascono al preciso scopo di difendere gli altri plebei dagli eventuali abusi di potere perpetrati dai patrizi per mano dei loro magistrati, in particolare da parte dei consoli: “*qui cosmo vocantur, ut contra consulare imperium tribuni plebis*”.¹⁶⁹ Di conseguenza, il primo potere che viene loro riconosciuto è appunto lo *ius auxilii*, il quale permetteva di intervenire in difesa dei plebei che venivano ingiustamente attaccati dai patrizi (e dai loro magistrati).

L'evoluzione naturale di questo diritto fu lo *ius intercessionis*, in grado di paralizzare ogni tipo di decisione o di azione posta in essere dalle altre magistrature. Le potenzialità di questo strumento erano

¹⁶⁹ Cicerone, *Della Repubblica*, 2.58

enormi, ma all'inizio della storia della Repubblica esso venne utilizzato per lo più allo scopo di tenere a bada lo strapotere patrizio, in modo da salvaguardare le vite e gli interessi dei plebei che all'epoca, non essendo ancora stati integrati nell'ordine politico, non avevano modo di imporre attivamente le proprie idee. Da un lato, perché i plebisciti non erano ancora stati parificati alle leggi nella loro efficacia e quindi erano validi per la sola plebe. Dall'altro perché non avevano ancora accesso alle cariche pubbliche (consolato, pretura, censura) e non potevano per il momento sedere in Senato. Avevano, quindi, un doppio deficit da superare.

Le cose iniziano a cambiare proprio quando queste due mancanze vennero superate proprio grazie all'attività tribunitia. I plebei cominciarono, così, ad avere la possibilità di rivestire un ruolo più attivo all'interno della vita politica romana e non si accontentarono più di "resistere" passivamente. Volevano diminuire ulteriormente il divario che c'era fra di loro e i patrizi. Obiettivo che si raggiunse convenzionalmente nel 287 a.C. con l'emanazione della *lex Hortensia*. In questo mutato contesto politico, anche il tribunato fu chiamato ad un cambiamento. Così, dal suo originale ruolo passivo e di opposizione, passò ad un ruolo attivo e di iniziativa. O meglio, affiancò al suo originale ruolo di resistenza e di difesa, uno di azione. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'altro fondamentale potere che costituiva la *tribunicia potestas* fu lo *ius agendi cum plebe*, tramite il quale i tribuni avevano la possibilità di convocare le assemblee plebee e condurne le sedute.

Tuttavia, pur mutando ruolo, non cambiarono gli obiettivi che essi perseguirono con le loro azioni, fossero esse positive o negative:

la difesa degli interessi di coloro che risultavano essere all'opposizione di coloro che detenevano il potere e il governo della Repubblica. Ciò che cambiò furono i mezzi a loro disposizione.

Così, nei successivi anni il tribunato agì spesso in accordo col Senato e per questa ragione si ritenne che egli avesse perso la sua originale vocazione di opposizione, per divenire una pedina in mano alla *nobilitas*. È innegabile che vi furono, in questo periodo, dei tribuni che misero i propri poteri al servizio di una fazione piuttosto che di un'altra. Tuttavia, ciò non basta a dimostrare che il tribunato avesse rinunciato alla sua funzione di difesa. Si è visto, infatti, che vi furono comunque dei tribuni che continuarono ad agire nell'interesse del popolo, andando a punire, per esempio, eventuali abusi posti in essere a danno della Repubblica dagli altri magistrati.

Si arrivò così al tribunato dei Gracchi, a cui spesso viene attribuito il ruolo di aver dato inizio alla rivoluzione che poi culminò nell'ascesa di Cesare prima e di Ottaviano poi. Questo perché la loro azione politica sarebbe stata volta a sovvertire l'ordine costituzionale, tramite una sempre maggiore limitazione dei poteri del Senato, a cui faceva da contraltare la ricerca di una maggiore centralità delle assemblee popolari all'interno della Costituzione e della vita politica.

Abbiamo visto, però, come questo non fosse il caso. I Gracchi si erano trovati a dover affrontare un periodo di forte crisi economica e sociale, il quale aveva bisogno, per essere superato, di iniziative altrettanto forti, che si staccassero anche dalla tradizione. Per cui sì, alcune loro politiche furono di detrimento per la classe senatoria e altre avevano aumentato il peso delle assemblee popolari nella vita

politica, ma nessuna di questa aveva né lo scopo né la forza di dare vita ad un nuovo regime costituzionale. La maggior parte delle loro politiche avevano come fine ultimo, piuttosto, quello di preservare, non di distruggere, uno “Stato” e la sua Costituzione.

I Gracchi avevano certamente mostrato le potenzialità del tribunato della plebe e della sua *tribunicia potestas*, che, nelle mani delle persone sbagliate, aveva la capacità di destabilizzare gli assetti costituzionali. Tuttavia, questa magistratura ebbe il grande merito di “legalizzare l’opposizione anticostituzionale che fu costretta a canalizzarsi nei percorsi della protesta istituzionale governata e controllata dai tribuni.”¹⁷⁰

Questa potenzialità fu ottimamente interpretata da Augusto, il quale decise di fondare la costituzione del nuovo regime da lui istituito proprio sulla *tribunicia potestas* (combinata con l’*imperium maiu et infinitum*). Questa, lungi dall’essere un mero simbolo, gli concesse la possibilità di controllare proprio quei canali istituzionalizzati di protesta, consolidando ulteriormente il proprio potere.

Il tribunato della plebe, quindi, nasce certamente come una forza di resistenza al patriziato, che in quel momento deteneva il potere, e questo fu il principale ruolo che rivestì, all’interno della Costituzione durante tutta la Repubblica. Seppur, non tentarono mai di formare un governo o anche solo di passare al governo della Repubblica, gli sforzi dei tribuni per conto dei plebei li elevarono ad una posizione

¹⁷⁰ Umberto Vincenti, *Ius Publicum. Storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma antica* (Napoli: Jovene editore, 2018), p.180

più elevata di quella di semplici “revisori” degli atti posti in essere da chi deteneva il potere.

In primo luogo, essi furono in tutto e per tutto dei leader politici e, pur privi del potere di governo (l'*imperium*), quando necessario furono in grado di utilizzare i loro poteri di “autodifesa” creando degli effetti devastanti. Fu quanto successe, per esempio, agli inizi del conflitto fra ordini, quando i tribuni si posero come obiettivo centrale quello di aumentare la partecipazione e il coinvolgimento dei plebei nella vita politica di Roma. All'epoca erano ancora dotati del solo *ius intercessionis*, tuttavia Livio ci racconta che i tribuni Licinio e Sesto riuscirono ad impedire per sei anni consecutivi le elezioni dei magistrati curuli, dando vita così ad un periodo di anarchia¹⁷¹ che portò poi all'emanazione delle rogazioni Licinie-Sestie, un importante passo, si è visto, verso la parificazione degli ordini. Il tutto sfruttando il solo potere dell'*intercessio*.

In secondo luogo, i tribuni non si limitarono a bloccare eventuali deliberazioni, ma esercitarono loro stessi poteri di iniziativa. Essi erano infatti dotati anche, come si è detto, dello *ius agendi cum plebe*, tramite il quale essi potevano esercitare un potere di tipo legislativo. In questo modo ottennero un importante ruolo nel governo della Repubblica romana. Senza di esso, infatti, il conflitto fra ordini non avrebbe mai potuto concludersi con una loro parificazione, poiché la plebe, per cambiare lo *status quo* iniziale, aveva bisogno di poteri positivi che tendessero alla riorganizzazione sul piano costituzionale

¹⁷¹ Si tratta probabilmente di una invenzione degli annalisti, ma quel che qua conta è che questa possibilità venne per lo meno ritenuta plausibile o comunque credibile

dell'intera comunità e questo non lo avrebbero mai potuto fare con la sola *intercessio*.

Il tribunato, quindi, aveva il ruolo di farsi carico dell'opposizione contro l'oligarchia al potere e, quindi, della salvaguardia degli interessi di chi rischiava di essere "calpestato" da coloro i quali quel potere centrale detenevano. Ma così facendo esso svolgeva anche una funzione di controllo dell'operato degli altri magistrati, garantendo che questi agissero sempre per il bene comune. Si tratta quindi di un'opposizione che, seppur nata come difesa di una singola parte, si era sviluppata in una garanzia di buon governo e di libertà dei cittadini. Ed è questo che, secondo me, la rende una magistratura straordinaria, dalla quale possiamo ancora imparare molte cose.

Come, per esempio, la constatazione che un potere di resistenza non ha grande forza se non è accompagnato anche da un potere di iniziativa. Il tribunato, infatti, non avrebbe ottenuto granché (soprattutto nel periodo del conflitto fra ordini) se non gli fosse stata riconosciuta, la possibilità di promulgare delle leggi e, in un secondo momento, la possibilità di farlo per tutta la Repubblica.

Il problema nasceva quando questo enorme potere non aveva modo di essere a sua volta controllato. Durante la repubblica, infatti, il tribuno non era completamente libero di agire come credeva, poiché in ogni momento un suo collega poteva opporgli il veto (si pensi allo scontro fra Tiberio Gracco e Marco Ottavio). Nel principato, però, abbiamo visto che Augusto era libero da qualsivoglia controllo ed era questo a rendere il suo un potere assoluto.

FONTI BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFIA

- Arcaria F., Licandro O., *Diritto Romano. I – Storia costituzionale di Roma*, Torino, Giappichelli (2014)
- Badian, E., *Foreign Clientelae, 264-70 B.C.*, Oxford, Clarendon press (1958)
- *From the Gracchi to Sulla (1940-59)*, in “*Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*”, Vol. 11, n. 2, aprile 1962, pp. 197-245
 - *Tribuni plebis and res publica*, in Linderski J. (a cura di), *Imperium sine fine: T. Robert S. Broughton and the Roman Republic*, Stuttgart, Franz Steiner Verlag (1996), pp.187-213
- Balbo M., *Sulle orme dei Gracchi: L. Apuleio Saturnino e la Transpadania*, in “*Historika*”, Vol. 2 (2012), pp. 13-32
- Bauman R.A., *Tribunician sacrosanctity in 44, 36 and 35 B.C.*, in “*Rheinisches Museum für Philologie*”, Vol. 124, n. 2 (1981), pp. 166-183
- Bleicken J., *Das Volkstribunat der klassischen Republik: Studien zu seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v. Chr.*, Monaco, C.H. Beck (1955), XIII-XIV edizioni

- Boren H.C., *Tiberius Gracchus: the opposition view*, in “*The American Journal of Philology*”, Vol. 82, n. 4, ottobre (1961), pp. 358-369
- Broughton T.R.S., *The magistrates of the Roma Republic*, 2 vol., New York, American Philological Association (1951)
- Brunt P.A., *Italian manpower 225B.C.-A.D. 14*, Oxford, Clarendon press (1971)
- *Social conflicts in the Roman Republic*, W. W. Norton & Company (1974)
 - *The fall of the Roman Republic*, Oxford, Clarendon press (1988)
- Catalano P., Lobrano G., *Promemoria storico giuridico*, in AA. VV (a cura di), *MMD anniversario della secessione della plebe al monte sacro. Conflitto e Costituzione Romana. Seminario di studi*, Sassari, 11-12 dicembre (2006)
- Cavaggioni F., *L. Apuleio Saturnino. Tribunus plebis seditiosus*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (1998)
- Chilver G.E.F., *Augustus and the Roman Constitution 139-50*, in “*Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*”, Vol. 1, n. 3 (1950), pp. 408-435
- Cocchia E., *Il tribunato della plebe e la sua autorità giudiziaria studiata in rapporto colla procedura civile*, Stab. Tip. Luigi Pierro & Figlio (1917)

Costabile F., *Il perfido imperium e l'ambigua potestas di Augusto (RG XXXIV. 1-3)*, in A. Palma (a cura di), *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi. Volume 1*, G. Giappichelli editore (2013), pp. 228-235

Crook J.A., *Political History, 30 B.C. to A.D. 14*, in Bowman A.K., Champlin E., Lintott A. (a cura di), *The Cambridge Ancient History. Volume X. The Augustan Empire, 43 B.C.-A.D. 69*, Cambridge, Cambridge University press (1996), pp. 70-112

- *Augustus: power, authority, achievement*, in Bowman A.K., Champlin E., Lintott A. (a cura di), *The Cambridge Ancient History. Volume X. The Augustan Empire, 43 B.C.-A.D. 69*, Cambridge, Cambridge University press (1996), pp. 113-146

David J.M., *Conformismo e trasgressione: a proposito del tribunato della plebe alla fine della Repubblica romana*, in "Studi Storici", a. XXXIV, n. 1, gennaio-marzo (1993), pp. 49-60 (traduzione di I. Tantillo)

De Jouvenel B. e Ionescu V., *The means of contestation*, in "Government and opposition", Vol. 1, n. 2, febbraio (1966), pp. 155-174

De Martino F., *Storia della Costituzione romana*, Napoli, Jovene editore (1972)

De Martino F., Lobrano G., *Fondamento e natura del potere tribunizio nella storiografia giuridica contemporanea*, in "Index", Vol. 3 (1972), pp. 235-262

- Develin R., *The Atinian plebiscite, tribunes and the Senate*, in “*The Classical Quarterly*”, Vol. 28, n. 1 (1978), pp. 141-144
- Drummond A., *Rome in the fifth century II: the citizen community*, in Walbank F.W., Astin A.E., Frederiksen M.W. e altri (a cura di), *The Cambridge Ancient History. Volume VII. Part 2. The Rise of Rome to 220 B.C.*, Cambridge, Cambridge University press (1989), pp. 172-242
- Dudley D.R., *Blossius of Cumae*, in “*Journal of Roman Studies*”, Vol. 31 (1941), pp. 94-99
- Eder W., *Zwischen Monarchie und Republik: das Volkstribunat in der frühen römischen Republik*, in “*Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica*”, (Atti dei Convegni Lincei), C, Roma (1993), pp. 97-127
- Ewins U. *Ne Quis Iudicio Circumveniat*, in “*The Journal of Roman Studies*”, Vol. 50 (1960): 94–107.
- Fezzi L., *Il tribuno Clodio*, Editori Laterza (2012)
- Floris Margadant G., *El tribunado de la plebe: un gigante sin descendencia*, Vol. 7 (1977)
- Forsythe G., *A critical history of early Rome. From prehistory to the first punic war*, Berkeley e Los Angeles, University of California press (2005)
- Fraccaro P., *Studi sull'età dei Gracchi. La tradizione storica sulla rivoluzione graccana*, Città di Castello, Lapi (1914)

- Frare M., *Tribuno contro tribuno. Tiberio Gracco versus Marco Ottavio*, Napoli, Jovene editore (2022), II edizione
- Gabba E., *M. Livio Druso e le riforme di Silla*, in “*Annali della Scuola Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia*”, Serie II, Vol. 33, n. 1/2 (1964), pp. 1-15
- Grant M., *The Augustan ‘Constitution’*, in “*Greece & Rome*”, Vol. 18, n. 54, ottobre (1949), pp. 97-112
- *From imperium to auctoritas. A historical study of aes coinage in the roman empire 49 B.C.-A.D. 14*, Cambridge, Cambridge University press (1969), II edizione
- Grosso G., *Sul tribunato della plebe*, in “*Labeo*”, Vol. 20 (1974), pp. 7-11
- *Appunti sulla valutazione del tribunato della plebe nella tradizione storiografica conservatrice*, in “*Index*”, Vol. 7 (1977), pp. 157-161
- Guarino A., *La rivoluzione della plebe*, Napoli, Liguori editore (1975)
- Hardy E.G., *The Lex Mamilia Roscia Pedvcaea Alliena Fabia*, in “*The Classical Quarterly*”, Vol. 19, n. 3/4, luglio – ottobre (1925), pp. 185-191
- Hugh L., *Adoption in the roman world*, Cambridge, Cambridge University press (2009)
- Jones A.H.M., *Studies in roman government and law*, New York, Basil Blacwell & Mott Ltd (1960)

- Katz S., *The Gracchi: an essay in interpretation*, in “*The Classica Journal*”, Vol. 38, n. 2, novembre (1942), pp. 65-82
- Kondratieff E.J., *Reading Rome’s evolving civic landscape in context: tribunes of the plebs and the praetor’s tribunal*, in “*Phoenix*”, Vol. 63, n. 3/4, autunno-inverno (2009), pp. 322-360
- Konrad C.F. *From the Gracchi to the first Civil War (133-70)*, in Rosenstein N., Morstein-Marx R. (a cura di), *A companion to the Roman Republic*, Oxford, Blackwell Publishing (2006)
- Kramer I.F e Jones T.B., *Tribunicia potestate: A.D. 270-285*, in “*The American Journal of Philology*”, Vol. 64, n. 1 (1943), pp. 80-86
- Levi M.A., *Il tribunato della plebe e altri scritti su istituzioni pubbliche romane*, Milano, Istituto editoriale Cisalpino – La Goliardica (1987)
- Licandro O., *Plebiscitum Trebonium de tribunis plebis decem creandis? Note sul tribunato della plebe nel V sec. a.C.*, in “*Iura*”, Vol. 47 (1996), pp. 166-204
- *Augusto e la res publica imperiale. Studi epigrafici e papirologici*, Torino, Giappichelli (2018)
- Lintott A., *The tribunate of P. Sulpicius Rufus*, in “*The Classical Quarterly*”, Vol. 21, n. 2, novembre (1971), pp. 442-453
- *Political History, 146-95 B.C.*, in Crook J.A., Lintott A., Rawson E. (a cura di), *The Cambridge Ancient History. Volume IX. The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C.*, Cambridge, Cambridge University press (1992), pp. 40-103

- *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford, Oxford University press (1999)

Lobrano G., *Il potere dei tribuni della plebe*, Milano, Dott. A. Giuffrè editore (1983)

Longden R.P., 'Tribunicia Potestate.' *A note.*, in "The Journal of Roman Studies", Vol. 21 (1931), pp. 131-133

Maddox G., *Responsible and irresponsible opposition: the case of the roman tribunes*, in "Government and Opposition", Vol 17, n. 2, Primavera (1982), pp. 211-220

- *The economic causes of the Lex Hortensia*, in "Latomus", T. 42, Fasc. 2, aprile-giugno (1983), pp. 277-286

Magdelain A., *Jus Imperium Auctoritas. Études de droit romain*, Parigi, école Française de Rome (1990)

Marotta V., *Legalità repubblicana e investitura imperiale nell'Historia augusta*, in Storti C. (a cura di), *La legalità e le crisi della legalità*, Torino, G. Giappichelli editore (2016)

Mastino A. *Osservazioni sullo sviluppo della potestà tribunizia durante l'età imperiale: contenuti e sistemi di computo*, in AA. VV (a cura di), *MMD anniversario della secessione della plebe al monte sacro. Conflitto e Costituzione Romana. Seminario di studi*, Sassari, 11-12 dicembre (2006)

- (2014), *La tribunicia potestas di Augusto: contenuti e sistemi di computo*, <https://www.attiliomastino.it/>

- Mattingly H.B., *'Tribunicia Potestate'*, in *"The Journal of Roman Studies"*, Vol. 20 (1930), pp. 78-91
- *The extortion law of the Tabula Bembina*, in *"The Journal of Roman Studies"*, Vol. 60 (1970), pp. 154-168
- Mazzarino S., *Note sul tribunato della plebe nella storiografia romana*, in *"Index"*, Vol. 3 (1972), pp. 174-191
- McDermott W.C., *Lex de tribunicia potestate (70 B.C.)*, in *"Classical Philology"*, Vol. 72, n. 1, gennaio (1977), pp. 49-52
- Momigliano A., *An interim report on the origins of Rome*, in *"The Journal of Roman Studies"*, Vol. 53, parti 1 e 2 (1963), pp. 95-121
- Niccolini G., *Il tribunato della plebe*, Milano, Hoepli (1932)
- *I fasti dei tribuni della plebe*, Milano, Giuffrè (1934)
- Pais E., *Storia di Roma. Critica della tradizione sino alla caduta del decemvirato*, Vol. 1 - parte 1, Torino, Carlo Clausen (1898)
- *Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli*, Vol. 1, Roma, Loesscher (1913)
- Pellam G., *Sacer, Sacrosanctus, and Leges Sacratae*, in *"Classical Antiquity"*, Vol. 34, n. 2, ottobre (2015), pp. 322-334
- Perelli L., *Note sul tribunato della plebe nella riflessione ciceroniana*, in *"Quaderni di storia"*, Vol. 10 (1979), pp. 285-303

- Polverini L., *Il tribunato della plebe*, in “*Il pensiero politico. Rivista di storia delle idee politiche e sociali*”, a. XL, n. 2, maggio agosto (2008), pp.360-368
- Powell J.G.F., *The tribune Sulpicius*, in “*Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*”, Bd. 39, H. 4 (1990), pp. 446-460
- Raaflaub K.A., *Social struggles in archaic Rome. New perspectives on the conflict of the orders*, Malden e Oxford, Blackwell Publishing Ltd (2005), II ed.
- Raaflaub K.A. e Toher M, *Between Republic and Empire: interpretations of Augustus and His Principate*, Berkeley e Los Angeles, University of California press (1990)
- Reinhold M. *From Republic to Principate: an historical commentary on Cassius Dio's Roman History books 49-52 (36-29 B.C.)*, American Philological Association (1988)
- Ridley R.T., *Notes on the establishment of the tribunate of the plebs*, in “*Latomus*”, T. 27, Fasc. 3, luglio- settembre (1968), pp. 535-554
- Rossi R.F., *Dai Gracchi a Silla*, in *Storia di Roma*, IV, Bologna, Cappelli editore (1980)
- Scullard H.H., *Scipio Aemilius and roman politics*, in “*The Journal of Roman Studies*”, Vol 50, parti 1 e 2 (1960), pp. 59-74
- Seager, R., *The rise of Pompey*, in Crook J.A., Lintott A., Rawson E. (a cura di), *The Cambridge Ancient History. Volume IX. The Last*

- Age of the Roman Republic, 146-43 B.C.*, Cambridge, Cambridge University press (1992), pp. 208-228
- Shatzman I., *Senatorial wealth and roman politics*, Brussels, Collection Latomus (1975)
- Sherwin-White A.N., *The Roman Citizenship*, Oxford, Clarendon press (1973), II edizione
- Sordi M., *La legislazione di Druso e l'opposizione degli Etruschi*, in "Aevum", a. LXII, Fasc. 1, gennaio-aprile (1988), pp. 61-68
- Stella Maranca F., *Il tribunato della plebe dalla "lex Hortensia" alla "lex Corelia"*, Napoli, Jovene editore (1982)
- Stockton D., *The Gracchi*, Oxford, Clarendon press (1979)
- Sumner G.V., *Lex Aelia, Lex Fufia*, in "The American Journal of Philology", Vol. 84, n. 4, ottobre (1963), pp. 337-358
- Syme R., *The roman revolution*, Oxford, Clarendon press (1939)
trad. Manfredi M. *La rivoluzione romana*, Torino, Giulio Einaudi editore (2014)
- *Review of «Das Führeramt des Augustus» by H. Siber*, in "The Journal of Roman Studies", Vol. 36, parti 1 e 2 (1946), pp. 149-158
- Taylor L.R., *Forerunners of the Gracchi*, in "The Journal of Roman Studies", Vol. 52, Parti 1 e 2 (1962), pp. 19-27

- Thommen L., *Das Volkstribunat der späten römischen Republik*, Stuttgart, Steiner-Verlag Weisbaden (1989)
- Tibiletti G. *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi*, in "Athenaeum", Vol.26, n. 3/4, (1948)
- *Ricerche di storia agraria romana*, in "Athenaeum", Vol. 28 (1950), pp. 183-266
- Trisciuglio A. (a cura di), *Tribunado – poder negativo y defensa de los derechos humanos*, Milano, Ledizioni (2018)
- Vardelli M., *La «factio metellana» nei primi anni del I secolo a.C.*, in "Aevum", a. 52, Fasc. 1, gennaio-aprile (1978), pp. 77-84
- Vervaeet F.J., *The "Lex Curiata" and the patrician auspices*, in "Cahiers du Centre Gustave Glotz", Vol. 26 (2015), pp. 201-224
- Vincenti U., *Ius publicum. Storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma antica*, Napoli, Jovene editore (2018)
- Williams P., *The roman tribunate in the 'era of quiescence' 287-133BC*, in "Latomus", T. 63, Fasc. 2, aprile-giugno (2004), pp. 281-294
- Wiseman T.P., *The Senate and the populares, 69-60 B.C.*, in Crook J.A., Lintott A., Rawson E. (a cura di), *The Cambridge Ancient History. Volume IX. The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C.*, Cambridge, Cambridge University press (1992), pp. 327-367

Zecchini G., *In margine a «Rekonstruktionen einer Republik» di K.-
J. Hölkeskamp*, in “*Studi Storici*”, a. XLVII, n. 2, aprile – giugno
(2006), pp. 395-404